RAGIONI
DEL REGIO FISCO
CONTRO
D. GIOSEPPE CORTESE FIGLIO DEL RIBELLE NICCOLO'
fu Duca di Verzino.





IN NAPOLI MDCCLVI.
Presso lo Stampatore Giofeppe Raimondi.





SI legge nel processo contra Niccolò Cortese Duca di Verzino, che a' 12. di Gennajo dell'anno 1745. si fece questa istanza fiscale: *Fiscus instat citari D. Nicolaum Cortese Ducem Verzini ad dicendum caussam quare non debeat declarari incidisse in crimen læsæ Majestatis in primo capite, & in pœnas pro tali crimine a legibus statutas, & fieri consultationem S. R. Majestati pro destinatione parium Curiæ &c.* (1). La quale citazione fu a' 10. di Febbrajo dell' anno medesimo spedita: *Die 10. mensis Februarii* 1745.

 Nea-

(1) *Fol.* 127. *proc. contra D. Nicolaum Cortese olim Ducem Verzini.*

Neapoli F. V. in Regia Juncta Status Delegata &c. – Per Regiam Junctam Status Delegatam audita relatione facta per Dominum Regium Consiliarium D. Erasmum Ulloa Severino caussæ Commissarium, assistentibus in ea Illustri Principe Centulæ D. Josepho Pappacoda, & Illustri Duce Fragniti D. Antonio Montalto paribus Curiæ electis per S. R. M., instante Domino Regio Consiliario D. Balthassarre Cito Fisci Patrono ejusdem Regiæ Junctæ: provisum, & decretum est, quod supradictus D. Nicolaus Cortese olim Dux Verzini, ut supra inquisitus pro caussa prædicta, citetur ad dicendum caussam quare non debeat declarari incidisse in crimen læsæ Majestatis in primo capite, & in pœnas pro tali crimine in legibus, sacrisque Regni Constitutionibus, & Capitulis statutas, & committatur Regiæ Audientiæ Provinciali. Hoc suum &c. [1]. Reso indi contumace fu interposta, e pubblicata questa sentenza: *Die vigesima prima mensis Quintilis anni MDCCXLV. Patefacimus omnibus, iis vero maximè, quorum hæc nosse interest, Nicolaum Cortese Ducem Verzini, jurisjurandi fracta fide, & religione violata, ruptoque duplici vinculo, quo Civis, & Feudata-*

(1) *Fol. 145. eod. proc.*

datarius Augustissimo Regi nostro, & Patriæ obstringebatur, hostili animo, in Regis, Regnique perniciem plura dixisse, scripsisse, tentasse, quibus hostes Augustissimi Regis cum juvarentur, tum concitarentur, ad eos anno superiore transfugisse, cum iis egisse palam, consilia iniisse, eos coluisse, eis favisse, quo probationibus idoneis, & præsumtionibus satis confirmato, eumdem ritè, id petente Fisci Patrono D. Balthassarre Cito Consiliario, vocatum esse ad caussam Majestatis dicendam, perque legitimum tempus expectatum non venisse, jamque sententiam nobis esse ferendam. Quamobrem Divino Numine invocato, visis actis, quæque Fisci Patronus attulit, perpensis, ferimus, dicimus, declaramus, sentimus, decernimus, judicamus, Nicolaum Cortese perduellionis crimen patrasse, perduellem esse, & pro perduelle habendum, inque pœnas omnes incidisse, quæ a legibus perduellibus imponuntur, ejusdemque ideo bona omnia feudalia, privata, patrimonialia, prædia, fundos, actiones, jura, eorumque fructus a die XIX. mensis Sextilis anni MDCCXLII. Fisco esse addicta, traducta, devoluta, eumdemque Nicolaum proscribimus, infamem, intestabilem, & sacrum facimus, itaut a quolibet occidi possit,

ſit, *non impunè modo*, *ſed & præmii ſpe*, *bonoribuſque*, *& titulis*, *dignitate*, *nobilitate ſpoliamus*.

Dichiarato adunque reo di delitto di leſa Maeſtà *in primo capite* Niccolò Corteſe Duca di Verzino con sì fatta ſentenza interpoſta dalla Regia Giunta di Stato, letta, e pubblicata a' 3 del ſeguente meſe di Agoſto, e devoluti in beneficio del Regio Fiſco tutti gli effetti di lui, sì allodiali, che feudali, ſin dal giorno 19 d'Agoſto dell'anno 1742, gli ha il Regio Fiſco dal tempo della ſentenza legittimamente poſſeduti, come tuttavia pacificamente gli poſſiede. Preteſero non di meno D.Gioſeppe, e D.Cleria figli del ribelle Niccolò Corteſe per mezzo dell' Avvocato D. Emmanuele Ciavari, deſtinato dal Re N.S., ſpettare ad eſſoloro i beni incorporati, e ciò in vigore della diſpoſizione teſtamentaria di D. Lionardo Corteſe loro avo paterno, domandando I. che ſoſpeſi tutti gli atti di ſequeſtro, e di affitto, e di vendita, ſi deſſe a D. Gioſeppe, chiamato al fedecommeſso dall' avo *ex propria perſona*, l'immiſſione nel poſſeſso di tutti gli effetti del fu D. Lionardo colla percezione de' frutti, e reſtituzione de' medeſimi dal dì del ſequeſtro, per

la

la morte civile del ribelle Niccolò. II. che se tal domanda non potesse avere esecuzione, o luogo, si liberasero i frutti esistenti, ed i maturandi allo stesso D. Giofeppe immediatamente chiamato a detto majorato; e prima di ogni altra cosa si adempisse al moltiplico degli annui ducati 2300 nel suddetto testamento prescritto, al quale sarebbe il ribelle obbligato, se anche avesse di detti beni la goduta. III. finalmente, che, se mai vi fossero beni proprj del ribelle, si fossero venduti, ed il prezzo si fosse impiegato in compra sottoposta al moltiplico già detto, ed al rimpiazzo de' ducati 24 m. depositati dal Testatore nel Noviziato de' PP. Teresiani Scalzi di questa Città.

Lo stesso Avvocato a nome di D. Violante Minutolo, vidua già per la morte indi seguita in Vienna d'Austria del ribelle Niccolò Cortese a' 21 di Febbrajo dell'anno 1746. come madre di D. Giofeppe Cortese, formò in guisa di memoriale una ben lunga allegazione a prò di lui, dimostrando che quantunque appartenesse a quello per termini di giustizia la restituzione di tutti i beni burgensatici, e feudali, gli chiedea solamente per grazia dalla infinita clemenza di S. M. Il qual memoriale fu rimesso alla

Giun-

Giunta di Stato con Real Carta de' 4. di Giugno del 1746. col comando di esaminarsi le scritture, e procedersi a quel ch' era di giustizia, consultandosi a S. M. ciò che determinerassi per ottenerne la sua Reale approvazione (1). Fu notificato questo memoriale, e questo Reale Ordine al Fisco a' 6 dello stesso mese ed anno, il quale domandò esibirsi le scritture menzionate nel medesimo, riservandosi, quelle viste, di fare la sua istanza (2).

Succeduto poi, per la nota indisposizione di D. Emmanuele Ciavari, alla difesa dell' impubere D. Gioseppe Cortese l'Avvocato D. Francesco Villa, che soddisfacendo alla domandata esibizione delle scritture, formò istanza, in cui espresse non solamente la disposizione di D. Lionardo nel suo testamento già esibito (3), ma presentò pure il testamento di Niccolò Cortese il vecchio, padre di Lionardo, e bisavolo dell' impubere, e narrò l' intiera disposizione da quello fatta, affermando appar-

(1) *Fol. 98.*

(2) *Fcl. 98.*

(3) *Fol. 99. & 106.*

partenere gli effetti, e beni di amendue le riferite eredità a D. Giofeppe, non già come erede del ribelle ultimo pofsefsore, ma *ex propria ejus perfona*, come chiamato dal primo iftitutore del majorato, onde nuocer non gli può alcun delitto dal padre commefso, nè anco l'efecrabile di ribellione, non includendo la confifcazione prefcritta per sì fatti reati que' beni, che fono a fedecommefso fottopofti. Fece per tanto iftanza immetterfi nel pofsefso il fuddetto D. Giofeppe di tutt' i beni burgenfatici, o feudali al fedecommefso fottopofti: toglierfi il fequeftro; e reftituirfegli tutt' i frutti, che ha rifcoffi il Regio Fifco.

All'incontro l'Avvocato Fifcale, avendo confiderato gli atti, dedufse, che D. Giofeppe Cortefe qual figlio di ribelle era affatto incapace di fuccedere; e che ancorchè valido, e roborato di regio afsenfo fofse il teftamento, e 'l fedecommefso, non pofsono i figli, nè gli agnati ripetere il feudo devoluto al Fifco per delitto di Maeftà commefso contra il diretto Padrone; ed altresì, che nè anche fucceder pofsono ne' beni burgenfatici a fedecommefso foggetti, fe non che folamente nel cafo, che il teftatore avefse ordinato con buona fede, che com-

mettendosi da alcuno de' chiamati delitto sì empio, *ipso facto* fossero que' beni al sostituto trapassati (1). Fece perciò istanza a' 22. di Aprile dell' anno 1748. non doversi permettere al medesimo l' istituire alcun giudizio, sia possessorio, o petitorio, come vano, ed inutile affatto, e dell' intutto espellersi *a limine judicii*.

Non di meno fu dato il termine nella causa, e quello già compilato, dee questa diffinirsi in conformità delle leggi: quindi affine di poter dimostrare la giustizia che assiste al Regio Fisco nella istanza, che ha fatta di dover' essere assoluto dalle pretensioni dedotte da D. Giofeppe Cortese, fa mestieri esporre que' fatti, e le loro circostanze, che concorrono in questa controversia, onde chiara, ed incontrastabile risulta la ragion fiscale.

Due sono i testamenti, ed in amendue vi ha istituito il majorato, che si espone: essi sono la base, e 'l fondamento delle pretenzioni di D. Giofeppe Cortese. Uno (2) è di D.Niccolò il vecchio bisavo dell'Attore fatto

(1) *Fol.* 107.

(2) *Fol.* 1. *proc. curr.*

fatto a' 3. di Giugno dell'anno 1728., ed aperto a' 23. di Settembre dell' anno 1731. E l'altro (1) è di D.Lionardo Avo dello ſteſso, fatto a' 6. di Gennajo dell'anno 1733., ed aperto a' 10. di Novembre dell' anno 1734. Ma è preciſamente neceſsario ſapere con diſtinzione il contenuto di eſſi, che l' Avvocato della Parte ſtudiatamente ha tralaſciato di dire.

D.Niccolò adunque nel ſuddetto ſuo teſtamento prima della iſtituzione dell' erede, dichiarò eſsere ſtato iſtituito egli erede univerſale del fu D. Gioſeppe Corteſe ſuo fratello *ſuper omnibus bonis*, e ſpecialmente nel credito di duc.36. m. che rappreſentava ſopra l'eredità del Barone D. Lionardo padre comune. Narra di poi donde derivava tal credito, e come a quella ſomma aſcendeva. Conſiderando in appreſso eſsere i Fidecommeſſi il ſoſtegno delle caſe, e delle famiglie, iſtituì D. Lionardo Corteſe ſuo erede univerſale ſu tutte le ſue robe così feudali, che burgenſatiche, mobili ec., *& ſignanter* ne' crediti laſciatigli dal fratello D. Gioſeppe, *præter* de' legati, ſoſtituzioni, e fedecommeſſi d'adem-

 pirſi

(1) *Fol.* 20.

pirsi tanto da detto D.Lionardo suo figlio, quanto da' suoi eredi, e succeſsori *in perpetuum*, e quindi ne proibì la vendita, la permutazione, e 'l dargli in dote ed altro, e volle, che si conservaſsero *in perpetuum sub onere fideicommiſſi* per paſsare (sono le sue proprie parole) *da primogenito mascolo discendente da mascolo legittimo e naturale .... incominciando dal primogenito di eſſo D. Lionardo suo figlio* in infinitum, *o da chi terrà luogo di primogenito* in perpetuum, *escludendo sempre tutti gli altri eredi, e succeſsori, tanto di eſſo D. Lionardo, quanto de' suoi discendenti* in infinitum. Ed in mançanza di detto Lionardo, e de' suoi figli legittimi, e naturali, volle che il detto majorato andaſse a beneficio del figlio secondogenito, o di quello che terrà luogo di primogenito maschio, *avendo inteso* (soggiunse) *in detto majorato far succedere sempre il primogenito, che della linea discendente di eſso Lionardo si troverà* in perpetuum, & in futurum, *o chi terrà luogo di primogenito di famiglia, agnazione, legittimo, e naturale .... di modo che le dette linee s' intendano l' una dopo l' altra, e sempre sia preferita la linea al grado*. Volle che così do-

dovesse osservarsi *in perpetuum*, *&* *in infinitum* sin tanto che esisterà la linea di esso Lionardo: la quale linea dichiarò intendersi delli maschi legittimi, e naturali discendenti da' maschi di legittimo matrimonio. Considerando poi il caso della mancanza de'maschi della linea di D. Lionardo, dispose così: *In tal caso succeda e debba succedere il primogenito mascolo della primogenita* de familia, agnatione, & casato *Cortese discendente da Lionardo, o chi terrà il grado di esso* in infinitum, & in perpetuum, *pur anche con lo stesso vincolo di fedecommesso, il quale primogenito dovrà prima ponere nelle sue armi &c.*

Estinguendosi la linea ove entrerà la roba di detto majorato, succeda l'altra; ma i detti beni non possa godere, se non che un solo, che sarà sempre il primogenito, o chi terrà luogo di primogenito di quello legittimo e naturale. Se poi non si fossero ritrovati mascoli discendenti da Lionardo, nè discendenti da femmine in perpetuum & in infinitum: *restino detti beni all' ultimo superstite sciolti da detto fedecommesso, e succeda* prout de jure. Dispose ancora, che se il primogenito della primogenita non prendesse le armi, e la casata Cortese, lasciando la pro-

propria, fosse privato di detto majorato assieme con tutti i suoi discendenti (eccetto se quelli, giungendo all' età di 20. anni, volessero pigliar la casata, e l'impresa Cortese) *e subito i detti beni passino, e debbano passare alle linee superstiti, che pure assumer abbiano la casata, e l'impresa Cortese.*

Terminato ch' egli ebbe nella descritta forma il majorato su tutti i suoi beni feudali, ed allodiali, chiamando al medesimo chi più gli venne in talento d' invitarvi, diede seguentemente amplissima facoltà al suo figlio Lionardo di distruggerlo dell' intutto, e vendere, ed alienare tutta la roba della sua eredità, così feudale, come burgensatica, appropriandosi il contante, ed ogni altro, e di poter ciò fare senza nessuno impedimento, *tantopiù* (continuò egli a dire) *che da D. Giosеppe suo fratello, e zio di lui è rimasto sostituto alla sua eredità dopo la morte di esso Testatore: e volendo che si osservasse quanto prescrisse in quella sostituzione, sarebbe Lionardo creditore poziore su la eredità sua di grosse somme di capitali, e terze, e di concorrere sopra li feudali, trovandosi interposto il Regio Assenso sopra li crediti.*

Inol-

Inoltre dide facoltà ad esso Lionardo, volendo, di poter privare il suo primogenito D.Niccolò (ch'è stato il ribelle) dal godimento di detto majorato, ed invitarvi il secondogenito, gravando colui ne' feudali *usque ad valorem feudorum*, poichè non vi era bisogno di Regio Assenso, così per causa di detti crediti che rappresentava, come perchè in Regno è ricevuta la massima di potersi gravare il successore *usque ad valorem feudi*: dandogli facoltà ancora di valersi di tutte le Grazie, Costituzioni, e Prammatiche ampliative di tale potestà. Soggiunse altresì, che in caso privar ne volesse anche il suo figlio secondogenito D. Domenico, *il possa, e vaglia farlo*, ut supra; *di modo che resti in potestà di esso Lionardo lasciare in piedi quella sua disposizione &c. ed annullare detto fedecommesso e maggiorato, e far libera tutta la roba*. Volle non per tanto, che avesse quella facoltà solamente Lionardo, il quale non usandola in vita, o in morte, e *in scriptis* solamente, nessun' altro l' avesse, e che si facesse luogo alla sua disposizione.

Lasciò al detto Lionardo tutto il contante, argenti, semoventi, ed altri acquisti da lui fatti, con facoltà di

di potergli lasciare anche ad estranei . Gli lasciò parimente i danari depositati nel Noviziato de' Carmelitani Scalzi di Chiaja, e volle che fossero in piena disposizione di lui : la somma del qual denaro disse che appariva dalla fede di deposito, che conservava.

Lasciò ad Anna Cortese sua figlia annui ducati 600 ne' quali la istituì erede particolare.

Lasciò finalmente ducati 10. m. a ciascheduna delle sue nipoti, figlie di Lionardo, Marianna, e Teresa Cortese.

Ora per intender pienamente quel che prescrisse D.Niccolò circa la sostituzione fatta dal fratello D. Gioseppe in persona di Lionardo suo nipote, e figlio di esso D.Niccolò, è necessario trascrivere le seguenti poche parole del testamento del Sacerdote secolare D.Gioseppe fatto a' 29. di Gennajo dell' anno 1727., le quali sono:

Item col presente testamento dichiara, che secuta la morte di detto Signor Duca suo fratello germano, ed erede istituito, sostituisce ex nunc pro tunc *il Signor D.Lionardo Cortese suo diletto nipote erede universale, e particolare, & che a sua morte ne possa disponere della suddetta eredità a' suoi figli, e figlie, come meglio gli parrà,*

rà, o a chi gli parrà, e non ad altri.

In vigore del qual testamento fu dichiarato erede il Duca D. Niccolò a' 7. di Aprile del 1728. *cum vinculis, oneribus &c. & substitutionibus &c. cum beneficio L. & Inv.*

E poi a' 9. di Luglio dell' anno stesso, *accedente consensu* di D. Lionardo, si ordinò dalla G. C. *Exequatur Decretum præambuli absque vinculis, & substitutionibus.*

D. Lionardo seguita la morte del Duca suo padre si dichiarò erede, ed ebbe il preambolo a' 30. di Ottobre dell' anno 1731. *ex testamento in bonis tam Feudalibus, quam burgensaticis cum oneribus &c. substitutionibus ex fideicommisso in testamento contentis, & in omnibus servata forma ipsius* (1).

Pochi anni dopo, e propriamente a' 6. di Gennajo dell' anno 1733. lo stesso D. Lionardo fece il suo ultimo *in scriptis* testamento nella Terra di Verzino, il quale aperto indi fu a' 10. di Novembre dell' anno 1734., dove occorrendo narrare la disposizione, ch' egli far volea, premise la seguente proibizione. *Che della presente mia disposizione,*

C fede-

(1) *Fol.* 65.

fedecommesso, legati non se ne possa detraere, o defalcare cosa alcuna per ragione di legge Falcidia, Trebellianica, Consuetudine di Napoli, e per qualsivoglia altra causa, che dalle leggi si permettesse, ovvero che l'eredità si pigliano cum beneficio l. & i. *atteso così è la mia volontà* (1). La disposizione, che con effetto egli fece, è la seguente.

Istituì suo erede universale, e particolare D.Niccolò suo figlio primogenito (questi è il ribelle) *sopra tutti i suoi beni feudali, e burgensatici ec. eccetto dall' infrascritti legati, pesi, disposizioni, condizioni, proibizioni, sostituzioni, fedecommessi, majorati, da osservarsi tanto da detto D. Niccolò, quanto da' suoi eredi, e successori* in perpetuum *del modo*, ut supra, *con condizione però, che non possano, nè debbano vendersi ec. ma si abbiano da conservare in perpetuo* sub onere fideicommissi *per passare da primogenito in primogenito* . . in infinitum, *o a chi terrà luogo di primogenito* in perpetuum (2): Escludendo sempre, egli dice, *tutti gli altri eredi, e successori*

(1) *Fol. 21. lit. A.*

(2) *Fol. 21. lit. B.*

ri tanto miei, *quanto di esso D. Niccolò*, *e suoi discendenti* in infinitum. In mancanza di D.Niccolò, e de' suoi figli maschi legittimi, e naturali, volle, che il majorato andasse a beneficio del figlio secondogenito, o di quel che terrà luogo di primogenito maschio, avendo inteso (eccone la ragione) *a detto majorato far succedere sempre il primogenito della linea discendente da me Testatore*, *in perpetuo*, *e* in infinitum *legittimo e naturale*, *o di chi terrà il luogo di primogenito* . . . . *di modo che dette linee s' intendano l' una dopo l' altra*, *e sempre sia preferita la linea al grado*, *o si tratti di succedere a' discendenti*; *o potesse aver luogo la rappresentazione*. *Se però succedesse a qualunque trasversale*, *che fusse l' ultimo possessore*, *allora debba succedere il più prossimo*, *non essendo* (dichiarò egli) *la mia volontà*, *che abbia per ragione di linea la rappresentazione* ultra fratrem, & filios; *e così si abbia da osservare in perpetuo*, & in infinitum *fin a tanto vi sarà la linea di esso D. Niccolò : quale linea s' intenda delli mascoli discendenti da mascoli*, *ut supra* (1). *Mancando D. Nic-*

(1) *Fol.* 22. *lit.* C.

colò, seu suoi figli mascoli, o li suoi eredi mascoli: in tal caso succeda D. Domenico suo figlio, ut supra.

E qualora mancasse quella linea discendente del suo figlio secondogenito in figura di primogenito, istituì erede D. Marianna sua figlia, con espressa condizione però, che dovessero i suoi figli nascituri, e il suo sposo pigliare il casato Cortese, ed alzare le armi della famiglia, e ciò per gli discendenti maschi della linea mascolina, escludendo le femmine *con le stesse proibizioni, e fedecommessi, ut supra.*

Ed in caso mancasse quella linea, nominò per suo erede universale, e particolare D. Teresa sua figlia *con tutte le leggi, proibizioni, e fedecommessi, ut supra.* Ed in suo difetto i figli, sian maschi, o sian femmine, nascituri legittimi, e naturali, *con espressa condizione, che debbano i figli in primo luogo ponersi il casato Cortese ec.* in infinitum, & in perpetuum; Ed estinguendosi quella linea dove entrerà il fedecommesso, succeda l'altra, e così successivamente, ma *li beni non si possano godere, e possedere, se non da un solo, che sarà sempre il primogenito, o che terrà luogo di primogenito.*

Ed in caso si estinguesse la linea mascolina di D. Niccolò, e quel-

e quella di D. *Domenico*, & in tertio *i maschi discendenti da D. Marianna*, & in quarto *i figli*, *e le figlie di D. Teresa della linea mascolina in primo luogo, come della femminina* in secundo gradatim in perpetuum, & in futurum, *restino detti beni all' ultimo superstite liberi*, *e sciolti da detto fedecommesso*, *e vi succeda* prout de jure.

Volle, *ordinò*, *e comandò*, *che tutto il suo avere così feudale*, *come burgensatico*, *oro*, *argento*, *denaro*, *mobili*, *e semoventi*, *crediti*, *censi*, *jussi*, *e ragioni* quomodocumque, & qualitercumque *restino sempre* sub onere fideicommissi in perpetuum, & infinitum, *per essere questa la sua propria ultima volontà* (1).

Discese quindi a fondare un moltiplico, e però dichiarò avergli il zio D. Gioseppe Cortese lasciato ducati 36. m. di un credito, ch' egli avea, roborato di regio assenso sopra Verzino, con libertà, e facoltà di testarlo *etiam ad extraneos* [la qual facoltà non è vero, che avesse avuta]: dichiarò avere inoltre duc. 12. m. com' erede di D. Maddalena Landi sua madre. E considerando, che lo

(1) *Fol.* 23. *lit. D.*

lo ſplendore delle famiglie ſi mantiene *col comodo, ed avere*, ordinò a D. Niccolò ſuo erede, *o a chi terrà luogo di primogenito di depoſitare ogni anno in banco duc. 700. rendita effettiva de' capitali materni; ed altresì annui duc. 400. porzione de' frutti de' duc. 36. m., e farſi cumulo di eſſi, finchè il figlio primogenito di D. Niccolò perverrà all' età di anni* 20. Volle, che in fine del primo quinquennio, computandolo dal dì della ſua morte, ſi doveſse il denaro accumulato applicare in compre di annue rendite, le quali rendite poi ſi doveſsero anche impiegare. E che la ſorte principale, e le ſuddette compre reſtaſsero ſempre *ſub onere fideicommiſſi in perpetuum, & in infinitum*.

Volle ancora, che il denaro depoſitato nel Noviziato de' Tereſiani Scalzi di Chiaja di queſta Dominante in ſomma di ducati 24. m., ſe non foſse prima della ſua morte altramente eſitato, e ſpeſo, ſi doveſse fra ſei meſi dopo la ſua morte impiegare ſopra effetti eſtranei, e non della ſua caſa, e a non minor ragione, che del 5. per 100. Ed importando eſsa entrata annui duc. 1200. nè coſtituì anche il Monte, o ſia Cumolo, come di ſopra: *che unite le ſomme dell' entrate*

ſan-

fanno ducati 2300. *per lo fine, come di sopra.* *E trovandosi prima della sua morte applicata in compre, si debbano le rendite accumulare col medesimo rito, come di sopra, restando i capitali* sub vinculo fideicommissi.

Lasciò a D.Anna sua sorella ducati 6. m., la metà degli effetti materni, ed annui ducati 100. sua vita durante. Istituì erede suo particolare D. Domenico altro suo figlio in ducati 220. annui sua vita durante, oltre l' annualità lasciatagli da D.Gioseppe Cortese con alcuni altri legati fattigli.

Istituì le sue figlie D.Marianna, e D. Teresa eredi particolari in duc. 1000. per ciascuna, oltre a duc.6. m. lasciati ad ognuna da D.Gioseppe. Ma succedendo il caso, che per mancanza di D. Niccolò, e suoi figli, e di D.Domenico, e suoi figli maschi, succedesse D.Marianna, volle che si dessero a D. Teresa duc. 20. m. in porzione.

Considerò, che potevansi estinguere tutte le linee così mascoline, come femminine, ed allora, come disse sopra, volle, che dovesse succedere chi *de jure*. Previdde finalmente il seguente caso, e così dispose.

Or in caso di devoluzione nel feudale (che Iddio non permet-

metta) e nel burgensatico , oro , argento , suppelletti-li , censi , annue entrate , rendite , jussi , e ragioni , istituisco erede da adesso per allora pro æquali parte *la Cappella sita , e posta in S.Domenico di Verzino , e la mia Cappella sita in questa Città nel Convento de' Carmelitani Scalzi di Chiaja* (1).

Con espressa condizione, che tutte le due Cappelle chiamate in caso di devoluzione *siano obbligate ad alzar lapide ec. celebrar Messe in perpetuo : recitare una Salve ogni giorno ec. ed ogni diece anni far seguire un maritaggio per ciascuna di ducati 60.*

D. Lionardo Cortese non fece mai fin quì menzione di suo padre nel testamento (2) . Il nomina la prima volta a cagion d' un legato fatto a' poveri (3) . La seconda volta per alcuni scrupoli che avea , che ne incaricò la coscienza di esso Lionardo di fargli discutere (4) : e la terza volta finalmente in occasio-

(1) *Fol.* 27. *lit. F.*

(2) *Fol.* 29. *lit. G.*

(3) *Fol.* 30. *lit. G.*

(4) *Fol.* 30. *a t. l. H.*

casione di aver lasciato alcuni legati, che avea soddisfatti, e stava soddisfacendo, notandogli in calce della copia del testamento, che conservava.

Ordinò anche la vendita di libre 300. di argento, da doversi impiegare il prezzo in compre estranee per unirsi al cumolo.

Lasciò esecutore testamentario il Priore de' Carmelitani Scalzi *pro tempore*, e non potendo questi, ordinò, che fosse il Governadore della S. Casa degl' Incurabili di questa Città di Napoli *pro tempore*. Non potendo quest' altro essere, che dovesse il S.C. eleggere persona di autorità, perchè con effetto si eseguisse la sua disposizione.

Ringrazio finalmente il nostro Redentore Gesù de' beneficj, e grazie concessemi, e fra l' altro di avermi fatto perfezionare il presente testamento, quale voglio che abbia tutta la esecuzione dal principio sino all' ultima sillaba (1).

Fu aperto questo testamento a' 10. di Novembre dell'anno 1734. Ma D. Niccolò il ribelle non volle accettarlo, e però

(1) *Fol.* 34. *lit. I.*

e però a' 12. di Febbrajo dell'anno 1735. ricorse nella G. C. della Vicaria, e chiese spedirsi a suo favore il preambolo *ab intestato*, e l'ottenne [1]; ed indi a' 26. dello stesso mese ebbe il decreto dell'intestazione a suo beneficio di alcuni capitali ereditarj.

A' 5. di Marzo poi del medesimo anno ricorse nuovamente nella G. C., e con sua istanza espose avere ritrovato per molte diligenze fatte, esser morto il Duca Lionardo suo padre con testamento chiuso, e dopo la sua morte aperto, che presentò, in cui *apparisce di avere istituito esso comparente erede universale, e particolare, come figlio primogenito* super omnibus ejus bonis &c. *burgensatici, e feudali, sottoponendoli a strettissimo fedecommesso, istituendovi un majorato prima nella linea mascbile del comparente, ed in mancanza di essa, chiama quella di D. Domenico figlio, e fratello suo respettivamente, ed in mancanza di quella le linee di D. Marianna, e D. Teresa anche figlie: E similmente gravandolo* usque ad valorem feudorum *per l'erezione di un moltiplico per farsene alcune opere nel detto*

(1) *Fol.* 1. & 4. *act. praeamb.*

detto testamento ingionte : E perchè detto testamento è nullo , e 'l majorato istituito è ipso jure *nullo , perchè trattandosi di feudi antichi , non potea farsi detto majorato , dove dopo le linee maschili del comparente , e di D. Domenico suo fratello , dovea essere di nuovo inclusa la linea femminile di esso comparente come più prossimiore ,* & in linea discendenti , *e non questa preterita , chiamare , ed invitare le linee di D.Marianna , e D.Teresa remoziori , ed in linea transversale , tantopiù che manca l' assenso regio : nè può supplire l' assenso della legge , mentre non disposto* ad mentem *della* Pramm. 23. de feudis , *ed il gravame ingionto nemmeno si può sostenere , perchè sebbene sia ricevuta in Regno la massima , che il feudatario possi gravare il successore* usque ad integrum valorem feudi ; *ciò però s' intende del successore in linea trasversale , e non in linea discendente ; o per escludere la femmina prossimiore , ed includere il mascolo remoziore : casi non applicabili nella successione feudale presente .*

Intendendo il comparente adire l'eredità suddetta senza pregiudizio però delle sue ragioni , ed azioni , e per lo solo fine di legittimare la sua persona , e senza niente pre-

D 2 *giu-*

giudicare la sua linea discendente femminile, alla quale per la presente istanza non s' intenda fatto pregiudizio, e le rimangano sempre illese le sue ragioni per la successione feudale secondo le leggi della investitura per dire di nullità del presente testamento: così dice e fa istanza [1].

Queste furono le opposizioni, che fece il ribelle per la nullità del testamento, e majorato fatto da Lionardo suo padre, e queste sono quelle che fra l'altre incontra D. Gioseppe Cortese fatte dal proprio suo padre: le quali furono riputate sì evidentemente giuste, e legali dalla G. C. della Vicaria, che all'averle semplicemente udite, interpose il decreto del preambolo *ex testamento* con la seguente diversità di clausole, cioè *cum oneribus tam in feudalibus, quam in burgensaticis; verum in burgensaticis cum dispositionibus, vinculis, conditionibus, prohibitionibus, substitutionibus, & fideicommissis in dicto testamento contentis, & servata in omnibus forma ipsius:* il qual fatto fedelmente rappresentò D. Emmanuele Ciavari nella prima sua istan-

(1) *Fol. 6. act. praeamb.*

istanza (1). Fatto sommamente ponderabile per escludere D. Gioseppe dalle istanze fatte a suo nome nella Suprema Giunta.

E' certo ancora per fatto, che detti testamenti sono stati riconosciuti per veri, e che non costa che il ribelle D.Niccolò avesse fatto inventario.

Parimente è certo, che lo stesso D. Niccolò fece acquisto sopra il patrimonio del fu Duca di Carsizzi D.Scipione Moccia fra capitale, e terze di duc. 17160. 50. come dalla fede che ne ha fatto lo Scrivano del S. C. Pietro Basile (2). Fece acquisto ancora del feudo di S. Mauriello; ed in tempo della controvenzione al mandato, che tenea, sotto pena di duc.10. m. di non partire, possedea semoventi di moltissime specie, che furono sequestrati, ed indi *servatis servandis* venduti per la somma di ducati 3596.

Si è ultimamente presentata nel mese di Ottobre dell' anno 1755. dal Fisco una fede del registro delle fedi di vita de' Regj Pensionarj, che della Badia

(1) *Fol.* 27. *in fin. lit. I*

(2) *Fol.* 187.

dia di S. Lorenzo nel Casale di S. Maria della Città di Capoa ne ha alternativamente S. M., e la famiglia Gaetana la presentazione.

Adunque pretende D. Gioseppe Cortese di avere l' immissione di tutti gli effetti burgensatici non men, che feudali del fu Lionardo suo Avo, e del fu Niccolò bisavolo suo: e pretende altresì, che dal fisco se gli restituiscano que' frutti, che dal dì del sequestro sono' da quegli effetti pervenuti, dicendo non essere egli erede del ribelle suo padre, ma esser chiamato *ex propria persona* ne' majorati fatti da' suddetti Lionardo, e Niccolò suoi maggiori. E per sostenere queste sue dimande, francamente dice, che la voluta confiscazione de' beni per l' esecrabil delitto di ribellione non comprenda que' beni, che soggetti a fedecommesso possedeva il ribelle.

Il Fisco all' incontro ragiona, che il suddetto D. Gioseppe, il quale in questo giudizio tien luogo di attore, essendo figlio di un ribelle, reo di Maestà contra lo Stato, e contra il Principe, è affatto incapace di succedere non meno ne' beni feudali, che ne' burgensatici parimente, dovendosi egli riputare come

me non ci fosse mai nel Mondo venuto : e quindi, che dee essere il Fisco, che fa parte di reo, da sì fatta pretensione rimanere assoluto.

A far chiaro dunque di quanta ragione il Fisco abbondi, prima si dirà, che la disposizione della *l. quisquis C. ad l. Juliam Majestatis* è quella, che solo attender si dee nella presente causa, la qual legge tanto manco, che sia stata rivocata circa le pene imposte a' figli de' Faziosi, come si pretende, che anzi è stata ella approvata, e messa in uso da' successori Imperadori, e specialmente da' Monarchi delle due Sicilie, e in particolare da que' di questo regno in tutti i casi avvenuti negli ultimi due passati secoli, in guisa che si è sempre da' nostri magistrati eseguita, e finalmente, che gli stessi Sommi Pontefici l'hanno approvata, e fatto osservare. Ed indi, che i majorati, e fedecommessi fatti in ambedue i testamenti di Niccolò, e di Lionardo Cortese, l'uno avolo, e l'altro bisavolo di D. Gioseppe, sono intieramente nulli come fatti contra le consuetudini feudali, e le grazie fatte in varj tempi da' Sovrani alla Città, e Baronaggio del Regno. Ragionando in oltre, che,

ancor

ancor che si volessero per breve tempo riputar validi, e legittimi, che nè pure potrebbono in alcuna maniera giovare al suddetto D. Giofeppe figlio del ribelle, ed a' suoi discendenti.

C A P. I.

Che la l. quisquis C. ad l. Juliam Majestatis *non sia stata mai rivocata, ma approvata, ed eseguita da' Principi, e da' magistrati, ed anche da' Sommi Pontefici.*

PEr dimostrare l'evidente giustizia, che assiste al Fisco, basterebbe soltanto ricordare le seguenti parole della famosissima legge *quisquis* (1) *: filii verò ejus, quibus vitam Imperatoria specialitèr lenitate concedimus: paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuantur; a* materna, vel Avita, *omnium*

(1) *C. ad l. Jul. Majest.* §. *filii. Par. Ventim.*

omnium etiam proximorum, *hereditate*, *ac successione habeantur alieni*, *testamentis extraneorum nihil capiant*: *sint perpetuo egentes*, *& pauperes*, *infamia eos paterna semper comitetur*, *ad nullos unquam honores*, *nulla prorsus sacramenta perveniant*. *Sint postremo tales*, *ut his perpetua egestate sordentibus*, *sit & mors solatium*, *& vita supplicium*. Ora in questa legge si tratta, *tantum de improprio seu fictitio* ρλαςηκῶ *Majestatis*, *seu perduellionis crimine* [1], come il dimostrano queste parole: *Ipse quidem*, *utpotè Majestatis reus gladio feriatur*, *bonis ejus omnibus Fisco nostro addictis*: *idest ad exemplum Majestatis reorum*, *aut quasi Majestatis reus esset*. Uno dunque è il soggetto suo, che si è — *De Nece in personas quasdam Principi junctissimas*, *proximasque*, *tum in republica administranda*, *tum dignitate*, *per factionem cogitata* (2); quindi, per aver luogo la disposizione di essa, basta la fazione concertata a privar di vita certe persone, in essa disignate.

E Ma

---

[1] *Gothofr. lib. 9. Cod. Theodos. tit. 14. cap. 3. §. sed & quod quartum*.

(2) *Idem loc. cit.*

Ma fu dichiarato ribelle Niccolò Cortese, non già come reo di fazione, o società occulta tramata per torre la vita ad alcuna delle persone discritte nella legge, ma per delitto proprio di Maestà *in primo capite*, che si commette allora quando taluno *animo hostili adversus remp. vel Principem animatus est l. ult. D. ad l. J. Majest.* [1]. Delitto, che se esser potesse più detestabile, ed empio di quel ch' e' in se stesso, lo addiverrebbe certamente in lui, che trovavasi con doppio giuramento ligato ad esser fedele al Nostro Sovrano, di Vassallo cioè, e di feudatario. Allora *adversus rempubl.* si commette delitto sì abominevole, *cum quis statum publicum evertere, pacem, quietem, securitatem publicam, sivè in totum, sive pro parte turbare, publicae pacis, & securitatis, domi pignora, vires, subsidia tollere, labefactare, externorum vires in rempub. proritare, reve aliqua adjuvare nititur*. Se questa legge i figli de' rei d' improprio, e fittizio delitto di Maestà condanna ad essere *perpetuò egentes, & pauperes . . . sint tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit &* mors

[1] *Idem cap.5. eodem lib. §. tres igitur.*

mors solatium, *& vita supplicium*, come dirassi poi, chè il figlio d'un vero ribelle possa mai giustamente pretendere, questa legge essendovi, tutti gli effetti, e feudali, ed allodiali, che possedea suo Padre? e soffrirassi, che gli pretenda anche dimandando restituzione di tutt' i frutti riscossi dal Fisco sin dal dì del sequestro?

Antè leves ergo pascentur in æthere cervi,

che secondata venga questa pretensione con sentenza della Regia Giunta di Stato.

Ed in vero se vi ha reo di delitto di Maestà *in primo capite*, egli Niccolò Cortese effettivamente il fu, sì per l'intelligenza ch' ebbe co' nimici dello Stato, che per la preparazione delle armi, per l'assoldamento di gente in favor de' nimici, e per gli stimoli, ed incitamenti, che lor fece di venire nel Regno. Comprovossi sì empio delitto, quando sfacciatamente, e con furiosa demenzia, fuggendo dalle nostre riviere, si portò prima in Roma, e poi a Vienna di Austria, luogo nimico in quel tempo, ove ricevette cariche, ufficj, e soldi in guiderdone del suo insano abominevol reato.

Ora i Principi non hanno in alcuna legge mai minacciate, e stabilite speciali pene a sì esecrabil de-

E 2 lit-

litto convenienti, poichè non vi è alcuna sorta di pena a punirlo sufficiente. *Certè nulla duobus constitutionum Codicibus lex dari potest, nullaque alibi, quod sciam occurrit, qua huic crimini Principes pœnas speciatim indixerint, utpotè quæ vel ex arbitrio ipsorummet Principum pendeant, vel quas exprimi nil necesse sit: certè nullo satis pænæ genere parricidale, ac nefandissimum crimen istud lui posse, omnia jura divina, humanaque clamant* [1]. E noi sentiremo senza nausea, e senza orrore, che il figlio di un ribelle scellerato chiegga gli effetti, e 'l retaggio de' maggiori, e gli pretenda in termini di giustizia? Potrà mai, senza sforzar la legge scritta, senza restrigner la disposizione arbitraria de' Sovrani, senza declinar da' giustissimi rigori, e castighi di una perpetua infame mendicità, menar felici i giorni, un figlio di ribelle, con vergogna, e rossore del fedel Vassallaggio, e godere in tutto il corso di sua vita aggiatamente tranquille le staggioni, senza sentir ribrezzo, non che pena de' neri falli, dell' indegne mancanze, e de' tradimenti

---

[1] *Idem d. cap.3. infine.*

menti commessi? certamente che nò. Nè troverassi retto Giudice, che il consenta. Dal che sembra veramente questa domanda indegna di essere semplicemente ascoltata, non che riputata ragionevole, e giusta, e tale, che un dotto zelante Giudice, con suo decreto l'autorizzi, e l'approvi.

Se s' imprendesse ad illustrar questa legge, ben si potrebbe largamente fare, e con molta erudizione altresì, poichè Giacomo Gotifredo vi compose una bene intesa, e dotta dissertazione istorica, che poi, variandone l' introduzione, trascrisse nel comento, che fece su la stessa legge (1), il qual comento e' divise in 14. capitoli. Travagliò egli ad investigare l'origine, o sia l'occasione, e le cagioni storiche di questa nobilissima costituzione, cosa che non si era per lo addietro da alcuno altro pienamente ricercata. *Et post hæc tamen omnia, atque in tanta scriptorum, atque authorum sivè nube, sivè varietate desiderari mihi hanc ad diem semper aliquid visum. Quod incompertum hactenus, non modò tot, tamque variis*

(1) *Ad C. Th. l. 3. ad l. Corn. de sicar.*

riis quæstionibus , & controversiis locum fecit , verùm gravissimis erroribus ansam præbuit : Origo , inquam , seu occasio , causæque historicæ nobilissimæ istius constitutionis. De quo vix unus , aut alter cogitaverunt : iique ipsi , qui cogitarunt , tam neglectim , & per transennam in id incumbuerunt , ut velut rem nihili tractare se credi vellent : Nemo certè hactenus repertus est, qui verum in hanc partem prævideris [1].

Si ripeteranno da noi non pertanto alcune poche cose. La legge *quisquis* fù pubblicata in Angira Città della Galazia l'anno 397. in occasione delle fazioni insorte sotto Arcadio , le quali furono di tanto peso , che fu necessità occorrervi con sì lunga , e grave costituzione per difesa di coloro , la vita de qua' si cercava perdere da' Faziosi . Come nacquero queste fazioni sentianlo dal riferito Autore [2]. *Ergò tum Arcadius Rufino primum , mox Eutropio sese totum præbuisset , turbata miris modis tum respublica fuit . Non tantùm tyrannide palam ab his ipsis affectata , verùm* [*qui*

---

[1] *Gothofr. in d. l.3. cap.1. §. Et post hæc.*

[2] *Eod. cap.11. §. ergo.*

[*qui ad tyrannidem promovendam gradus erant*] *hinc in sinus suos quicquid opum possent converso, justisque possessoribus adempto, sed & calumniatoribus, delatoribusque passim excitis, ut contestantur tot scriptores, Claudianus, Eunapius, Zosimus, Suidas, alii. Indè potioribus quibusque submotis, pessimo vicissim cuique, barbarisque, dignitatibus per fœdam nundinationem collatis, consistorianis, Senatoriis, Palatinis, Provincialibus.*

Ricordianci ancora, come abbiam notato, che fu dettata la legge contra i Faziosi, *non qui rempublicam eversam cupiunt, vel Principem in potestatem suam redigere, deque solio deturbare; quia Principem ipsum arripere, vel rempublicam directò petere, sivè intutum, sivè arduum censent, in ea prius capita ire, quibus Principes, vel respublicæ ceù columellis, & munimentis insistunt, quibusque ceù rerum administris carere non posunt: sic deindè rempublicam ipsam, vel Principem appetituri. Quod vel maxime historia Anglica clamat, ubi Principes per officiariorum Regni latus sæpè petitos memorant historici. Et verò id in specie quoque hujus constitutionis, præsupponunt post Bartolum, Andream de Isernia, alios, Cravetta, Rolandus a Valle, Menochius.*

[c] *Ve-*

Verùm rectius illi censent, qui hanc legem accipiunt de iis, qui privato tantùm odio factionem in necem cujusquam eorum, qui in dignitatibus positi erant, inibant: Idque sequentis argumentis &c. [1].

Or siccome ha sortito la *l. quisquis* interpetri, e spositori dotti, prudenti, e giusti, così parimente pervenne alle mani di rigidi, e severi censori, che l'hanno accusata di novità, sebbene ingiustamente, riguardandosi, che vi fu la l. Giulia, che riputò reo di Maestà colui, *cujus opera, & dolo malo consilium initum erit, quo quis magistratus P. R., quive Imperium, potestatemve habet, occidatur* [2]. Cujacio [3] scrisse, oltre di ciò, che appresso si dirà: *Singulare hoc est præterea, ut filii masculi nocentium, non tantum excludantur hereditate Patris, cujus morte damnati bona Fiscus occupat: sed etiam hereditate Matris, & Avi, & omnium propinquorum ex testamento, vel ab intestato; & hereditate etiam extraneorum fortè eis delata ex testamento, ut sint*

---

(1) *Eod. cap.12. §. secunda quæstio est.*

[2] *L. 1. §. 1. ff. ad l. Jul. Majest.*

[3] *Lib.9. Cod. tit.8. ad l. J.M.*

sint perpetuò infames, & intestabiles, miseri, & egeni non habentes jus capiendæ alienæ hereditatis, quod non primum est introductum l. quisquis h. t. *Imò nil ferè in* d. l. quisquis *proditum est, quod non olim obtinuerit. Ergo lex* quisquis *non facit novum jus, sed restituit quod olim obtinuit, & convenit etiam cum ea* l. ult. de bon. proscript.

La censura maggiore la fan coloro, che la condannano quale acerba, iniqua, sanguinaria, ed ingiuriosa, *& contra naturalem æquitatem juris divini, & humani*. Stabiliscono essi le specie della iniquità, e le distinguono in undici capi, fra' quali nel terzo dicono, *quod in filios innoxios [irrationabili, ut volunt, odio] perpetua egestas, & incapacitas successionis, non tantum paternæ, sed etiam Matris, & Aviæ, & proximorum, etiam extraneorum, atque infamia, eaque indelebilis hoc casu prorogetur, sic ut eis mors solatio, vita supplicio sit*; e nel quarto, *quod deprecatoribus, & prò his hiscere ausis, infamia inuratur*.

Ma il riferito Gotifredo [1], scrisse: *Nolo per singula*

 hæc

---

[1] *Loc. cit. cap.* 14. §. *major criminatio*.

hæc nunc ire, exemplisque ea firmare, quod fecere jam alii industriè, vel etiàm ea recoquere, quæ hanc ad rem politici curiosè observant: In summam dicam, hanc reipublicæ administrante rationem esse, ut non omnia in ea ad communem, & ordinarium modum, & rationem revocari semper debeant, possintve. Nempe reipublicæ necessitas, crescentibus præsertim malis, passimque inolescentibus, nonnulla sæpè, quæ alioquin sæva, deque iniquo aliquid trahere videri possent, extorquent, & fortioribus remediis agi suadent: nam ut cæteroquin omnia ad summæ rei utilitatem in republica spectare oportet, ita utilitas hæc ταῖς Χρήσεσι ἀκιλουεῖν *suadet, atque adeò extraordinaria, asperaque sæpè jura introducit*; aggiugnendo, che fra le cagioni, ed i fonti, donde scaturiscono anche le leggi, non inconsideratamente si è posta la necessità:

Ad res agendas his tribus compellimur,
Necessitate, lege, consuetudine.

Quindi, che fosse stato da necessità sospinto Arcadio a fare questa nuova costituzione per esasperare le pene contra tali Faziosi nella forma già detta, Gotifredo [1] riflette, e dice ancora, che non tanto Arcadio, quan-

[1] *Loc. cit. §. & quidem.*

quanto Eutropio istesso ne fosse stato l' Autore, *ut suam videlicet suorumque potentiam firmaret, salutemque in tuto locaret, denique revera, ut flagitiosi Judices elaberentur. Nam cum is hac tempestate* πᾶσαν τῆς βασιλείας οἰκονομίαν *haberet, atque Arcadii animum haud aliter, atque pecudem quò vellet, etiam verteret . . . . huc Arcadii animum inclinavit, ut tam graves pœnas indiceret, hancque tuitionis formulam promulgaret. . . Hæc animi mei* [siegue a scrivere] *conjectura est, neque uno argumento.* Ma basta fin quì.

Non pertanto non sarà quì fuor di proposito notare alcuna cosa, che giustifichi la determinazione, che la pena si communica, e passa a coloro, che sono innocenti. Scrive Grozio (1): *Sic parentum bonis confiscatis, sentiunt incommodum liberi, sed propriè ea pœna non est, quia bona illa, illorum futura non erant, nisi a parentibus ad ultimum spiritum essent conservata.* E poco dopo: *Si cum ex delicto majoris partis* (egli scrive) . . . . *Universitas in culpa est . . . . sentiunt damnum & puri innocentes.*

(1) *De J. b. & p. l. 2. c. 21. §. 10. n. 2.*

Ed a questo proposito ricordianci ancora, che colle nostre Prammatiche (1) si sottopongono alla pena dello sfratto i parenti de' Forasciti, che non danno que' fra pochi giorni in man della Corte. Si vede dunque assai chiaramente il perchè tal volta non sien contenti i Legislatori di far soggiacere a meritati castighi i soli rei, ma trapassano ancora a punire gl' innocenti, che han con quelli congiunzione di sangue, o di società, sia civile, o altra privata. Si muovono, anzi da dura necessità sospinti sono a far ciò, per rimuovere, e frastornare i scellerati da' delitti, che turbano la pubblica tranquillità, e la quiete de' Popoli, veggendo, che le pene più rigide, e più aspre nè gli atterriscono, nè gli spaventano. Sono perciò sforzati ad uscire da tutte le regole, il pubblico benefizio de' Vassalli strappandogli, in certo modo, ordini più rigidi, e pene più gravi, anche contro alle persone lor congionte, e più care: *& nonnulla sæpè, quæ alioquin sæva, deque iniquo aliquid trahere videri possent, extorquent, & fortioribus reme-*

(1) 10. §. 3. *de exul.*

remediis agi suadent. Salus Populi suprema lex esto. I capi delle fazioni, de' tumulti, e de' congiurati non minacciano già, nè dannificano un particolare, ma muovon guerra alla pace della repubblica. Quanti innocenti offendono, danneggiano, feriscono, uccidono? A fermar dunque il corso de' pubblici mali, e delle pubbliche miserie, giusta cosa è, non già contraria alla ragion naturale, nè alla natural ragion delle genti, provvedervi co' remedj straordinarj, aspri, ed acerbi. Un uomo scellerato può raffrenarsi di fare un gran male, quando facendolo, sa di certo dover soggiacere a pene gravissime: perciò un savio Legislatore, per impedirlo, dee allargare, e raddoppiar le pene, e se bisogna, communicarle ancora alle persone al reo più care; acciocchè ancor che questi trascurasse il proprio patimento, si astenga da farlo almeno per non far danno a' suoi. E qua' saranno tra' suoi i più cari, se i figli non sono? Or se allargandosi le pene fino a' figli innocenti, pure scellerati si trovano, che pieni d' insania risolutamente cota' delitti commettano; chi potrà più porre in controversia, se sia alla natural ragion delle genti più consentaneo, il non punire i figli innocenti

di

di Ribaldi così furiosi, lasciando loro liberamente secondare i loro perfidi, ed empj talenti; o per impedire, per quanto si possa, tradimenti sì abominevoli, cercar destramente ligargli, imponendo pene acerbe, aspre, e gravi a' loro figliuoli innocenti? Se alcuno vi fosse, che pur si fermasse per breve tempo sopra sì fragil dubbio, si avrebbe ben dritto dirsi a costui:

Poco vedete, e parvi veder molto.

Poichè se si consiglia la pubblica utilità, anzi la necessità stessa, certamente l'una, e l'altra, esclamando, richieggon così savie provvidenze. La ragion naturale ne insegna, che si arrestano i Padri dal commetter sceleraggini, e gravi misfatti, qualora da' delitti loro danno, e grave danno a' figli avvenir possa. Deriva ciò da quel naturale dolcissimo amore, che i genitori sentono de' figli. Nè gli uomini solamente presi sono da sì fatto amore, che le più selvaggie fiere ben anche; onde dell' Orsa cantò l'Ariosto:

Com' Orsa, che l' alpestre cacciatore
Nella pietrosa tana assalito abbia,
Sta sopra i figli con incerto core,

E fre-

E freme in suono di pietà, e di rabbia:
Ira l'invita, e natural furore
A spiegar l'unghie, ad insanguinar le labbia:
Amor l'intenerisce, e la ritira
A riguardare a' figli in mezzo all'ira.

Adunque ne' misfatti de' Padri scellerati, che sono atti a turbare la pubblica tranquillità, e a pervertire lo stato, il gastigo, che si minaccia sì grave a' figli, pare davvero non essere effetto di debole ragione, ed inferma, come sarebbe ne' delitti privati.

Cicerone (1), scrivendo a Bruto, disse: *Nec verò me fugit, quam sit acerbum parentum scelera filiorum pœnis lui, sed hoc præclarè legibus comparatum est, ut charitas liberorum amiciores parentes reipublicæ redderet*. E soggiunse, ciò ch' è notabilissimo: *Itaque Lepidus crudelis in liberos, non is qui Lepidum hostem judicat*. Ed altrove [2] a Bruto medesimo: *Dixi igitur sententias in Antonium: Dixi in Lepidum severas, neque tam ulciscendi caussa, quam ut & in præsens*

(1) *Epist.* 12.
(2) *Epist.* 15.

sens sceleratos Cives timore ab impugnanda Patria deterrerem: & in posterum documentum statuerem, ne quis talem amentiam vellet imitari; quamquam hæc quidem sententia non magis mea fuit, quam omnium. In qua videtur illud esse crudele, quod ad liberos, qui nihil meruerunt, pæna pervenit: sed id & antiquum est & omnium Civitatum: siquidem etiam Themistoclis liberi eguerunt.

Piacque non pertanto ad Antonio de' Mattei (1) brigarsi di far comparire, esser ripugnante alla natural ragione il punirsi il figlio per gli delitti del Padre, e disse, che non si puote difendere tal pena con alcuna specie di legge, rispondendo, in breve sì, ma pienamente, a ciò, che si oppone in contrario; cioè alle parole della stessa *l. quisquis: metuenda sunt in eis Paterni, idest hereditarii criminis exempla*; dicendo esser questa inferma ragione, e più possente al contrario quella, che traendosi dalla diffinizion della pena, ne suggerisce la natura; e finalmente ne averte, che la legge divina, *liberos ob delicta parentum vetat puniri*. Aggiugne esser co-

sì

[1] *In lib.*48. *ff. c.* 3. *de læsa Majest. num.*19.

sì chiara la ragion naturale, che fu anche da Pagani conosciuta. Narra la legge di Platone, e la sentenza di Curzio. Indi si fa l' opposizione del notato passo di Cicerone a Bruto: *Commune hoc omnium Civitatum, quo liberorum charitas amiciores reipublicæ parentes reddat*; e soggiugne, che ciò vien confirmato coll' esempio di Acabo, che uccise Naboto, a' cui figli i Giudici non perdonarono, e finalmente si fa carico non doversi stimar dura questa costituzione, se si ponga a confronto delle leggi de' Persj, e de' Macedoni, *quibus ob noxam unius, omni propinquitati pereundum erat*. Risponde poi partitamente a ciascuna di queste opposizioni, e dice: che non tutto quel che piace alle genti sia dritto delle genti, ma quel solo, che la ragion naturale tra le genti ha costituito: che quel che operò Acabo, il fece, *reclamante lege divina*, poichè il pio Re Amazias, avendo fatto morire l' uccisore del Padre, perdonò a' figli *non speciali lenitate, sed propter legem divinam, quæ vetat liberos ob delicta parentum perire*: e che non debbono muoverci le leggi de' Persj, e de' Macedoni, se l'Autore, cioè Ammiano Marcellino, che le

 ricor-

ricorda, le abomina, e le maledice. Si fa carico ancora di esser consentanea questa parte di costituzione alla legge divina, citando il Can. *Vergentis de Heretic.* ma dice che la legge di Dio colà ricordata, s'intenda *de æternis dumtaxat pœnis*. Agli altri esempj presi dalla Sagra Scrittura risponde, che i figli allora sono stati puniti per gli peccati de' Padri, quando abbian seguito le loro inique orme; e se talora si puniscano con pene temporali, il fa Dio *non tamen id propter parentum, sed ipsorum peccata facit, seù actu commissa, seù ingenita, & innata*, la qual cosa fare non è permesso a' Giudici del secolo.

Ma vede ciascuno che ta' risposte del de' Mattei son ricercate, e studiate, e più apparenti, che vere. Si è scritto, che da' Romani colla *l. Giulia*, e dagl' Imperadori Onorio, ed Arcadio colla *l. quisquis*, e colla *l. penult. de bon. proscript.* furono estese le pene sopra i figli innocenti. Si vedrà ancora da quì a poco, che sono state queste leggi approvate ne' Regni di amendue le Sicilie dall' Imperador Federico II. da' Regi Carlo I., e II. di Angiò, dalla Regina Giovanna, dal Rè Martino, e dall' Imperador Carlo

lò IV. nella sua bulla d' oro nell' anno 1356., e da più Pontefici nel secolo XIII. Si è veduto, che non altrimenti fecero i Persiani, e i Macedoni: e, che tali sono altresì gli esempj anche della Sagra Scrittura. Come si potrà dunque dire, che questa pena ripugna alla ragion naturale, e delle genti? Ma se mai vi fosse altra ragione, che si volesse parimente chiamar ragion delle genti, chi sarà il Giudice, che deffinir dovrebbe, se l' una, o l' altra, la vera ragion naturale, e delle genti si fosse?

Ma dirassi di più intorno agli esempj della Sagra Scrittura, e di quel di Acabo, *qui non ipse tantum periit propter Anathema, sed liberi quoque ejus eodem supplicio affecti sunt* (1). *Et turbulenti homines Chore, Dathan, atque Abiram propter seditionem in Castris motam, cum totis familiis terræ voragine hausti sunt* (2). Soggiunse il riferito de' Mattei: *Facilis est responsio: nempè deletæ sunt totæ familiæ, seù peculiari jussu Dei, seù quod liberi quoque paterni criminis conscii*, *atque*

G 2

[1] *Jos.7. vers.15.*
[2] *Num.16. vers.33.*

atque participes essent : così mostrando egli sempre più, e facendo vedere andar in ricerca di risposte per non averne, mentre ricorre ad indovinare, se fosse accaduto ciò che avvenne, o per ispecial comando di Dio, o perchè i figli eran cosoj, e partecipi del delitto paterno. Potrà ben giustamente dirsi, che questa sua risposta sia facile a darsi, ma non già in alcun modo dirsi, nè certa, nè vera.

Di vantaggio e' riflette, che la ragione espressa dall' Imperadore Arcadio di punire i figli nella *l. quisquis*, essendo, perchè *metuenda sunt* (son le parole) *in eis paterni, idest hereditarii criminis exempla : sit infirma profectò ratio, quæ ab incerto eventu, atque exitu rerum desumitur*. Incerto, egli è vero, si è, se i figli commetteranno anch' essi il delitto, che il Padre commise, ma non è questa incertezza grandissima, poichè spesso avviene, che i figli seguitano i vestigi paterni.

Fortes creantur fortibus, & bonis :
Est in juvencis, est in equis patrum
Virtus : nec imbellem feroces
Progenerant Aquilæ Columbam,

Doctri-

Doctrina, sed vim promovet insitam,
Rectique cultus pectora roborant.

Dove al contrario:

Utcumque defecere mores
Dedecorant benè nata culpæ.

E l'Ariosto, spiegando questi concetti di Orazio in sua satira (1), colla felicità del suo incomparabile ingegno scrisse:

Se in cavalli, se in buoi, se in bestie tali
Guardiam le razze, che faremo in questi,
Che son fallaci più, che altri animali?
Di vacca nascer cerva non vedesti,
Nè mai colomba di aquila, nè figlia
Di madre infame di costumi onesti,
Oltrechè il ramo al ceppo si assomiglia:
Il domestico esempio, che le aggira
Del capo, sempre ogni bontà scompiglia.

L'esempio certamente ha forza maggiore della ragione, poichè questa ci dimostra quel che dee farsi, ma quello, ciò che dee, ed ancora ciò che può farsi.

Non

(1) *Sat.* 5.

Non è adunque *tam infirma profecto ratio*. Siasi non però come si voglia, e prevalga, se mai sarà saldo, il senso del de' Mattei, non potrà negarsi, che avendosi una legge espressa, che così dispone, la pena a' figli sarà sempre dovuta, quantunque acerba, e dura ella si fosse. E si dee quì dir con Ulpiano (1) *quod quidem per quam durum est, sed lex ita scripta est*.

Ed Ubero (2) scrisse, ammonendo gl' interpreti, e gli giudici: *præterea inter incapaces personas jure civili habentur etiam liberi perduellium, quem rigorem utpote rationi, æquitatique contrarium, multi volunt obsoletum esse, vel abrogandum &c. verum sola ratio, & æquitas, interpetri, vel Judici non potest auctoritatem præstare, leges claras, & certas habendi prò abrogatis, ut sæpius observatum est*.

E finalmente alle lodi, che si danno a' costumi odierni delle cristiane genti, *quæ ab rigore isto recesserunt*, come ne fanno testimonianza, degl' Italiani Angelo (1), Al-

(1) *L. prospexit. ff. qui, & a quib. man. lib.*

(2) *Institution. jur. fris. tom. 2. cap. 14. de hered. instit. n. 54.*

(1), Alciato (2), Claro [3], e Farinacio [4]; degli Spagnuoli Cevallo (5): de' Francesi Boerio (6), Rebuffo (7): degli Ollandesi Gudellino (8): e de' Tedeschi Scheindevino (9), tutti citati dal de' Mattei (10), sia piena, ed unica risposta, che l'esempio di riputato Scrittore, che prima smarrisce il dritto sentiere, nuoce a tutti gli altri, che senza esame, e senza riflessione il sieguono:

Siccome nuoce al gregge semplicetto
La guida sua, quand' ella esce di strada,
Che tutto errando poi, conviene, che vada.

E che

---

(1) *In l, fallaciter n. 4. C. de abolit.*

[2] *Cons. 167. n. 7.*

[3] §. *Læsa Majest. n. 15.*

[4] *Quæst. 116. p. 3. n. 144.*

[5] *Pract. quæst. cap. 153. n. 38.*

[6] *Tract. de sedit. quæst. 6. n. 11., & 23.*

[7] *In proœm. ad constit. Regni, Glos. 5. n. 106.*

[8] *Lib. 5. de jure novis. cap. 16.*

[9] *In §. pubblica, instit. de publ. judic.*

[10] *D. n. 11.*

E che sono anzi di biasimo, che di lode degni que' costumi delle odierne cristiane genti, i qua' ripugnano alle chiare, ed espresse disposizioni de' Principi Cattolici Romani, e specialmente de' Sommi Pontefici, e che hanno avuto la loro osservanza ne' casi occorsi.

§. I.

Che la l. quisquis *sia stata sempre osservata, e da altre leggi approvata, e non mai per la l.* sancimus *rivocata.*

NOn potendosi oscurare la chiarezza della *l. quisquis*, l'Avvocato dell' Attore è ricorso a dire quel, che parecchi hanno scritto, cioè, che quella fosse stata rivocata con la *l. sancimus* [1] promulgata dallo stesso Imperadore Arcadio. Ma questo non v' ha così.

An-

---

(2) *L. 22. C. de pæn.*

Antonio de' Mattei stesso, che ragionò della legge *quisquis* del modo che si è veduto, conviene benissimo, che non è non però (1) stata corretta questa parte della costituzione dalla *l. sancimus*, due anni dopo dagli stessi Imperadori promulgata, come credettero Budeo, Deciano, Menochio, ed altri, scrivendo egli: *Mihi verò rectius videtur, quod Duarenus scripsit, nihil derogari præsenti constitutioni per dictam l.* sancimus, *quæ non de liberis loquitur, sed propinquis, adfinibus, familiaribus, in quos, & ipsos a tyrannis sævitum fuerat*. Costoro, è disse, furono sottratti dagli Imperadori alla crudeltà. Aggiunse: *Quod correctiones legum non conjecturis, sed verbis claris, vel ratione manifesta, & necessaria probandæ sunt*. Anzi quale incostanza non avrebbono gli Imperadori stessi dimostrata, rivocando subito quella *constitutionem vix dum latam*. Finalmente appare non averla voluto derogare, dice egli, dalla *l. penult. C. Theod. de bon. proscript.*, la quale fu promulgata, secondo il calcolo di Antonio Conzio, nell'anno 421., che vale a

 dire

(1) *Loc. cit. num.* 11.

dire 22. anni dopo la *l. sancimus*, lasciando Onorio in questa *l. penult.* i beni de' condannati a' figli, *sed excepto Majestatis scelere, cujus atrocitas nihil relinquit heredibus: ex hoc loco non obscurè apparet, etiam post l.* sancimus, *liberos perduellium egestate punitos fuisse. Nihil igitur superest, quo duritiem hanc excusemus, meritoque laudandi mores hodierni Christianorum gentium, qui ab rigore isto recesserunt.*

Arnoldo Vinnio [1] scrisse: *Illud autem durum, & crudele videtur, ob paternum crimen, etiam liberi plectantur, perpetua nimirum egestate, & infamia. Sanè legi divinæ, & veræ justitiæ hoc repugnat, nec omninò temere est, quod D. Budæus existimat auctores dictæ l. quintæ Arcadium, & Honorium, pænitentia postea ductos, promulgasse sanctissimam illam constitutionem, quæ extat* in l. sancimus C. de *pænis*; e cita diversi Autori; e tutto che ciò scrivendo, avesse egli usata la debita circospezione, dicendo: *nec omninò temerè est*, pure il dottissimo Giureconsulto non lo scrisse,

(1) *Inst. lib. 4. t. 18. de publ. jud. § publica autem judicia num. 2.*

se, che incidentemente, senza avere esaminato il punto.

Giacomo Gotifredo nel comento della *l. sancimus* dopo avere scritto, che sotto nome di *propinqui*, *crimine perduellionis*, *seu quasi*, non s'includono i figli, e che *de his propinquis hæc lex non est exaudienda: neque hac lege ea parte lex 3. ad l. Corn. de Sicariis abrogata est; quod tamen credidit Guiglielmus Budæus: quod creditum, & aliis notantibus has leges quasi contrarias, quos Duarenus, Robertus, Contius, Decianus, alii rectè jam refutarunt*, quì narrando le costoro ragioni. Delle quali è la prima, che ne' propinqui, negli affini, ne' noti, e ne' famigliari non vi concorre quella ragione a punirgli, che concorre ne' figli. L'altra, che se parlasse questa legge de' figli, dovrebbe eccettuarne dalla regola il delitto di ribellione, come in parecchie leggi espressamente si eccettua. Indi aggiugne altre ragioni tolte dalla stessa legge, e scrive *et alias, & potiores ex hujus legis visceribus*, cioè, ed è la terza, dalla propria significazione de' propinqui, in tal denominazione non venendo propriamente i figli, *imò his illi opponuntur, ut docet vel. tit. Codicis, & c. Sed adgnati, veluti fratres;*

ac multò minus appellatione adfinitatis. Additur ad hæc quarta ratio vel omnium validissima, quam ex historia, & occasione hujus legis repeto, nempè lata fuit hæc lex de crimine Majestatis . . . . occasione Eutropii Eunuchi (che nella legge precedente 17. pubblicata nell' anno 399. si legge, ch'essendo stato spogliato di tutte le dignità, e di tutti gli onori, ch'ebbe, fu rilegato nell' Isola di Cipri) *cui utique liberi nulli fuere, at propinqui fuere, & in his soror fuit.* Oppresso Eutropio, gli adulatori, e delatori, soliti insorgere in ta' sventure, accusavano de' medesimi delitti i propinqui, gli amici, i famigliari, e i confidenti loro, i quali atterriti dalle pene espresse nella *l. quisquis*, *sese ad latibula conferrent, atque idem in se quisque metueret*, citando alcuni versi di Claudiano, i due ultimi de' quali sono:

Concidit exiguæ dementia vulnere chartæ,
Confecit sævum litera Martis opus.

Horum itaque securitati, si crimine vacarent, hoc Edicto Arcadius consultum ivit, e fu un' editto consimile a quel, che lo stesso Arcadio per lo stesso fine, e per una simile occasione pubblicò nell' anno 396., quattro anni

anni dopo ucciso Rufino, ed è la *l.15. de bonis proscript.* le cui ultime parole sono: *Tam longè enim unusquisque a metu, ac pœna abesse debet, quam alienus a crimine est*. Adunque non è vero affatto essersi la *l. quisquis* in quella parte, che impone la pena a' figli de' ribelli, derogata, o corretta colla *l. sancimus*. Ed è notabile non aver citata Gotifredo, in conferma di suo sentimento, la disposizione della *l.penult.23.C.Th. de bonis proscript.*, pubblicata nell'anno 421., osservata, e citata da Antonio de' Mattei, che ne recitò le parole: *Scelere Majestatis excepto, cujus atrocitas nihil relinquit heredibus*: forse per parergli evidentissimo il senso della *l. sancimus*, che affatto non comprende i figli de' ribelli.

E Cujacio (1), parlando delle costituzioni più antiche, che davano le robe a' figli de' condannati, dice, *imò & parentibus: Namque liberis, & parentibus usque ad tertium gradum servabantur omnia bona .... semper excepto crimine læsæ Majestatis, in quo tamen etiam veteres quædam constitutiones liberis servabant sextantem:*

(1) *Ad tit.49. C. de bon. proscript. in fin.*

tem.: hodiè nihil servatur l. quisquis, *&c.* Non solamente adunque non è corretta la *l. quisquis* nella riferita parte, che riguarda le pene dovute a' figli del Fazioso, ma i figli, in vigor di tal legge, oggi il giorno nulla aver possano, nè conseguire, al sentir di Cujacio. Ma perchè si vegga apertamente che non solo non sia stata rivocata, ma approvata ben anche, e specialmente da' Sommi Romani Pontefici, sappiasi, ch' ella la *l. quisquis* fu pubblicata, siccome si è detto, in Oriente nella Città di Angira. Quarant' anni dopo fu poi da Teodosio il giovine messa nel suo Codice. A capo quasi di un secolo, e propriamente nell' anno 534. fu posta nel Codice di Giustiniano, ed indi ne' Basilici, e nella Sinopsi, o inventario de' Basilici circa l'anno 1073., e finalmente da Costantino Armenopulo nel suo Enchiridio.

Nell' Occidente per molti secoli venne trascurata, e posta in oblio gran parte del corpo delle leggi di Giustiniano, anzi quasi che celate, e dell' intutto ascose le pandette rimasero per le notissime cagioni. Ma poichè que' libri rividero la luce, ella ebbe trascrittori, imitatori, e interpreti, e fu a molti altri casi anche distesa, ed adat-

tata.

tata: Graziano Monaco Bolognese circa l'anno 1150. pose nel suo Decreto questa Costituzione [1] favellando del delitto di Simonia; indi ne recita alcuni pochi versi [2], ove ragiona del punirsi da volontà della scelleragine. Eccola dunque approvata, ed a questo altro delitto distesa. Innocenzio III. nel principio del secolo XIII. in sua decretale [3] l'approvò ancora con queste parole: *cum enim secundum legitimas sanctiones reis læsæ Majestatis punitis capite, bona confiscentur eorum: filiis suis vita solummodo ex misericordia conservata &c.* E poco dopo: *Nec hujusmodi severitatis censuram orthodoxorum exheredatio filiorum, quasi cujusdam miserationis prætextu, debet ullatenus impedire: cum in multis casibus [etiam secundum divinum judicium] filii pro patribus temporaliter puniantur. Et juxta canonicas sanctiones, quandoque feratur ultio non solum in auctores scelerum, sed etiam in pro-*

geniem

[1] *P. 2. c. 6. q. 1. can. 22.*

[2] *P. 2. cap. 33. q. 3. de pœn. dist. 1. cap. 9.*

[3] *Cap. Vergentis de hæret.*

geniem damnatorum. E la Glosa [1] scrive: *statur enim hodie huic decretali in odium criminis, sicut in crimine læsæ Majestatis, ubi filii puniuntur quoad bona, ut hic dicit*. E nel versiculo *Canonicas* cita il Canone *cum multæ 3. super incontinentia* (2), *ut non tantum ferretur ultio in auctores scelerum, verum & in progeniem damnatorum*. Lo stesso Innoc. III. altrove [3] stabilì, che se i Padroni, gli Avvocati, i Feudatarj, i Vicedomini, o altri Beneficiati di alcune Chiese, *Rectorem, vel Clericum alium ipsius Ecclesiæ, per se, vel per alios occidere, vel mutilare ausu nefando præsumpserint*, perdano il juspadronato, l'avvocazia, il fendo, il vicedominato, e 'l beneficio; e soggiunse: *& ne minus vindictæ, quam excessus memoria prorogetur, non solum de præmissis nihil perveniat ad heredes, sed etiam usque ad quartam generationem posteritates talium in clericorum Collegium nullatenus admittantur*. E doppo Onorio

[1] *Verb. exhæredatio*.

(2) *Dec. part. 2. c. 15. qu. 8.*

[3] *Cap. in quibusdam de pæn.*

norio III., Bonifacio VIII. [1] nel fine dello stesso secolo XIII. stabilì contra chi avesse ostilmente inseguito, percosso, o preso un Cardinale, o fusse stato socio del facitore, o mandante, o avesse ratificato il fatto, o dato consiglio, e favore, o poi l' avesse ricettato, e difeso, sapendolo, *sicut reus criminis læsæ Majestatis* fosse perpetuamente infame, bandito, ed intestabile. E poco dopo: *Quidquid etiam in bonis invenitur ipsius, Fisci, vel Reipublicæ dominio applicetur, ut ex illis nil transmittat ad posteros, sed potius cum ipso quodammodo damnentur & sua*, e priva i figli, e i nipoti (2) *per rectam lineam descendentes* del beneficio, che avessero, *spe promotionis omninò sublata*. E poi (3) stabilì; *quia dignum est, ut nefandi ratione flagitii, ultionis severitas amplius extendatur, & propter enormitatem culparum, plagarum modus exuberet, nec pœnis solitis, contentetur: statuimus, ut ad collaterales, fratres videlicet, nepotes, & pronepotes*

I ta-

[1] *Cap. felicis recordationis de pæn. in 6.*

[2] *Loc. cit. §. quod si quis.*

(3) *§. cæterum.*

tialium possit extendere pœnas in hujusmodi nostra constitutione contentas, circumspectio Romani Pontificis, prout circumstantiæ rationabiles suadebunt. Ed è ben degna da leggersi tutta intera cotesta Decretale.

§. II.

Che le leggi del Regno hanno approvata, e confermata la suddetta l. quisquis.

L'Imperador Federigo II., che nacque nel finir del secolo duodecimo, e morì in Fiorentino nell'anno 1250., in sua costituzione (1) ordinò: *Patres pro filiis, & è contra*, (*PRÆTER QUAM IN CRIMINE LÆSÆ MAJESTATIS*). . . . . *dispendium minime patiantur*. Andrea d'Isernia avvertì nel seguen-

(1) *Patres pro filiis lib.* 1. *tit.* 58.

guente modo (1): *Hoc referas ad filium, qui punitur ex proditione Patris C. ad l. J. M. l.quisquis.*

Nella costituzione *ob filiorum culpas* (2) stabilì: *Patrem superstitem ex delicto filii in nullo prorsus affligi, vel puniri debere*. Nel fine della quale si legge: *Omnibus, quæ super criminibus læsæ Majestatis veteres juris Authores TAM CONTRA IPSOS REOS, QUAM SUCCESSORES EORUM SPECIALITER INDUXERUNT, IN SUO ROBORE DURATURIS.*

Nella costituzione *Humanitate* (3), comandò non doversi *carcerare* chi potesse dare mallevadori, e soggiunse: *Ab hujus autem nostræ Sanctionis humanitate præcludimus accusatos, vel delatos crimine Majestatis CONTRA PERSONAM NOSTRAM, SEU NOSTRORUM COLLATERALIUM SATAGENTES*. Andrea d' Isernia sopra la stessa costituzione (4), ha scritto: *Sed in casibus exceptis est aliud, sicut est*

(1) *V. in crimine læsæ Majest.*

(2) *Lib.* 11. *t.* 9.

(3) *Lib.* 2. *t.* 10.

(4) §. *Idem dicit glossa.*

crimen Majestatis in personam Principis, vel Collateralium . . . . . pro quo est l. quisquis C. ad L. J. M.

Nella costituzione *Inconsutilem* (1), contro i Patareni, *à quibus abest Sancta credulitas Trinitatis æternæ*, volle, che si praticassero le stesse pene, ch' erano state ordinate contro i rei di lesa Maestà: *imo crimine læsæ Majestatis nostræ debet ab omnibus horribilius judicari, quod in divinæ Majestatis injuriam dignoscitur attentatum, QUAMQUAM JUDICII POTESTATE ALTER ALTERUM NON EXCEDAT, NAM SICUT PERDUELLIONIS CRIMEN PERSONAS ADIMIT, ET BONA; ET DAMNAT POST OBITUM ETIAM MEMORIAM DEFUNCTORUM: sic &c.* la Glosa (2) cita le seguenti leggi, *ut C. ad l. Jul. Maj. l. quisquis, & l. pen. & ult. ff. ad l. J. M.*, ed altre concordanti.

La costituzione sequente (3) punisce *Pateranorum receptatores*. E con quali pene? *publicatis bonis omnibus, rele-*

(1) *Lib.* 1. *t.* 1.

(2) *V. perduellionis crimen.*

(3) *Loc. cit. const.* 2.

relegandos in perpetuum esse censemus. Andrea d'Isernia avvertisce (1): *Idcirco Rex Carolus I. fecit constitutionem, ut etiam esset pœna confiscationis bonorum, sicut est hic in receptante hæreticos*. E finalmente comandò lo stesso Imperadore in altra costituzione (2): *perpetua damnamus infamia diffidamus, atque bannimus, PRÆCIPIENTES, UT BONA TALIUM CONFISCENTUR, NEC AD EOS ULTERIUS REVERTANTUR: ITA QUOD FILII AD SUCCESSIONES EORUM PERVENIRE NON POSSINT, CUM LONGE GRAVIUS SIT ÆTERNAM, QUAM TEMPORALEM OFFENDERE MAJESTATEM*. Finisce la costituzione, ed incomincia l'approvazione di Papa Onorio (3): *Has leges pro utilitate omnium christianorum editas laudamus, approbamus, & confirmamus tamquam in æternum valituras*.

Ora,

(1) *V. Pateranorum*.

(2) *Unica de stat. & consuet. &c. post consuet. feud. p. 453. §. Gagaros*.

(3) *Loc. cit.*

Ora, come si è veduto, essendo il soggetto della *l. quisquis: de nece in personas quasdam Principi junctissimas, proximasque*, poichè la costituzione di Federico II. *Humanitate*, esclude del dar malleveria gli accusati *crimine Majestatis contra personam nostram, seu nostrorum Collateralium saragentes*, vien chiaramente a risultarne, che questo Principe abbia approvata la disposizione della *l. quisquis*, contenendo questa meno che quella non contiene.

Inoltre dee notarsi, che l'Imperador Federigo II. non solo approvò la *l. quisquis*, ma altre leggi, parimente de' digesti, e del Codice precedentemente a quella ordinate: conciossiacosachè nelle suddette leggi si vuol, che si condanni la memoria de' trapassati rei di sì escorabile dilitto, la qual condanna gli stessi Imperadori Onorio, ed Arcadio estesero contra gli Eretici (1), dicendo: *In mortem quoque inquisitio tendatur. Nam si in criminibus Majestatis licet memoriam accusare defuncti: non immerito, & hic debet subire judicium*. E 'l suddetto Imperadore nella costituzio-

(1) *L. 4. C. de hær. & Mon.*

tuzione *Inconsutilem*, dichiarò: *Nam sicut perduellionis crimen personas adimit damnatorum & bona, & damnat post obitum etiam memoriam defunctorum.*

La legge delle pandette dice (1): *Is qui in reatu decedit, integri status decedit . . . nisi quis forte Majestatis reus fuit. Nam hoc crimen nisi* a successoribus *purgetur, hereditas Fisco vindicatur*. E s'intende non già di ciascun reo di Maestà, *sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus Rempublicam, vel Principem animatus*. Di quelle del Codice una così favella (2): *& post mortem hoc crimen moveri incipit, & memoria defuncti damnatur, & res ejus heredibus auferuntur*. L'altra [3] *etiam post rei mortem, id crimen instaurari solere, posteaquam D. Marcus Drunciani utpote Senatoris, qui Cassiani furoris socius fuerat, bona post mortem Fisco vendicari jussit: & nostro tempore multis heredibus ablata sunt*. E finalmente (4): *Post D. Marci consititu-*

(1) *L.* 11. *ff. ad l. J. M.*

(2) *L.* 6. *C. eod. tit.*

(3) *L.* 7. *C. eod. tit.*

(4) *L.* 8. *C. eod. tit.*

stitutionem hoc jure uti cœpimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen incboari possit, ut convicto mortuo memoria ejus damnetur, & ejus bona successori ejus eripiantur; nam ex quo sceleratissimum quis consilium cœpit, exinde quodammodo sua mente punitus est.

Se così è, quelle parole della costituzione *Ob filiorum culpas*, che dicono: *omnibus, quæ super criminibus læsæ Majestatis, veteres juris Authores, tam contra ipsos reos, quam successores eorum specialiter induxerunt in suo robore durituris*, non dimostrano a chiare note aver l' autor suo Federigo II. approvate, e confermate le leggi del Codice, e delle Pandette che questo delitto riguardano? e specialmente la *l. quisquis*, dove le pene imposte a' figli, sopra tutte le altre del corpo Giustinianeo, con precisione furon prescritte, ed ordinate? Ma se per volontà di contendere dicesse alcuno: *Erano stabilite le simili pene dalle leggi Longobarde*, e perciò, che di queste Federigo parlasse, intender si volesse. Si compiaccia costui sua mercè additarne una sola delle Longobarde, che sarà vincitore. Tre sole leggi in quel corpo s'incontrano, che al caso, di cui si tratta più si avvicinano, la *l. si*

quis

quis contumax (1), con la qual fu disposto: *Si quis contumax adeo, aut superbus extiterit, ut dimisso exercitu absque jussu, & licentia Regis domum revertatur, & quod nos tendisca lingua dicimus* Erilim fecerit, *ut ipse sit reus Majestatis, vitæ periculum incurrat, & res ejus Fisco nostro socientur.*

L' altra (2), con cui fu ordinato: *Si quis sine voluntate Regis . . . . . . contra Judicem suum seditionem levaverit . . . . aut alteri homines de altera civitate contra aliam civitatem, aut alium Judicem, ut supra, sine Regis jussione seditionem fecerint . . Tunc is, qui in capite fuerit, animæ suæ incurrat periculum, & omnes res suæ ad palatium deveniant. Reliqui vero homines, qui cum illo, in malo consentientes fuerint, unusquisque componat in palatio quidrigild suum.*

E la terza finalmente (3) dice. *De conspirationibus considerandum est, ut quicumque facere præsumpserit, &*

K *per*

(1) *Lib.* 1. *tit.* 14. *de exercit. & his qui in host. l.* 15.

(2) *L.* 1. *t.* 18. *de sedit. cont. Judic. civit. lev.*

(3) *Lib.* 1. *tit.* 17. *de aggress. in vic. fact. e de collect. l.* 11.

per Sacramentum quamcumque conspirationem confirmaverit, triplici ratione judicet . . . . Auctores facti interficiantur . . . Adjutores vero eorum singuli, alter ab altero flagellentur, & capillos suos vicissim, & nares sibi invicem praecidant . . . . . Ora in queste leggi non si parla della infamia de' figli, nè della incapacità loro di succedere a chicchessia; anzi nè pure sono questi in esse leggi nominati. Ma dirà forse alcuno, perchè tanto minuto, e sì laborioso esame su questo punto? Eccolo.

Si era promosso il dubbio, che le leggi comuni a que' tempi dell'Imperador Federigo II. non eran le leggi Romane, ma le Longobarde sì bene, e perciò queste, e non quelle avesse Federigo approvate con la riferita costituzione *ob filiorum culpas*.

Questo dubbio or si rimuove da quanto fin quì si è narrato: ma perchè intieramente si dilegui, convien trascrivere le seguenti parole della costituzione dello stesso Federigo (1), *praesenti lege sancimus,*

(1) *Const. puritatem lib. 1. t. 63. de praest. Sacr. Bajul. & Camerar.*

mus, *ut omnes Camerarii*, *&* *Bajuli* . . . *tactis corporaliter Sacrosanctis Evangeliis*, *in publico corporalia subeant Sacramenta*, *quod pure*, *&* *sine fraude*: *non amore*, *non odio*, *non prece*, *non precio*, *nec timore*, *omnibus conquerentibus absque personarum exceptione*, *prompto zelo justitiam ministrare curabunt secundum constitutiones nostras*, *ET IN DEFECTU EARUM*, *SECUNDUM CONSUETUDINES APPROBATAS*: *AC DEMUM SECUNDUM JURA COMMUNIA*, *LONGOBARDA VIDELICET*, *ET ROMANA*, *PROUT QUALITAS LITIGANTIUM EXEGERIT*, *JUDICABUNT*. Potrà ora restar più esitazione alcuna, che a tempi di Federigo II. usavansi le leggi Longobarde, e le Romane altresì?

Queste ultime parole: *qualitas litigantium*, non han bisogno di spiega per gli dotti, ma per gli altri bisogna pur troppo, poichè potrebbe intendersi della diversa qualità delle persone, cioè l' esser nobile, o plebejo, ricco, o povero, clerico, o laico, soldato, o pagano, e così degli altri. E non pertanto quì vuolsi sentire degli abitatori dell' Italia, e degli stranieri, poichè in que' tempi era permesso

a ciascuno di vivere secondo le leggi della sua nazione, come chi ha voglia saperne appieno, può leggerlo in Muratore, ornamento, e splendore delle lettere Italiane [1].

Finalmente si aggiunga, che le pandette, delle quali non si ebbe per molto tempo notizia, si fecero vulgari nella Italia prima dell' anno 1150. (mentre il Codice ebbe sorte migliore), cioè quando fu pubblicato il decreto da Graziano Monaco Bolognese ; in cui molte leggi di quelle sono trascritte in diversi canoni fino al novero di 56., le quali difficilmente Graziano potea aver vedute nelle pandette, che ritrovarono i Pisani nel sacheggiamento di Amalfi, che seguì nell' anno 1135.; e perciò deesi a buona ragione creder più facilmente, ch' egli osservate l' avesse in altre vulgari pandette, essendo verisimile, ch' egli intraprendesse quella laboriosissima fatica prima dell' anno 1135., poichè nell'anno 1150. la pubblicò, che in sì poco tempo non poteva quella condursi a fine. Dunque

(1) *Diss.* 22. *dell' antich. Ital. fac.* 216. *e* 230. *ediz. Napol.*

que più d' un secolo prima della morte di Federigo II. Imperadore, erano per le mani degl' Italiani le leggi civili de' Romani.

Basterà, ed anche sarà soverchio questo, che si è accennato fin quì, giacchè su tale argomento, fra gli altri dotti Scrittori, vi ha il Signor Marchese D. Bernardo Tanucci, che questa Dominante ha il vantaggio di ammirare, e venerare da Segretario di Stato, di Giustizia, di Grazia, della Casa Reale, e degli Affari stranieri, *perpetuum decus Pisani Ordinis*. Egli in una breve, ma piena, dotta, ed eruditissima lettera scritta agli Accademici Toscani, e stampata in Lucca l'anno 1728., diligentemente, ed accuratamente considerò, e saggiamente scrisse quanto stimò opportuno allora per confutare alcune proposizioni dette nella Pistola scritta da Guidon Grande Abbate di S. Michele in Burgo, e professore di Mattamatica, indiritta a Giosеppe Averano. Chi vuol dunque sapere quel che di più adatto, e di più preciso, e proprio, e col più culto stile può dirsi su di ciò, legga la lettera suddetta, che rimarrà soddisfatto, e pienamente istrutto.

Il Rè Carlo I. di Angiò nell' anno 1266. pubblicò il ca-

pito-

pitolo *Nuper apud Tranum*, col quale ordinò, che i beni de' ribelli manifesti si pubblicassero anche senza interporsi prima la sentenza. Di più ordinò, che si fosse proceduto contra a' ribelli manifesti, ancorchè fossero assenti, e non citati *ad loca rebellium*. Contra a' ricettatori impose la pena di morte naturale, e quel che giova riflettersi quanto al punto de' figli loro, si è, che coloro, che accogliessero *liberos eorum*, si riservò punire a suo arbitrio gravissimamente. Lo stesso Rè pubblicò contra de' rebelli più altri capitoli noverati nella glosa da Niccolò di Napoli, e Sebastiano Napoletano (1). Approvò dunque egli, anzi augumentò le pene di quella legge, perciocchè ebbe, e riputò i figli qua' rei di enorme delitto, che altrimenti come punito giustamente avrebbe con gravi pene i ricettatori de' medesimi? In forza di qual legge sarebbero rei i figli loro, se non sarà per la legge *quisquis?*

Il Rè Carlo II. di Angiò circa l'anno 1274., diè licenza di maritarsi a' figli de' banditi, e de' forgiudicati *ex* *con-*

---

(1) *Ad d. cap. nuper apud Tranum.*

contumacia cujuslibet criminis: exceptis (soggiunse egli nel suo capitolo *humanitatem*) *hæresis*, *&* *Majestatis criminibus*. E nell' altro capitolo *bona proditorum*, dispose, che il dominio delle robe de' felloni passasse *ipso facto* alla Regia Corte, sebbene non avesse di quelle preso il possesso: *declaramus ut ipso facto ex perpatratione tanti facinoris dominium rerum proditorum ipsorum in nostram Curiam transferatur, quod ipso jure horrendi criminis flagitiosus amisit*: e così ordinò, e dichiarò per torre di mezzo la controversia, che in que' tempi vi era, fra' giurisperiti. Permise bensì a' possessori di far sua difesa, opponendo l' eccezioni legittime contra il Fisco, ma il vietò espressamente a' figli, ed a' discendenti de' ribelli: *Ipsi verò proditores nostri, filii eorum, & descendentes ex eis nulla temporis præscriptione juventur* . . . . Questo altro Principe privò i figli, e i discendenti de' ribelli del beneficio della prescrizione, qualunque mai stata fosse. Dunque gli levò il dritto di aver la roba del ribelle lor Padre per questo mezzo legittimo? dunque gli riputò degni di castigo, e di pena? Ecco, che le leggi del Regno ancora prescrivono altri rigorose, e severe pene contro

tro i figli de' ribelli. Vi farà, o vi è ftato Principe; che non gli avrà, o non gli abbia avuti in odio, e in abbominio? Riferifce Filippo Marefca (1) *Sufpecti fane carbones funt, etiam flamma extincta, juxta illud:*

Demens qui natos, occifo Patre, relinquit.

Nè fi tralafci di ricordare, che Gian Camillo de Curte (2) riflettè fu di ciò. *Et fi vita naturali non privantur, non eft quod eis in hoc mifereatur, fed, ut dicit textus, quod fint perpetuo egentes, ita ut illis fit mors folatium, & vita fupplicium.* Scriffe lo fteffo Autore (3). *Illud tamen memoriæ tenendum eft, quod licet hujufmodi crimen fpatio viginti annorum præfcribatur, hodiè tamen in Regno noftro quando ageretur contra delinquentem, & ejus filios, nulla temporis præfcriptio opponi poffit, juxta determinationem factam per Carol. II. in d. capitulo bona proditorum.*

La

(1) *De leg. pub. jud. glof.7. num.19.*

(2) *Cap.5. refol. feud. pag.65. n.60.*

(3) *Loc. cit. n.57.*

La Regina Giovanna I. a' 15. di Ottobre dell' anno 1353. pubblicò perpetua legge contra colui, che ammazzasse un Consigliere Regio, dichiarandolo reo di Maestà, o che l'uccidesse per privare il Rè di tal Consigliere, o per vendicare alcuna sua privata ingiuria; e publicò questa legge in occasione di essere stato ucciso il dì 11. di detto mese, il celebre dottissimo Andrea d' Isernia Consigliere *a latere* del Rè Carlo II., ed indi della stessa Regina Giovanna, da un Barone Tedesco, perchè aveva dato sentenza contro di essolui in una causa feudale. La Regina fece in seguito di tal sua legge gittare a terra la casa, donde uscirono il Barone, e gli assassini. Racconta questo fatto, dopo Afflitto, Lionardo Liparulo nella vita di Andrea d' Isernia, prefissa alle opere sue, testificando di aver egli veduto, e letto quel perpetuo editto, che altro non conteneva, se non che la conferma della disposizione della l. *quisquis*. Questo perpetuo editto della Regina Giovanna I. illumina le carte de' passati Regnanti Carlo I., e II. di Angiò per coloro, che chiara non avessero la vista. Appunto la *l. quisquis* fu fatta contro chi macchinasse di uccider *personas quasdam Principi junctissimas*,

L pro-

proximasque. E l'editto prescrive appunto, che fosse reo di Maestà chi uccidesse un Consigliere del Re, o per fine di privare il Re di quel Consigliere, o per vendicare una privata ingiuria.

Il Rè Martino nell'anno 1395. stabilì per legge in Cicilia (1), che fossero esclusi dalla successione de'beni feudali, e burgensatici *omnes agnati, & cognati utriusque sexus*. E altrove [2] prescrisse, *quod deinceps omnes præfati Majestatis nostri rebelles, & etiam restituti, uxores ipsorum, filii cujuscumque sexus, heredes & successores, ascendentes, ATQUE COLLATERALES IPSORUM, successionem, & bona rebellium ipsorum quomodolibet pretendentes (quos ab hereditate perfidiæ degenerare non credimus) .... dummodo fuerint in posse, & tenuta dictorum rebellium perduellionis tempore .... atque Fisco nostro confiscati, bona eadem nullatenus audeant avocare, sed sint penitus a limine judiciorum exclusi*, escludendo dal giudicio anche i collaterali, che non furono esclusi da Carlo II. d'Angiò [3]. E troppo chiaro dunque, ed evidente, che i Sovrani di ambedue le Sicilie hanno con

(1) *Capit.*48. (2) *Capit.*53.

(3) *In d. capit. bona proditorum.*

con queste leggi, la *l. quisquis* approvata, confermata, anzi con nuovi rigori hanno accresciute le pene, che in essa si prescrivevano a' figli de' ribelli, e non mai, che fosse quella andata in dimenticanza, o fosse, come vanissimamente si è opposto, stata abolita, e rivocata.

§. III.

Che i Principi han sempre in Regno col fatto eseguita la disposizione della l. quisquis.

IL Re Ladislao tolse a Galtieri de Ponte, *qui a fide deviavit, omnia bona tam feudalia, quam burgensatica*. La Regina Giovanna II.a *6.* di Settembre dell'anno 1425. avendo in considerazione i servigj resi da' maggiori di esso Galtieri, e la persona di Niccolò figlio del ribelle *in aliquo non culpabilis, qui a prædicto Galterio patre degenerante, in omnibus huc usque se fidelem præbuit, & nulla sua culpa præcedente, reatus patris pœnam satis reportavit ob destitutionem terrarum, & feudorum a prædicto ejus patre possessorum; ac bono-*

 rum

rum omnium ubicumque exiſtentium: ob quod in tantam devenit egeſtatem, ut Civitate cum uxore, & tota familia coactus fuit diſcedere, & ſe conferre in Terram Majoris, a qua prædictus Nicolaus, ejuſque prædeceſſores originem trahunt. . . . Attentis etiam ſervitiis, & precibus nobilis mulieris Lauræ Mormilis noſtræ cariſſimæ Alumnæ uxoris ipſius Nicolai, quam nos . . . cum prædicto Nicolao eduximus collocandam, antequam a fide deviaret prædictus Galterius . . .

Ipſum Nicolaum, tenore præſentis privilegii, reſtituimus ad omnes honores, dignitates, & prærogativas, quos, & quas patris delictum abſtulit, ita quod tam ipſe, quam omnes ejus deſcendentes . . . potiri debeant, & poſſint honoribus omnibus, & dignitatibus . . . Nullo ex paterna rebellione præjudicio ipſi generato.

Nec non ad majoris gratiæ cumulum reſtituimus eidem .... omnia bona ſiſtentia in prædicta Terra Majoris, & Coſtæ Amalfiæ, quæ fuerunt prædicti ejus Patris, & propter illius ribellionem ad nos, & noſtram Regiam Cameram legitimè devoluta.

Nec non juſpatronatus S. Chriſtinæ, Sancti Angeli, & omnia alia jurapatronatus ubicumque exiſtentia, dum-

modo

modo aliis non reperiantur concessa . . . Del quale privilegio si è esibita negli atti la copia legale. Ecco dichiarato con sovrana disposizione del Re Ladislao la incapacità di Niccolò de Ponte figlio del ribelle Galtieri, di succedere così ne' beni feudali, che *bonorum omnium ubicumque existentium*; ed anche di avere, onòri, dignità, e prerogative, *quos, & quas patris delictum abstulit*.

Di Ferdinando il vecchio ha scritto Camillo Porzio [1]: *Onorato Gaetano Conte di Fondi fu uomo di singolar prudenza, e più per fede chiaro. Egli in tutta la guerra presente non risparmiando nè la roba, nè la grave età, aveva fedelmente servito i Padroni, non ostante, che il Principe di Bisignano gli fosse genero, e tutti gli altri ribelli di parentado congiunti. L'opposito, come si è detto, aveva operato il figliuolo Conte di Morcone: nondimeno il Re lo dissimulava, disposto totalmente a volere, che il merito dell'uno il demerito dell'altro cancellasse: ma il padre incrudelito nel proprio sangue no'l sofferse, e persuaselo a carcerare il figliuolo,*

[1] *Congiura de' Baroni facc.* 192.

lo, e del commesso peccato inquirerlo con sì fatta severità, che poco appresso fe vituperosamente giustiziare un soldato del Castello, che intendea farlo fuggire, dicendo: se le offese da' servigj si potessero sgravare, niuno di que' colpevoli meritar castigo; perchè non solamente i lor padri, ma eglino stessi avere alcuna volta il Re giovato.

Arrossì Ferdinando della magnanimità del Conte, e risoluto in ogni modo di volerla superare, chiamò il primogenito di Morcone ancor fanciullo, e fegli sposare Madama Sancia naturale figliuola del Duca di Calabria, promessagli in dote la vita, e lo Stato del padre: a tanto l' emulazione della virtù forza gli animi quantunque depravati.

Ecco l' altro chiarissimo esempio del Re Ferdinando I., che per la fellonia del Conte di Morcone si avea incorporato lo Stato, non ostante di avere costui figli, i quali egli dichiarò incapaci di succedervi, mentre per grazia somma fece, che il primogenito del ribelle avesse in dote, e la vita, e lo Stato del padre.

E lo stesso Porzio (1) ha lasciato scritto: *Stimolato poi, Fer-*

(1) *Facc.* 203.

Ferdinando dal Duca di Calabria spense nel detto Castello in varj tempi, e con diverse generazioni di morti tutti i prigioni, le cui signorie i loro eredi per insino a Carlo VIII. Re di Francia, che con mirabil corso di vittoria il Regno conquistò, non conseguirono giammai: tuttochè Innocenzio punto dallo sprone della vergogna, e della pietà, per due suoi Ambasciadori agramente ne avesse instato.

Lo stesso Re Ferdinando adunque incorporò al Fisco le signorie di tutt' i prigioni, che fece morire di varie sorti di morte, ed ebbe i figli loro per incapaci a succedere. In fatti gli eredi de' defunti le ricuperarono alla venuta del Re di Francia Carlo VIII., il cui partito avevano seguito; che se venuto questi non fosse, privi per sempre ne sarebbero rimasti.

L' Autor della Storia Civile [1] ha registrato quel che seguì non molti anni dopo, e nel principio del secolo seguente decimosesto sul medesimo punto d' incorporazione di Stati, e Signorie, ed altri beni, a beneficio del Fisco contro i rebelli, in tempo del Prin-

[1] *Lib.31. cap.4. fac.31. Napoli*

Principe di Oranges. *Dappoichè il Principe ebbe confiscate tutte quelle Terre* (scrive egli) *a' loro antichi Baroni, le divise a' Capitani dell' Imperio. Si tenne per se Ascoli, la quale dappoi fu di Antonio di Leva. Melfi con la maggior parte dello Stato del Principe di Melfi fu dato ad Andrea Doria. Al Marchese del Vasto fu dato Montesarchio, ed Airola, Lettere, Gragnano, & Angri. A D. Ferrante Gonsaga Ariano. Ad Ascanio Colonna lo Stato del Duca d'Atri, confiscato per la ribellione del Conte di Conversano: ma gli Apruzzesi non volendo dare ubbidienza ad Ascanio, fu occasione che si vedesse la causa del vecchio Duca d' Atri, e ritrovatasi la sua persona fuori d' ogni sospetto di fellonia, gli fu restituito con darsi ad Ascanio l' equivalente sopra altre Terre. Le Terre dette Valle Siciliana, ch' erano possedute da Camillo Pardi Orpino, furono date a D. Ferrante di Alarcone, e dappoi anche il Contado di Rende del Duca di Somma. All' Ammiraglio Cardona, Somma. A D. Filippo di Lanoja Principe di Sulmona figliuolo del Vicerè D. Carlo, gli fu dato Venafro, già del Duca di Bojano Pandone. A Fabrizio Maramaldo, Ottajano. A Monsignor*

Be-

Bevrè Fiamengo , Quarata , ch' era stata del Marchese Lanzilao di Aquino . Al Segretario Gattinara , Castro . A Girolamo Colle , Monteaperto . A Girolamo Morone esequutore indefesso de' rigori del Viceré , in premio della sua severità , la Città di Bojano : Et ad altre persone altre Terre , che la memoria dell' uomo non si può ricordare . Alcuni di questi pretesi felloni ottennero (soggiugne), *che le lor cause si fossero vedute per giustizia , siccome ottenne Michele Coscia Barone di Procida , e questa trattatasi in Napoli a' 4. Maggio del seguente anno* 1529. *riportò sentenza conforme a quella del Marchese di Quarata , cioè , che perdesse la roba , ma non la vita ; onde Procida fu confiscata , e data al Marchese del Vasto .*

Per le quali cose vede assai chiaramente ciascuno , che, per Sovrane disposizioni de' Prencipi , furono confiscate tutte le robe feudali , e burgensàtiche de' ribelli , senza tenersi conto alcuno de' figli loro , che privi di tutti i beni di fortuna , condannati venivano a perpetua mendicità , e miseria . Queste Sovrane disposizioni altro non contengono , che la esecuzione , e l'osservanza della *l. quisquis* : di quella legge

 appun-

appunto, che ora si pretende inosservata in questo Regno: di quella, che, tenendosi presenti i suddetti esempj, non si potrebbe da persona negarsi, ch' eseguita stata fosse, se non che da coloro, cui di suo volere piacesse tener chiusa l' una, e l' altra luce per non veder nulla. Si ha non per tanto chiarezza anche maggiore su questo fatto, se pur quella, che hassi, fosse capace di augumento: perciochè non solamente i Regnanti l' hanno eseguita, dichiarando co' fatti la incapacità di succeder de' figli a' padri ribelli; ma i vassalli ben anche non han per idea mai posto in dubbio tale incapacità.

Questa fedelissima Città di Napoli nell'anno 1528. diede supplica all' Imperador Carlo V. di gloriosissima memoria (1) del tenor, che siegue:

Item attento, che in questa Città, e Regno sono alcuni, benchè non molti, li padri delli quali sono stati condannati, ovvero poi la loro morte è stata condannata la memoria di essi, perlochè si pretende, che detti figli siano inabili a succedere ne' beni (notisi) *di loro madre,*

(1) *Cap. del Regno to.1. cap.15. fac.163.*

dre, tanto feudali, come burgensatici. Che V. C. M. per sua innata Clemenzia, e bontà ave restituiti alcuni figli di ribelli agli onori (notisi altresì), *e dignità, & abilitati alla successione delle dote materne: che ancora faccia grazia a gli altri figli preditti, non avendo egli disservito a V.M. Cef., de abilitarli,* (notisi ancora) *ad onore, fama, e dignità, come erano avante la paterna ribellione; & ancora, che possano succedere alle doti, e robe materne,* (notisi similmente) *e feudale, & etiam a li antefati costituiti a loro madre, tanto in li beni burgensatici, quanto feudali. Placet Cæs. & Cath. M. in gratiam supplicantium habilitare omnes eorum filios, qui in ultima invasione fuerunt rebelles, dummodo idem filii non sint in eadem, vel alia rebellionis macula notati ad hoc tantum,* (e notisi finalmente) *ut possint liberè succedere in bonis burgensaticis, & maternis.*

Ecco adunque quel che fermamente credette questa fedelissima Città, e Regno riguardo le pene dovute a' ribelli, ed a' figli loro, ch' è quel, che pare, essersi ora posto in dubbio. Si fu fin dallora nella certa credenza, che il ribelle dovesse essere condannato, essendo vivo, ed essendo morto, che si dovesse condannare la me-

moria sua, e che i figli fossero incapaci di succedere a' beni loro, e restar dovessero privi di onore, di fama, e di dignità. Sembra solo, che si dubitò se i figli de' rebelli fossero incapaci a succedere ne' beni della loro madre, tanto feudali, come burgensatici, per le seguenti parole, *perlochè si pretende, che detti figli siano inabili*. Queste parole non però non dovrebbero portar dubbio alcuno, essendo dette in conseguenza della ribellione de' Padri; ed è evidentissimo, perchè si soggiugne: *Che V. M. C. per sua innata Clemenzia, e bontà ave restituiti alcuni figli de' ribelli agli onori, e dignità, ed abilitati alla successione de le dote materne*. Si chiese poi la grazia, dicendo: *Che ancora faccia grazia a gli altri figli predetti*. Non si tratta in questa causa, se il figlio del ribelle D.Gioseppe Cortese possa impetrar grazia dal Sovrano, ma se per termini di giustizia debba questi esser dichiarato incapace alla successione de' suoi, e di chicchessia ancora. E si è fatto vedere esser conforme alle leggi Romane, e del Regno, dovere dichiararsi incapaci di qualsivoglia successione: e ciò esser conforme ancora alla osservanza tenuta nel Regno mede-

medesimo da' Sovrani, che l' han signoreggiato nel secolo XV. e XVI.; e finalmente esser conforme alla ferma credenza della nostra fedelissima Città, e Regno, espressa nella riferita grazia. Ora si passi a dimostrare.

§. IV.

Che i pareri, e le sentenze de' nostri saggi Magistrati sieno conformi alla disposizione della legge quisquis.

LA prima decisione, che si fa innanzi è quella, che fu data nella causa fra il Fisco, e'l cognato di Bernardo Tasso, che fu Segretario del Principe di Salerno. Essa fu scritta dal Reggente Revertera (1), e la controversia si fu: se ne' beni della madre di Torquato (la cui memoria,

Dum juga montis aper, fluvios dum piscis amabit,

vivrà, e sarà rispettata nella Repubblica delle lettere) suc-

(1) *Decis.* 25.

ſucceder doveſse il Fiſco, o il ſuo german fratello, che morendo *ab inteſtato*, aveva di ſe laſciati due figli, l'uno maſchio, e l'altro femina. Fu deciſo *per Regiam Cameram nemine diſcrepante, ſucceſſionem bonorum hujus defunctæ, ad fratrem ejus utrinque conjunctum ſpectare, & pertinere Fiſco prorſus eſcluſo. Ratio deciſionis fuit, quia quoad rem, de qua agebatur, hæc mulier dicebatur ſine filiis mortua, cum illi ad ſuccedendum erant prorſus inhabiles, ex textu in* l. quiſquis §. filii, *unde aſcendentibus, & deſcendentibus deficientibus, fiebat locus ſucceſſioni collateralium, inter quos in primo gradu reperiebatur frater utrinque conjunctus*. Soggiunſe il Reggente Revertera: *ex Axone, & aliis . . . hoc etiam procedere, ſi in cauſsa teſtati verſaremur, ex eo quod textus in* l. quiſquis *expreſsè probat, filios rebellium quacumque ſucceſſione, tam teſtata, quam inteſtata, incapaces eſſe, undè ſi heredes illi inſtituuntur, indigni non cenſentur, ſed potius dicitur inſtitutionem haberi pro non ſcripta, & proinde, Fiſco excluſo, admittuntur ab inteſtato venientes*. Il Reggente de Marinis oſſerva (1) ſu

(1) *Num.* 1.

su questa decisione: *credo ego sic decisum, quia filii nati erant post commissum a patre crimen* (credette nondimeno così senza saperlo, perchè gli piacque avere per vera la distinzione tra' figli nati prima, e dopo il delitto), *nam si ante, omnino ad bona materna, & alia cujusvis consanguinei, sive ad quodvis gentilium fideicommissum filii veniebant admittendi*. Quanto non però sia insostenibile questa distinzione di figli nati prima, e dopo la ribellione, appresso si dimostrerà, bastando per ora riflettersi, che de Marinis un secolo, e più dopo che fu fatta tal decisione, fu di sentimento, ch' avesse luogo la disposizione della *l. quisquis* contro de'figli nati dopo il delitto del padre, sì orrendo di ribellione.

Lo stesso Revertera [1] narra, che mentre si prendeva informazione contra di un inquisito di delitto di Maestà, il Fisco si era di tutte le sue robe impossessato, e l'avea ad altri ancor date, *nulla tamen præcedente condemnationis sententia*. Ma poichè in questo stato di cose sopravvenne l'indulto del Re, l'inquisito fece istan-

(1) *Decis.* 72.

istanza di doversegli restituir la sua roba : *Dubitatum fuit an bene diceret . Fuit in Collaterali Consilio per Judices rebellium decisum : bona nullatenus esse restituenda : constabat enim ex propria inquisiti confessione, illum deliquisse , unde manifestum , sive notorium dicebatur delictum* . Cosicchè non ostante l' indulto, e che non vi fosse preceduta sentenzia di condanna, nè il reo , nè i suoi ebbero nulla ; *quia major pars fuit in condemnando , sententia prima jam lata , firma remansit*, come in fine della decisione si legge . I giudici delle cause de' ribelli erano otto: due Reggenti, e sei Giudici. I Regenti si erano, il Regente del Colle, e Cicco Loffredo: I Consiglieri, Marino Freccia, Ettore Minutolo, Giovanni Marziale , Scipione Capece , e Tommaso Grammatico, e poichè v'intervenne ancora Francesco Revertera, ch' era allora Presidente di Camera, si dee credere, che ciò avvenisse dopo l'anno 1532. quando e' fu fatto Presidente, e prima dell' anno 1547. , in cui fu inalzato al grado di Luogotenente della Regia Camera. Quindi ognun vede, che furon di norma a' giudici *i capitoli* del nostro Regno, la *pramm. prima de bonis proscriptorum* del Re Carlo I.

di

di Angiò, e la Costituzione di Arrigo VII. *Quoniam*, delle quali poco appresso si ragionerà.

In altra decisione [1] dello stesso Reggente si esamina il punto, se morta *ab intestato* la moglie di un ribelle, *unica superstite filia*, debba succedervi il Fisco, o i fratelli della defunta. Il Fisco dicea, esser vietato alla figlia per lo delitto del padre il succedere alla madre *ex dispositione text. in l. quisquis §. ad filias ad l. I. M. Illud quod ex successione materna erat filiæ acquirendum, aufertur ab ea tamquam ab indigna, & Fisco applicatur. Fuit per R. C. nemine contradicente decisum successionem ad fratres ab intestato venientes spectare, assignata filiæ superstiti legitima juxta dispositionem* §. ad filias *ejusdem legis* quisquis, *Fisco prorsus excluso. Ratio decisionis fuit, quia filii rebellis ex dispositione dictæ legis* quisquis §. si maternæ, *cæterarumque successionum incapaces dicuntur, ibi: A materna, vel avita, omnium etiam proximorum hereditate, ac successione habeantur alieni. Ergo si sunt a successione alieni, dicuntur prorsus incapaces, & uti tales nihil acquirere possunt ad finem,*

[1] *Decis.* 97.

nem , ut Fiscus , quod illi acquisierunt auferri posset . Ecco praticata , ed eseguita la disposizione della *l. quisquis* nella esclusione della figlia unica dalla successione de' beni della madre . Quì de Marinis [1] osserva , *quod hæc successionis indignitas est dumtaxat cognita a jure communi Romanorum . Quo attento , si ego occidero consanguineum meum , cui ab intestato eram successurus , ut succedam , non impedior : at Fiscus statim bona omnia, in quibus successi , a me aufert , tamquam ab indigno . Hæc sunt jura nimis vulgata in l.* indignum ff. de his quibus ut indignis. *Non sic de jure communi feudorum , quo attento , si ego occidero feudatarium , cui ex lege investituræ eram in feudo successurus, non dicor bujus successionis indignus, itaut Fiscus feudum capiat , sed prorsus incapax , & inbabilis , quo fit, ut sublata mei persona, ac si in mundo non essem , sequens in gradu succedat : sicque annis superioribus decisum*, e seguì la decisione a' 29. Marzo dell'anno 1610. *per R. C. facta relatione in Collaterali Consilio* (2).

Nac-

[1] *Num.* 3. 5., *e* 6.

(2) *De Ponte de pot. pror. tit.* 8. §. 9. *Idem repet. feud. lect.* 22. *Rovit. cons.*11. & 12. *l.* 2.

Nacque questa decisione nella causa tra il Fisco, e Francesco Cincio il giovine figlio di Giacomo, che uccise in Roma Francesco il vecchio suo padre. Si ebbe per vero, che non fu indegno Giacomo della successione de' feudi: *sed verè incapacem, & inhabilem, & fuit diffinitivo decreto provisum: quod feuda dissequestrentur in beneficium ejusdem Francisci junioris, eique restituantur una cum fructibus*. Si è stimato di narrare tal decisione, affinchè il dotto Avvocato di D. Giofeppe non possa adattarla al caso di cui si tratta, ed alla presente controversia, essendo questa assai differente dal fatto della narrata decisione, poichè niente ha di commune il caso della ribellione, con quello dell' indegnità, e vi ha differenza grandissima tra' beni burgensatici, e feudali. Ebbe Francesco i feudi dell' avo, ancorchè avesse il padre suo ucciso il proprio genitore; conciossiacchè i termini della indignità a cagion del parricidio, non han luogo nella materia feudale, in cui entrano que' dell' incapacità, e dell' inabilità, non solamente rispetto a' feudi dell' ucciso, ma de' proprj dell' uccisore ben anche, riputandosi egli come se nato non

 fosse,

fosse, o se nato, considerandosi, come se già fosse in polvere, ed in cenere converso. Allora succede ne' beni il più prossimo, e non già il Fisco, quando fra le pene della indegnità non vi è quella della pubblicazione. In guisa che, quando il delitto, che commetta il feudatario sia tale, che il renda inabile a poter servire il Sovrano, escluso lui, i suoi discendenti, o gli altri compresi nella concessione, i suoi feudi avranno, o pure ritorneranno quelli al concedente, ch'è la più ricevuta, e la più commune sentenza de' Feudisti più classici. Su questo articolo dettò due dottissime allegazioni Scipione Rovito a prò di Francesco Cincio il giovane (fortunato, che trovò sì chiaro, e dotto difensore): e dall'altra parte difese le ragion fiscali l'insigne feudista Camillo de Curte, che, fatto meritamente Avvocato del Fisco, n'esercitava a que' tempi gloriosamente l'impiego. Non intervenn' egli non per tanto nella decision della causa, essendo stato eletto Regente in Ispagna [1]. Queste allegazioni son tutte rapportate

[1] *Rov. in Pragm. 1. de bon. prod. cap. 5. num. 26. in fin.*

tate nel comento della riferita *pramm.* I. *de bonis proditorum*, pubblicata a' 8. di Marzo dell' anno 1277. d' ordine del Re Carlo I. di Angiò. Ma non è così di D. Giofeppe Cortefe, effendo ftato il feudatario D.Niccolò fuo padre fcellerato infamiffimo ribelle del noftro invittiffimo Sovrano, e Monarca.

Siccome altro farebbe il cafo di un parricida Napoletano rifpetto a' figli, in vigor della grazia a' Napoletani conceduta, di non pubblicarfi, cioè i loro beni, nè anche feudali per qualunque delitto comechè graviffimo, eccettuato foltanto quello di lefa Maeftà divina, ed umana: perocchè è controvertito fe i figli del parricida vengan comprefi nella grazia fuddetta, o no. Franchis (1), e Montano (2) foftennero, che la grazia gli comprenda, *ne concivibus fuis nocerent*, non già per debolezza di ragioni riguardo al Fifco. Ma Francefco Maradei (3) lafciò fcritto: *Si igitur Montanus, ne civibus fuis noceret infequitur opinionem contra*

(1) *Decif.* 213.

(2) *De regal.* §. *bona n.* 9. *v. poteft*.

(3) *Singol.* 64. *n.* 14.

tra Fiscum, *licet ille doctissimus vir benè agnovisset pondus rationum esse contra filios*. *Ego ne noceam veritati substineo*, *filios*, *&* *descendentes Neapolitanorum committentium delicta*, *ex quibus amittuntur feuda*, *esse exclusos*, *&* *feuda aperiri Domino directo*, *vel devolvi ad Agnatos juxta aperta jura feudalia supra allegata*, e riferì la causa tra il Fisco, e 'l Marchese di Dugenta per lo parricidio da questo commesso di Paolo Fulgore suo zio Paterno: nella qual causa ottenne D. Serafino Biscardi allora Avvocato Fiscale su la istanza, che fece per la devoluzione di quel feudo, e sequestro. La qual sentenza fu poi confermata a prò del Fisco, anche in grado di nullità (1): e riferì un'istanza consimile fatta da D.Girolamo de Filippis anche Avvocato del Fisco nell'anno *1660*. per la incorporazione, e sequestro del feudo di Malvito a causa del parricidio commesso da D. Bernardo Telese del Cavalier Gerosolimitano D. Valerio Telese suo german fratello, *exclusis filiis*, *ceterisque agnatis dicti de Telesa*.

Rap-

(1) *Num.* 19.

Rapporta in oltre il Reggente Revertera (1), che il Duca di Trajetta, e'l Conte di Morcone, fratelli germani, possedevano il juspadronato della Chiesa di S. Lorenzo in S.Maria di Capua, per donazione fatta dal Re Alfonso ad Onorato Gaetano primo Conte di Fondi loro avolo, e ch' essendo vacato il beneficio, pretese il Fisco, e per lui il Vicerè D. Pietro di Toledo, spettargli il jus di presentare il nuovo beneficiato, così per essere stata nulla la donazione, perchè non v' intervenne il consenso del Sommo Pontefice, nè del Vescovo, come anche, se fosse stata quella valida, per la ribellione del *Duca di Trajetta padre del Duca, e del Conte*. Questi al contrario dicevano, prima, che *de jure* fu valida la donazione, e poi, che la rebellione del padre non gli noceva; onde *dubitari contigit: utra partium meliora foveret jura*. Lasciando ora ciocchè appartiene alla validità della donazione, narrisi solo, che si dicea per parte de' fratelli, riguardo alla pretesa ribellione del Duca di Trajetta padre, *nunquam in judicio ratio aliqua habita fuit, semper in caussis quando illa tra-*
ctari

(1) *Decis.* 123.

ctari contingit, ad heredum favorem fuisse judicatum. Secundo dicebatur: magis communem esse opinionem DD. juspatronatus confiscari non posse, adhuc si sub bonorum Universitate comprehenderetur .... (& hoc dicebatur, quod ponebat gladium ad radices), quia omnes Doctores, qui juspatronatus confiscari posse tenuerunt, ex ratione moti sunt, quia juspatronatus transfertur in heredem extraneum ... ergo potest etiam transferri in Fiscum. Hæc ratio in casu proposito cessabat prorsus; quia juspatronatus, de quo agebatur a Rege Alphonso Comiti fundorum concessum reperiebatur pro se, & suis heredibus ex suo corpore legitimè descendentibus: quo casu heredes extranei prorsus excluduntur: ergo & Fiscus.

All' incontro diceva il Fisco: *quod saltem pro dimidia parte hoc jus patronatus ad Regem spectabat, stante novissima rebellione hujus Comitis Murconi tempore invasionis Regni per Lautrech tentatæ, ob cujus quidem rebellionem omnia ejus bona feudalia, & burgensatica fuerunt Regiæ Curiæ acquisita, & consequenter hoc juspatronatus pro medietate.* A questa ultima pretensione fiscale i fratelli replicavano, che agli eredi del Duca di Trajetta, che non fu mai ribelle, e che esistevano,

no, *medietas illa per jus non decreſcenti ſpectabat*, poichè il juſpadronato è individuo, *& in individuis erit locus juri non decreſcendi :* e non oſtante ciò il Fiſco, inſiſtendo ſoggiugneva, doverſi praticare in queſto juſpadronato ciocchè ſi pratica nel feudo individuo conceſſo a due: cioè, che quando uno de' feudatarj *in Dominum committit delictum, per quod debet feudo privari, licet feudum non poſſet dividi, ne tamen culpa remaneat impunita, Fiſcus ut Dominus directus debet ſolvere extimationem partis feudi illi, qui culpam non commiſit ; vel iſte debet ſolvere Fiſco extimationem partis feudatarii, qui deliquit : vel debet fieri licitatio inter Dominum directum, & feudatarium, ad finem ut ille præferatur qui plus offert. Ergo idem affirmandum in jurepatronatus, quod ſupponimus eſſe individuum, quando contingit alterum ex patronis in læſæ Majeſtatis crimen incidere*. Su queſt'ultimo aſſunto fiſcale ſi conſiderava, eſſervi gran differenza fra il feudo, e 'l juſpadronato, eſſendo il primo coſa meramente profana, e temporale, e l'altro *tanquam ſpiritualitati annexum, de eo judicatur, ut de jure mere ſpirituali*, perchè da' ſacri Canoni ſta proibito il venderſi,

O e co-

e comechè passi *cum universitate vendita*, accessoriamente, e senza stabilirvisi prezzo, *tamen per se vendi non potest*. Ma non è così nell' altro caso, nel quale dovendosi costituire il prezzo, si apprezzerebbe una cosa inestimabile. Per tutte queste ragioni si diceva, *Fiscum in sua pretentione nullum bonum fovere jus*. Il Reggente de Marinis nella osservazione su tale controversia non dice cos' alcuna in contrario, ma solamente conferma le proposizioni, e massime legali affermate da Revertera, se non quanto propone in fine alcuni dubbj in altri casi, ch' egli determina, e risolve.

Ma quì bisogna sapersi per fatto, e ciò ritrovasi ne' processi sistenti nella Regia Camera, che il Fisco circa gli anni 1528. pretese, che fossero rei di ribellione Onorato Gaetano il giovane Duca di Trajetta, e Jacopo Maria Gaetano Conte di Morcone suo fratello. Egli ottenne contra il Conte la sentenza, con la quale fu questi condannato a carcer perpetuo, qual ribelle: ma Carlo V. di eterna gloriosa memoria fece a lui la grazia di commutargli tal pena in quella di

per-

permanere col mandato in questa Città, da non poterne partire senza Imperial permesso. Onorato Gaetano Duca di Trajetta procreò quattro figli, Federigo primogenito, Luigi secondogenito, il Clerico Niccolò terzogenito, e Ferdinando quartogenito. Il primogenito Federigo fu ribelle, e fu decapitato, prima che morisse Onorato suo padre. Luigi prese moglie, e premorì anche al padre, lasciando di se Scipione, unico suo figliuolo. Niccolò terzogenito, e Ferdinando quartogenito rimasero superstiti dopo la morte del genitore. Ritrovandosi sequestrati tutt' i beni del Duca di Trajetta, per la pretesa sua ribellione, che non fu mai provata, a ciascun de' suoi figli venne in pensiero succedervi: ed in fatti così Niccolò terzogenito, che Ferdinando quartogenito chiese l'investitura ne' beni feudali nell' anno 1529., ma nell' anno seguente 1530. comparve Scipione figlio di Luigi chiedendola per se come figlio del secondogenito, il quale, essendo stato decapitato Federigo per la ribellione mentre ancora viveva il padre, e vivea parimente Luigi, occupato aveva il luogo del primogenito. Fu l'esa-

me di questa gravissima controversia commesso dal Vicerè D.Pietro di Toledo a tre Consiglieri, fra' quali vi fu Tommaso Grammatico, che uniti co' Regenti dell'oggi abbolito Collateral Consiglio, avessero determinato quel, che stimavano esser di giustizia. Fu nell' anno 1538. questa controversia solennemente decisa, secondo si legge nella prima decisione di esso Grammatico, a favore di D.Scipione.

Ma il Revertera lasciò di notar l' esito della pretensione fiscale intorno alla presentazione del Beneficiato, ch' era quel ch' importava: nè il Regente de Marinis, che scrisse un secolo dopo, curò di saperlo, ed avvertirlo. Oggi non per tanto è noto, e se n' è prodotto negli atti il documento legittimo. Si determinò dunque, che la badia di S.Lorenzo nel Casale di S.Maria della Città di Capua *sine cura*, fosse di presentazione Regia, e che S.M. avesse l' alternativa con la famiglia Gaetano, siccome si trova registrata nel registro delle fedi di vita de' Regj Pensionarj.

Vegganfi ora, e cerchinsi indagare i motivi di questa risoluzione, che non sarà forse difficilissimo il rinve-

nir-

nirgli. Quel che avevano i due fratelli Duca di Trajetta, e Conte di Morcone in vigor del jufpadronato era la nomina, che ciafcun di loro far dovea, prefentando perfona idonea alla badia: or come effi eran due, bifognava il concorfo delle voci di amendue, perchè s'iftituiffe nella badia il nominato. Le voci dunque nella prefentazione della perfona effendo dividue, *non erit locus juri non decrefcendi*, come concordemente fentono quefti fteffi due valentiffimi Scrittori. Quindi ne nafce, che fe il Conte di Morcone fu dichiarato ribelle, e fu condannato a carcere perpetuo, e tutti i fuoi beni feudali, e burgenfatici furon dal Fifco acquiftati, com'è detto, la voce del Conte di Morcone dovea appartenere al Fifco, come gli altri fuoi beni l'erano appartenuti, il qual, fecondo l'univerfal parere de' dottori effendo l'erede Anomalo, o il fucceffor del ribelle, particolarmente ne' beni allodiali, è tenuto a tutti i pefi legittimi, che vi erano nel patrimonio prima della ribellione. Con l'univerfalità de' beni adunque pafsò parimente nel Fifco il dritto di dar la voce nella nomina del jufpadronato:

Bonis

Bonis ejus omnibus Fisco nostro addictis. Nè per far questo passaggio bisognava alcun consenso del Vescovo Diocesano, poichè passò *cum Universitate bonorum* (1). Potrebbe tuttavia opporsi, che il Fisco prenda quelle cose, che può il ribelle disporre a beneficio di estranei, non già quel, che egli il ribelle avesse di soggetto a restituzione: e che quel juspadronato fu donato al primo Conte di Fondi *pro se*, *& suis heredibus*, e perciò, essendo superstiti i figli del Conte di Trajetta, a questi passar dovea, non mai al Fisco. Ma questa massima è vera riguardo a' collaterali, o ad altri chiamati alla goduta della roba soggetta a restituzione, non già rispetto a' figli, e discendenti del ribelle. Inoltre avrà questa massima il suo effetto, solamente allora, quando siegua la morte naturale del ribelle, non già la morte civile. Così appunto in questa medesima causa della successione al fedecommesso del primo Conte di Fondi Onorato Gaetano senio-

(1) *Cap. quod autem §. de jur. patr. Fevret*, *& alii*, *dec. Rotæ Rom.* 536. *n.* 183. *par.*14. *recent.*

seniore fu solennemente deciso (1). Or nel caso presente, Giacomo Conte di Morcone non fu decapitato, ma condannato a carcere perpetuo, pena, che gli fu anche poi *ex gratia* commutata in quella di aver per carcere questa Città. Perciò dee dirsi, che fosse più che giusta la determinazione suddetta. Si aggiunga ancora, che era il juspadronato Regio, e dato per donazione allo stesso primo Conte di Fondi dal Re Alfonso di Aragona, il discendente del quale fu ribelle al Principe successore in questo Reame. Quindi sebbene [2] stesse per legge disposto *omnes donationes lege confectas firmas, illibatasque manere, si non donationis acceptor ingratus circa donatorem inveniatur, ita ut injurias atroces in eum effundat* ... e soggiungesi: *Hoc tamen usque ad primas personas tan-*

(1) *De Mar. cap.166. num.11. lib. 1. ove registra il decreto interposto dalla R. C. a' 8. Giugno dell' anno 1657. essendo egli Commessario nella causa del fedecommesso di D. Alessandro de Montibus Marchese di Achaja, il qual decreto forma oggi l' Arreto 696.*

(2) *L. fin. C. revoc. donat.*

tantummodo stare censemus, nulla licentia concedenda donatoris successoribus hujuscemodi querimoniarum primordium instituere: etenim si ipse qui hoc passus est tacuerit, silentium ejus maneat semper, & non a posteritate ejus suscitari concedatur, vel adversus eum, qui ingratus esse dicitur, vel adversus ejus successores: tutta volta ha luogo tal disposizioni di legge in quelle donazioni, che son personali, non già in quelle, che si fanno anche agli eredi del Donatario; poichè allora chiunque di essoloro commettesse atti insigni d'ingratitudine, e facesse ingiurie atroci a' successori del donante, darebbe a costui dritto di fare annullar la donazione. Che dirassi nel caso, che il donante sia il Principe, ed il Sovrano, il qual non mai s'intende alle leggi sommesso? Oltracchè nelle donazioni speziose, come quella si fu del jusspadronato di una ricchissima badia, fatta ad Onorato Gaetano, e suoi eredi *ex corpore*, s' intende sempre insita la condizione *dummodo donatarii sint fideles*: siccome notò Molina [1]: *In donationibus namque castrorum, & opidorum,*

[1] *De Hispan. prim. lib.*14. *cap.*11. *n.*46.

rum , quas Reges jure majoratus faciunt , hæc conditio tacitè inesse videtur , ut illorum possessores Regiæ Coronæ in bello deserviant , & eidem semper fideles sint : qua ratione non iniquum censeri debet , si ab his , qui hostes reipublicæ efficiuntur , & suis descendentibus , ea omnia auferantur , quod satis juri conveniens est , & rationi , quæ in dict. cap. 1. §. *denique &c.* Pongasi ancor mente , che lo stesso praticò il Re Ladislao con Galterio de Ponte , come sopra si è letto nel privilegio della Regina Giovanna II. dell'anno 1425. : *In omnia , & quæcumque bona &c. , quæ fuerunt prædicti ejus patris , & propter ipsius rebellionem ad nostram Curiam legitimè devoluta : necnon juspatronatus Sanctæ Christinæ , Sancti Angeli , & omnia alia jurapatronatus ubicumque existentia , dummodò aliis non reperiantur concessa .* Da qual fonte dunque , e da qual legge deriva , che le robe pervenute al ribelle da suoi maggiori , il Fisco le prenda , se l'appropria , ed al suo Regio Erario le addice , e l'incorpora ? Altro fonte , ed altra legge non si rinverrà fra noi , che la legge *quisquis* espressamente da' nostri Sovrani approvata , ed anche accresciuta di altri giusti nuovi rigori , praticata

P per

per tutto il XV. e XVI. secolo, e da' Magistrati eseguita, e, siccome dee credersi, sarà sempre osservata da' Magistrati, in adempimento del dovere, e della indispensabile obbligazione, che hanno.

L'ultima decisione rapportata dal Reg. Revertera [1] appartiene al caso, di cui si tratta, questa essendone la somma: *Bona feudalia ex pacto, & providentia, sivè alia fideicommisso subjecta, an propter possessoris delictum consiscari possint*. Il caso si era, ch' essendosi confiscate le robe di un reo di delitto di lesa Maestà divina, condannato alla morte, e ad esser bruciato, i suoi fratelli chiesero la restituzione di quelle, come soggette a fedecommesso paterno. Il Fisco si opponeva: onde fu dubitato della giustizia di questa dimanda. *Et per Regiam Cameram, facta relatione in Collaterali Consilio, nemine contradicente decisum fuit: bona prædicta uti fideicommissi vinculo obnoxia, fore actoribus, una cum fructibus medio tempore perceptis, restituenda. Ratio decisionis fuit, quia cum bona, de quibus agebatur, ex communis patris ordinatione alienari non poterant, sicut in*

[1] *Decis.* 336.

in heredem extraneum transire erat vetitum, *ita pariter dicendum per publicationem in R. F.* Che il Padre avesse in tal forma disposto era certissimo, perchè fra l'altro ordinato aveva: *Ut si aliquis ex filiis a Regis nostri fidelitate deviaret*, *& alii Regi serviret*, *quod ipso jure parte sua esset privatus*, *quodque aliis filiis fidelibus acquireretur*, *sicque dubitari non poterat*, *quia apertè constaret de clara testatoris mente*, *ut ejus bona semper pœnes ejus filios remanerent*. *Confirmabantur hæc omnia . . . . quod si vassallus feudum possidens antiquum ex pacto*, *& providentia in Dominum delinqueret . . . eo mortuo*, *quamvis nullo superstite descendente*, *sed tantum agnato*, *huic feudum illud*, *non autem domino defertur*, *ea quidem ratione*, *quia culpa feudatarii*, *agnatis*, *qui ab ultimo Vasallo delinquente caussam non habent*, *nocere non debet*: *sunt enim feuda ex pacto*, *& providentia restitutioni subiecta*, *ac proindè adhuc Domino assentiente alienari prohibentur*, *nisi agnati*, *quibus feudum est acquirendum*, *consentiant*: *etenim dicebantur fratres isti ab eorum patre per fideicommissariam substitutionem vocati*, *quo casu nonnisi testatori succeditur*.

Ma dee quì riflettersi, che questa dimanda fecero i fratelli del reo, non ostante, che questi avesse figli: *Et licet praedictus tanti criminis reus*, che fu Gianfrancesco Aloys della Città di Caserta, *cum filiis mortuus esset: tamen quia erant omnino incapaces, sicque neque ex testamento, neque ab intestato succedere poterant, conditionem illam, si sine filiis deficere, non faciebant, ex Glosa &c. Habentur enim filii hoc casu pro mortuis, prout sunt deportati, & in metallum damnati.* E questi figli eran nati certamente prima, che quello empio delitto il padre commettesse; e che sia così, soggiunse Revertera: *Quamvis huic motivo satis repugnabat textus* in l. ex facto, ff. ad S. C. Trebell., *ubi si quis est substitutus, & gravatus de restituendo hereditatem Titio, ubi contingerit sine liberis mori: Natis demum filiis, vel conceptis antequam heres sit deportatus, deficit conditio si sine filiis: secus si illi nati, vel concepti essent post heredis deportationem.*

E perchè la cosa più chiaramente riluca, sappiasi, che fu dato alle stampe dal Reggente de Marinis (1) la decisione di questa causa scritta dal Reg. Moles,

(1) *Resol.* 148. *t.* 1.

les, che fu fatta a' 28. di Ottobre dell' anno 1567. Ora quivi (1) si legge : *Sed major difficultas fuit in hac eadem caussa, quia hic, qui fuerat rebellis, habebat filios, & fideicommissum fuerat factum in casu, quo gravatus sine liboris decederet*. Quindi dicea il Fisco, *quod bona non erant restituenda fideicommissariis, quia non erat factus casus restitutionis, si sine liberis decesserit . . . . . QUOD MAXIME ERAT IN CASU NOSTRO, DICEBAT MAGN. ADVOCATUS FISCALIS, QUIA FILII ERANT NATI ANTE' SENTENTIAM, ET ANTE DELICTUM, & allegavit textum in l.* ex facto &c., *vigore cujus filii concepti, habentur pro jam natis in beneficium Fisci, ad finem, ut fideicommissarius excludatur . . . . . Sed Regia Camera decrevit, quod bona restituantur fideicommissario*, etiam quod existant filii rebellis, quia cum ipsi sint incapaces, habentur pro non natis . . , *& tenuit Regia Camera, quod citatus textus non aperit in prima parte, cui deferantur bona, Fisco, an filiis, vel si filii habeantur pro jam natis in beneficium ipso-*

(1) *Num.* 20.

ipsorum, quia erant capaces ad succedendum, & per consequens ad excludendum fideicommissarium, quia filius deportati de illo jure capax est ad succedendum . . . . Et procedunt etiam contraria, quando filii sunt indigni, quia tunc faciunt cessare fideicommissum, & Fiscus capiet a manu ipsorum: secus quando sunt penitus incapaces, quia tunc Fiscus non capit ab ipsis, sed defertur hereditas agnatis proximioribus, vel fideicommissariis, ac si ipsi nunquam nati fuissent.

Chi potrà dunque più dubbitare, che i figli nati, o prima, o dopo il delitto, sieno incapaci, ed inabili a succedere? Ma se pur vi fosse chi, del tutto incredulo, mettesse in forse il fatto di esser que' figli nati prima del delitto, legga, e rilegga a sua voglia il de Marinis; ma non tanto, di grazia, che non gli avvenga come a colui, che

Tre volte, e quattro, e sei lesse lo scritto
Quell' infelice, e pur cercando invano
Che non vi fusse quel, che v' era scritto;
E sempre lo vedea più chiaro, e piano.

Confessi dunque lo stesso dotto Avvocato di D. Gioseppe Cortese, che i figli de' ribelli, sien maschi, o sien

sien femmine, sempre incapaci dell' intutto saranno, nè potranno succeder mai, nè per testamento, nè *ab intestato* a' loro genitori, e che o nati prima del delitto, o dopo, *deficere non faciunt conditionem si sine filiis*.

Il Reggente de Marinis osserva in oltre, che il Reggente Moles scritta avea questa decisione, come si è detto, *in suis decisionibus manuscriptis in tit. de jure devol. dec.6.* e soggiugne: *Etenim hæc est communis omnium sententia, ut publicatis bonis cujusque delinquentis, & propter quodvis privilegiatum delictum: quæ fideicommisso subjecta sunt, Fisco excluso, sequentibus in gradu restituenda sunt*. Osserva ancora (1) *quod hæc conclusio, quam pro indubitata Dom. Reg. supponere videtur, non est sine maxima controversia; quandoquidem Dom. Reg. de Curte, ex novissimis scribentibus, non imprudenter dixerit: hanc esse unam de principalioribus quæstionibus, quæ in feudali materia tractari possit, & Dom. Reg. Lanarius, itemque & Dom. Reg. de Ponte in suis lectionibus feudalibus lect.*

(1) *Num.* 5.

lect. 17. num. 21., & latius lect. ult. num. 11. Hi enim feudistæ maximi, qui per tot annos jura feudalia in nostra Regia Universitate publicè interpretati sunt, . . . audacter contrariam pro directo domino contra agnatos tutati sunt sententiam . . . quamvis Joseph Cumia siculus . . . illam constituerit conclusionem, ut feudatario in Dominum delinquente, feudorum jure attento, omnes filii, omnesque descendentes, cæterique agnati, usque ad tertium gradum inclusivè, feudo priventur . . . . agnati verò in quarto existentes gradu, & ulteriores in infinitum, post mortem tamen culpantis, admittantur . . . . delicto non contra Dominum commisso, sed contra alios filii, sivè alii proximiores agnati, exclusо directo Domino, etiam in vita delinquentis in feudo succedunt; subdens, quod hæc est veritas. Il di più che osserva quì non appartiene al punto presente.

Scrisse parimente questa decisione Gio: Tommaso Salernitano (1), insigne, e dottissimo scrittore, ed in ciascuna età degnamente memorando: la quale non per tanto, non è una copia *de verbo ad verbum* del Reg-

(1) *Decis.* 50.

Reggente Revertera, ſicchè giuſtamente aveſſe potuto dir de Marinis nella ſua oſservazione quel verſetto:

Quos ego verſiculos feci,

mentre chi voglia prenderſi la pena di confrontarle, vi troverà notabil diverſità. Oltrechè quando foſſero uniformi, furono ſtampate le deciſioni da D. Gioſeppe Salernitano nipote *ex fratre* di Gio: Tommaſo nell' anno 1630. lungo tempo dopo la morte di lui. Intorno alla quale vi è ſolamente da notare la conformità della deciſione, leggendoſi in fine di eſſa.... *Fuit deciſum, & votatum in S. R. C. C. per omnes Regentes, & per totam R. C. S., nemine diſcrepante, quod bona, quæ fuerunt ejus patris, & ſubjecta reſtitutioni, & prohibita alienari, eſſe reſtituenda dictis actoribus una cum fructibus medio tempore perceptis*.

Si laſcia dire ciocchè Ageta a Moles, e Toro a Salernitano ſu queſta deciſione hanno ſcritto, perciocchè nelle annotazioni, ed addizioni ſi affaſtellano citazioni di leggi, e d'autori, e di que', che la confermano, e di que', che hanno avuto contrario ſentimento al voto, ed alla deciſione fatta dal Magiſtrato: coſe atte ſolamente ad oſfuſcare il lume, particolarmente de' cervelli deboli, e

quasi non mai a rischiarare la mente umana. E molto più in questo articolo, in cui a tenor delle leggi così Romane, e Pontificie, che del nostro Regno, e di quel che fu da' serenissimi nostri Retroregi sempre praticato ne' casi occorsi per lo spazio di due secoli, che sempre s' interposero le sentenze in esclusione de' figli nati e prima, e dopo la ribellione del padre, o maschi, o femmine, che fossero, eccettuatene la decisione sesta di Grammatico, della quale si dirà appresso. Ma solo le decisioni forse, che sono scritte, saranno tutte quelle che s' interposero nel corso sì lungo di un intero secolo? Non mai.

Gio: Francesco de Ponte Clerico Regolare ne' principj del secolo XVII. già in età senile, il quale mentre visse fu riputato uomo dottissimo, e l' ornamento, e lo splendore del foro, e del Senato Napoletano, che illustrasse specialmente la materia feudale, e con le sue gloriose fatiche desse a quella Cattedra onore (come altri parecchi illustri Autori han fatto, e fa a dì nostri l' erudito, e dotto Consigliero D. Gioseppe Aurelio di Gennaro decoro del S. C., benemerito della repubblica letteraria, e delizia di Apollo, e delle Muse).

ſe). Egli il Marcheſe di Morcone (1), ſcrivendo per D.Giulia Caraffa nella cauſa, che queſta avea contro il Fiſco per conſeguire la legittima, e il paraggio ſu' beni di Gio: Vincenzo Caraffa, a cui ſuccedette il Fiſco, che tutte le ſue robe confiſcate aveva *ob notoriam ejus rebellionem*, fra le oppoſizioni fiſcali, ch' ebbe, una fu *incapacitas allegata in perſonam D.Juliæ, vel Virginiæ uti filiarum Joannis Vincentii Caraffa rebellis*. Due riſpoſte a confutarla egli diede: la prima, che la *l.quiſquis non habet locum in filiis natis ante delictum, ſed in conceptis, vel natis tantum poſt delictum, nam lex illa non ſpecificat filios, & de jure de natis poſt delictum intelligitur*, citando diverſe leggi, e varj autori, per quanti n' erano alla ſua intelligenza, in conferma dell' aſſunto ſuo (2). Ma ſi legga, di grazia, o pur ſi ſenta ciocchè egli per ſolo amore della verità (ſebbene contrario foſſe al ſuo argomento) laſciò ſcritto [3]: ſi ſenta, e ſi legga con

Q 2 at-

[1] *Conſ.* 50. *tom.*2. *n.* 8.

[2] *Num.* 9. & 10.

(3) *Num.* 2.

attenzione, perchè si custodisca poi nell' animo, e non fugga dalla memoria: *Tamen eam [opinionem] in medio proposui, sed illam non firmo, stante immanitate criminis, & infectio sanguinis nunquam deficit, nec ante, nec post delictum: ET VERE HÆC EST COMMUNIS OPINIO, ut late per* Menoch. lib.5. de præs. 33. *Et quod consuluit in* cons. 805. & 808. vol. 9. *procedit secundum leges Hispaniæ, & ita ipsemet se declarat in* dict. cons. 805. *Et sic etiam procedunt tradita per* Molin. de Hispan. primog. lib.4. cap.11. n.55. *qui in fine dicit:* Contrariam opinionem contra filios esse communem, & veriorem: *Et de communi etiam testatur* Clar. in §. hæresis, & in §. lesæ Majestatis, *licet dicat, quod opinio pro filio est æquior, & sibi magis placet. QUÆ OPINIO* [notisi bene] *CONTRA FILIOS NATOS ETIAM ANTE DELICTUM, IN REGNO EST INDISPUTABILIS, UT EX QUAMPLURIBUS REBELLIONIBUS COMMISSIS IN ANNO* 1528. *TEMPORE INVASIONIS REGNI, PRACTICATUM EST, ETIAM MEDIANTIBUS QUAMPLURIBUS SENTENTIIS JUDICUM REBELLIUM*. E Montano nel trat-

trattato *de Regal. Off.* pubblicato nell'anno 1634. l'avvertì ancora (1), scrivendo della incapacità de' figli. *Item num etiam filios conceptos, vel natos ante delictum? Et verior, ac receptior est opinio affirmativa, pœnas* d. l. quisquis *comprehendere eos, prout* Claud. Seisel. in l. si quis id quod n. 17. ff. de jurisdict. omn. jud. *probavit, & innumeros alios refert* Fabius Anna in consf.9. n.41. vol. pr. *testans ita decisum.*

La seconda risposta fu questa (2) *Text. in* l. quisquis in §. filii vero *dum eos privat, loquitur, si bene advertetur, de ultimis voluntatibus, nam privat eos materna, avita, & omnium proximorum successione, sive hereditates nec etiam testamentis extraneorum aliquid capiant: Non autem textus disponit, vel eos inhabilitat, quando in eos confertur aliquod per dispositionem inter vivos, quæ nihil commune habet cum ultimis voluntatibus*, l. verba contraxerant *de V.S.* con tutte l'altre massime coerenti, e dipendenti, e fra gli altri citò Parisio, e dis-

fe:

[1] *Verbo bona committentium crimen Majestatis num. 6.*

(2) *Num. 11. & seq.*

se: *qui omnino videatur: nam consuluit in casu fortiori velut in donatione facta a matre filiis, & ibi disputat articulum ad partes.*

E (1) conchiudendo questa seconda risposta, scrisse: *Sesequitur, quod textus in* l. quisquis *non habet locum in casu nostro cum veniamus ex dispositione facta inter vivos, non autem ex ultima voluntate.* Ma lo stesso dottissimo scrittore (2) avvertì in senso di verità ciocchè siegue: *Verum hoc secundum totaliter non affirmo sic generaliter, siquidem textus* in §. filii *reddit rationem, quare omni successione filii sint esclusi, etiam per testamenta extraneorum, & dicit:* Ut sint perpetuo egentes, & pauperes, & infamia eos paterna semper comitetur: ad nullos honores, & ad nulla Sacramenta perveniant: sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit & mors solatium, & vita supplicium: *quæ sunt propria verba textus. Ergo quomodo si perpetuo egentes, & pauperes esse debent, & quod mors sit solatium, & vita supplicium? quomodo inquam pote-*

[1] *Num.* 14.

[2] *Num.* 15.

poterant acquirere per actum inter vivos, divites fieri, & laute vivere, si vita mors, & mori solatium illis esse debeat? benè tamen hæc opinio est defensabilis (ch' era il caso di D. Giulia Caraffa sua Clientola) *respectu filiarum, quæ certo modo sunt habilitatæ, & lex non præsumit de illis, quę de masculis, de quo in motivo sequenti*. E finalmente avvertì [1]: *Nocet ergo infidelitas vassallo infideli, & habentibus caussam ab eo, non autem tertio, qui nihil cum eo commune habet, cujus juribus præjudicari ex facto alterius non potuit, ex regulis vulgaribus*.

Moltissime adunque furon le sentenze, in tempo della invasione del Regno tentata da Lautrech nell' anno 1528., interposte da' Giudici delle cause de' ribelli sul punto della distinzione insipida, e sconsigliata tra' figli del ribelle nati prima, e nati dopo l' esecrabil delitto di ribellione: che nati prima, o dopo del delitto furon sempre riputati incapaci, ed inabili a qualsivoglia successione anco di estranei, ed a qualunque acquisto, o per atti fra' vivi, o di ultima volontà.

Non

[1] *Num.* 21.

Non sono adunque le trascritte decisioni le sole, che nel secolo XVI. furon fatte, quelle impresse ne' loro volumi da' dotti Scrittori, ma altre moltissime, che la memoria degli uomini non si può ricordare; perciocchè *in quampluribus rebellionibus commissis in anno* 1528. *practicatum fuit*. Si dissinganni in tanto il dotto Avvocato di D. Giofeppe Cortese della sua credenza, che, cioè, sia stata rivocata la *l. quisquis* dalla l. *Sancimus*: e che se non rivocata, almeno disusata, e posta in oblio dal costume delle cristiane genti, che i figli del ribelle nati prima dell'abominevol delitto, non siano compresi nel §. *filii* di quella legge, e che perciò fossero capaci di succedere alle robe de' loro maggiori, qualunque fosse il titolo, onde le pretendessono. Si disinganni, e pensi, ch' esaminar debbano questa causa del Fisco Ministri distintissimi per le cariche grandi, che occupano, e più per lo profondo loro saper legale, congiunto alle vaste altre cognizioni, che l'adornano, onde non sono in nulla inferiori a' Reggenti Revertera, Salernitano, Moles, e de Ponte, ed agli altri dottissimi Giureconsulti dell'età passata.

§. V.

§. V.

Si risponde alla decisione rapportata da Grammatico.

TEmpo è oramai di porre in esame la decisione 6. di Grammatico, ch'è l'unica contraria a tutte le altre già riferite, la quale fu fatta in quel medesimo secolo. Non meno il caso fu del qual cadde, che le ragioni allegate, e ponderate prò, e contra, si scriveranno colle stesse parole dell'Autore. Il caso è il seguente. *Hector Piscicellus dum viveret tempore ultimi adventus Gallorum, & inimicæ Ligæ, adhærendo hostibus præfatis contra Cæsaream Majestatem, hostibusque tandem profligatis, suis bonis omnibus destitutus fuit, tanquam* rebellis: *inter quæ bona reperiuntur duo fundi, unus in pertinentiis Puteolorum, alter Terræ Summæ, qui ex successione Isabellæ Aviæ magnæ ad Lucium filium prædicti qu. Hectoris, & pupillum pervenerunt, & dum reperirentur penes D.Sancium de Arcone impetratorem bonorum præfati qu. Hectoris, dum*

Lucius ipse fundos præfatos vindicare tentasset, ut ab indebito possessore: re in judicio S. C. deducta, & coram me ipsius caussæ Commissario, formato processu, dicebatur principaliter: le ragioni de'rei convenuti erano, *præfatum Hectorem homagium Duci Gallorum præstitisse existentem nedum feudatarium, sed hominem ligium Cæsaris: Castrum Roccæ Piemontis, quod in feudum retinebat contra Cæsarem rebellavit: equos, & arma præfato Duci Gallorum contra Cæsarem transmisit una cum Annona, & victuaria ad Castra Gallorum in subsidium, & alia de quibus in toto titulo D. ad l. I. M. ex quibus prædictus Hector perduellionis crimen incurrerit.... Ultra quod* (1) *constat significasse præfato Duci Gallorum adventum Fabritii Maramaldi advenientis cum exercitu Hispanorum contra Gallos, & ipsum Ducem, & quod sic etiam perduellionis crimen incurrerit* (2), *quia is qui committit contra Regem, & ejus statum, dicitur in tale crimen incidisse per textum in* d. l. quisquis, & *constitutionem* ad reprimendum in tit. qui sint ribelles: *Et licet non fuerit*

(1) *Num. 2. circ. fin.*

(2) *Num. 3., & 6. in fin.*

rit Princeps præsens, sufficit tamen contra ejus Officiales fuisse commissum (1), *unde succedit ex tunc præfatum Lucium ejus filium fuisse, & esse inhabilem effectum ad successionem. Et ideo cum lata fuerit sententia contra ipsum Hectorem cum publicatione bonorum feudalium, & allodialium pro dicto crimine lesæ Majestatis succedit, quod fuerit ejus memoria damnata, ad cujus finem succedit, ut dicatur in sententia Hectorem fecisse contra Imperium, & ideo bona in Fiscum transferri. Et* (2) *sic infertur, quod hic Lucius filius actor sit incapax successionis. Et licet in sententia sit facta condemnatio quoad infrascripta, nec expressa sit damnatio memoriæ: attamen facta declaratione, quod commisit contra Cæsarem, & demum confiscando, virtualiter ex sententia infertur damnatio memoriæ, nam licet Judex non exprimat pænam in sententia, sufficit tamen quod pronunciet crimen esse commissum, quia subintelliguntur omnes pænæ, quæ ratione delicti veniebant imponendæ per textum in* l. expilasse C. ex quibus caus. infam. ir. *Nec* (3) *præsumandum Judicem voluisse ex ver-*

(1) *Num.* 9.

(2) *Num.* 11.

(3) *Num.* 13.

verbis illis pœnam minorare, quia ipse incideret in delictum. Et sic ex majori parte præmissorum concludebat Joannes Angelus Pisanellus Advocatus D. Sancii, & Ferdinandi Memoriam Hectoris defuncti damnatam, *& præfatum Lucium filium omnino ad successiones incapacem.*

Questo è tutto quel, che fu detto per gli possessori di ambo i fondi, i fratelli di Arcone. Si veggano ora i motivi, e le ragioni considerate da Grammatico a prò dell'Attore Lucio Piscicelli: *Quibus quidem non obstantibus* (1) *dixi advertendum esse: quia hic filius Lucius non venit ad successionem patris in aliquo, sed ad successionem istorum bonorum, tamquam in bonis Aviæ maternæ remanentium post mortem suæ Aviæ eidem Lucio, ut propinquiori: quæ successio sibi denegari non potest, cum pœna patris noceat filio tantum in his, quæ descendunt ex persona patris: secus in aliis, quæ aliundè obvenerant ipsi filio*; e per sentimento di Gassaneo soggiunse: *quod ad hoc ut dici possit memoria defuncti damnata, dum in sententia aliter expresse damnata non appa-*

(1) *Num.*13. *& seq.*

appareat, non sufficit probare, quod quis fuerit reus criminis læsæ Majestatis: sed requiritur in specie probari hujusmodi crimen fuisse commissum adversus ipsum Principem, e che Baldo scrisse, *quod non omnis qui adversatur Principi, & recedit ab eo, dicitur committere crimen læsæ Majestatis: sed tunc demum quando insurgit contra ipsum Principem*. Indi scrisse: *Et plus subdit Decius ubi supra, quod dato quod committatur crimen læsæ Majestatis, non ex hoc infertur, quod memoria damnari possit*. E riferì, che si distingue: *Aut Dominus, contra quem committitur crimen læsæ Majestatis, non recognoscit superiorem, aut recognoscit superiorem, & tunc est verum, quod crimen læsæ Majestatis in ejus persona committitur: tamen pœna ipsa non extenditur ad liberos ipsius delinquentis, prout extenditur, quando committitur tale crimen contra personam ipsius Principis, vel adsistentium ad ejus latus . . . . . . Ita plenè consuluit Alexander, quod in duobus tantum casibus damnari potest memoria. Primò, quando committeretur crimen in personam Imperatoris: II. quando contra rempublicam Romanam. In omnibus autem aliis capitibus læsæ Majestatis dicit, hoc non esse. Idem refert,*

(1) *& se-*

& sequitur Auguſt. Arim. in addit. *licet de præmiſſis verbum aliquod non fecerit, niſi de* Angel., *&* Auguſt. *dumtaxat: & latiſſimè ibi ſcripſerit per octo folia: quando, & quomodo quis committere dicatur crimen læſæ Majeſtatis; ſed præciſe requiritur contra perſonam Principis: & ſic ex præmiſſis non fuit habita memoria defuncti damnata, ſed præfatum Lucium Actorem ad ſucceſſionem bonorum ſuæ Aviæ habilem: & communi voto, nemine diſcrepante, pronunciatum præfatos conventos condemnandos ad reſtituendum bona præfata indebitè detenta per eoſdem, una cum fructibus a tempore motæ litis, v. unum ex fundis præfatis, alium verò ad omnes fructus.*

A dimoſtrare, che queſta deciſione da Grammatico riferita non oſti all'aſſunto fiſcale, al primo incontro ſuo ſi deſta la grave *difficoltà*, ch' è appunto la prevenzione, che ciaſcun leggitore ha giuſtamente del merito, e del ſapere legale di queſto dottiſſimo ſcrittore, che non è coſa facile il ſuperarla. Ma ſapendoſi da' dotti, che gli uomini anche più riputati ſi ſono alle volte ingannati, poichè eſſendo gli uomini circondati da debolezze, e da' difetti, ſpeſſo ſpeſſo cammi-

minano fra le tenebre degli errori, nelle falſe credenze urtano, e prendono grandi inciampi, com'è ſeguito appunto ſcrivendo queſta deciſione, a Tommaſo Grammatico. Baſterebbe ſol dire, che queſta fu deciſione ſingolare in quel ſecolo per rapporto a tutte quante le altre, che in ſimil caſo ſi fecero, e che immeritevole perciò ſia di eſſer letta, non che da dotto Miniſtro ſeguita giammai. Sarà giuſto non per tanto eſaminarſi le ragioni particolari di eſsa. Vien pregato ciaſcuno, che leggerà queſta incolta allegazione rifletter ciocchè ſi dirà con mente placida, e ſerena, e ſenza inarcar le ciglia prima del tempo. Ettorre Piſcicelli, ſi ebbe per incontrovertibile, e come coſa certa, e coſtante, che commiſe mancanze sì enormi, quanto mai quaſi far potuto ne avrebbe un vaſſallo ſcellerato *tempore ultimi adventus Gallorum, & inimicæ ligæ, adhærendo contra Cæſaream Majeſtatem, hoſtibuſque profligatis, dum viveret, ſuis bonis omnibus deſtitutus fuit tamquam rebellis. Et ideò cum lata fuerit ſententia contra ipſum Hectorem cum publicatione bonorum feudalium, & allodialium pro dicto crimine læſæ Majeſtatis ſucce-*

dit,

dit, quod fuerit ejus memoria damnata: & sic inferatur, quod Lucius actor sit incapax successionis. Et licet in sententia non sit expressa damnatio memoriae, virtualiter infertur ex eadem sententia damnatio memoriae: sufficit quod judex pronunciet crimen esse commissum, quia subintelliguntur omnes poenae, quae ratione delicti veniebant imponendae. Quibus quidem non obstantibus dixi &c. Et sic ex praemissis non fuit habita memoria defuncti damnata, sed Lucium actorem habilem ad successionem bonorum suae Aviae.

Riputò, ed ebbe per vero adunque Tommaso Grammatico, che la memoria di Ettorre Piscicelli non fosse stata dannata, perchè nella sentenza della condanna non fu espresso. Ma questo ch' egli riputò per vero riguardo al fatto, sarà mai vero anche per disposizion di legge? Non mai.

Gio: Francesco de Ponte [1] scrisse a prò di D. Ascanio Caraffa nella causa, che questi ebbe con D. Cesare Caraffa reo di vero delitto di ribellione, *postquam hostili animo, adversus suam patriam, suum Regnum, suum Regem,*

(1) *Cons. 90. tom. 1. n. 15. usq. ad fin.*

gem, ejusque honorem, prosperitatem, & statum animatus est, ut utar verbis textus in l. fin. ff. *ad l. J. M.*, ch'è appunto lo stesso abbominevol delitto, che commise il fu Duca di Verzino D. Niccolò Cortese. Essendosi compilato il processo, fu interposta sentenza, con la quale D. Cesare fu condannato a perpetuo carcere, che poi gli fu commutato in relegazione. Non fu espressa nella sentenza la sua inabilità a succeder nel giardino, e nella casa soggetta a fedecommesso istituito da' suoi maggiori, al quale fedecommesso esso D.Cesare era invitato, come più prossimo in grado del riferito Ascanio. Trovavasi il giardino in potere di D. Ferdinando Pappacoda, perchè D. Ascanio istituì giudizio di reivindicazione contra questo, nel qual giudizio comparve lo stesso D. Cesare, dimandando egli il fedecommesso. Propostasi la causa nell' anno 1566. fu condannato il possessore a rilasciarlo a beneficio di D. Ascanio: *propterea D.Cæsar, visa determinatione facta respectu viridarii, suam litem amplius prosequutus non fuit, ut Judices mutarentur, & de decisione facta obliviscerentur.* Quindi, trascorso lungo tempo, ripigliò la lite, e pre-

S tese,

tese, che la sentenza, che non contenea la pena ordinaria per lo suo delitto di ribellione, non partorisse l' effetto della dichiarazione del commesso delitto; affinchè non avendolo la sentenza inabilitato a succedere, non l'inabilitasse il delitto; poichè vi ha caso, in cui opera tanto il solo delitto, ed altro, dove bisogna la sentenza. *In hoc articulo* (1) *paucis contentus ero; siquidem distinguendo terminos patebit omnium resolutio, & casus noster decisus. Quædam enim sunt quæ statim quod committuntur, notant, & inhabilitant personam, ita quod factum ipsum, & delictum ipsum pœnam irrogat* l. amissione §. qui deficiunt, ff. de cap. crimin. l. palam §. in adulterio, ff. de ritu nuptiar. *Quædam sunt delicta, quæ non de per se, sed mediante sententia pœnam irrogant, ita quod lex in irrogatione pœnæ sententiam requirit, & notatur in casu* l. 1. §. qui in judicio: in leg. Athletas §. calumniator. ff. de his qui not. in fin. *Quædam vero sunt delicta, ex quibus nec ipso facto, nec per sententiam, sed ex genere pœnæ quis notatur, & inhabilis redditur in casu* l. ictus fustium eod. tit.

---

[1] *Loc. cit. num.*37. *in fin.*

tit. Confermò tal distinzione con l'autorità di parecchi Scrittori, e poi (1) proseguì a dire: *Cum ergo in delicto rebellionis lex considerat non juris effectum, sed animi destinationem, ut supra est fundatum; tunc attenditur factum, & non sententia .... Declaratur hoc pariter in specie in dicta constitutione* qui sint ribelles, (la quale fu pubblicata a Pisa l'anno 1312. dall'Imperadore Arrigo VII., ed incomincia: *Quoniam nuper est ad auditum nostrum deductum*) *Nos attendentes, quod acta prava malorum potius, quam verba sententiarum ipsos faciunt pœna condignos: Et ibi dum dicit, quod illi omnes, & singuli sunt ribelles ... qui contra nostrum honorem, & fidelitatem ribellionis opera faciunt, & sic pondera illud verbum sunt ...*

Quindi soggiunse: *Andreas dixit, quod in his, quæ sunt juris, lex operatur in tali crimine ipso jure, & sic utile dominium feudatarii consolidatur directo ipso jure, nec aliud requiritur, sed ad advocandam possessionem requiritur sententia declaratoria ... Et propterea cum lex pro crimine rebellionis inferat plures pœnas cumulative, prin-*

 cipa-

[1] *Num.* 50.

tese, che la sentenza, che non contenea la pena ordinaria per lo suo delitto di ribellione, non partorisse l' effetto della dichiarazione del commesso delitto; affinchè non avendolo la sentenza inabilitato a succedere, non l'inabilitasse il delitto; poichè vi ha caso, in cui opera tanto il solo delitto, ed altro, dove bisogna la sentenza. *In hoc articulo* (1) *paucis contentus ero; siquidem distinguendo terminis patebit omnium resolutio, & casus noster decisus. Quædam enim sunt quæ statim quod committuntur, notant, & inhabilitant personam, ita quod factum ipsum, & delictum ipsum pœnam irrogat* l. amissione §. qui deficiunt, ff. de cap. crimin. l. palam §. in adulterio, ff. de ritu nuptiar. *Quædam sunt delicta, quæ non de per se, sed mediante sententia pœnam irrogant, ita quod lex in irrogatione pœnæ sententiam requirit, & notatur in casu* l. 1. §. qui in judicio: in leg. Athletas §. calumniator. ff. de his qui not. in fin. *Quædam vero sunt delicta, ex quibus nec ipso facto, nec per sententiam, sed ex genere pœnæ quis notatur, & inhabilis redditur in casu* l. ictus fustium eod. tit.

---

[1] *Loc. cit. num.37. in fin.*

stit. Confermò tal distinzione con l'autorità di parecchi Scrittori, e poi (1) proseguì a dire: *Cum ergo in delicto rebellionis lex considerat non juris effectum, sed animi destinationem, ut supra est fundatum; tunc attenditur factum, & non sententia .... Declaratur hoc pariter in specie in dicta constitutione* qui sint ribelles, (la quale fu pubblicata a Pisa l'anno 1312. dall'Imperadore Arrigo VII., ed incomincia: *Quoniam nuper est ad auditum nostrum deductum*) *Nos attendentes, quod acta prava malorum potius, quam verba sententiarum ipsos faciunt pœna condignos: Et ibi dum dicit, quod illi omnes, & singuli sunt ribelles ... qui contra nostrum honorem, & fidelitatem ribellionis opera faciunt, & sic pondera illud verbum sunt ...*

Quindi soggiunse: *Andreas dixit, quod in his, quæ sunt juris, lex operatur in tali crimine ipso jure, & sic utile dominium feudatarii consolidatur directo ipso jure, nec aliud requiritur, sed ad advocandam possessionem requiritur sententia declaratoria ... Et propterea cum lex pro crimine rebellionis inferat plures pœnas cumulative, prin-*

 cipa-

[1] *Num.* 50.

verbis illis pœnam minorare, quia ipse incideret in delictum. Et sic ex majori parte præmissorum concludebat Joannes Angelus Pisanellus Advocatus D. Sancii, & Ferdinandi Memoriam Hectoris defuncti damnatam, *& præfatum Lucium filium omnino ad successiones incapacem*.

Questo è tutto quel, che fu detto per gli possessori di ambo i fondi, i fratelli di Arcone. Si veggano ora i motivi, e le ragioni considerate da Grammatico a prò dell'Attore Lucio Piscicelli: *Quibus quidem non obstantibus* (1) *dixi advertendum esse: quia hic filius Lucius non venit ad successionem patris in aliquo, sed ad successionem istorum bonorum, tamquam in bonis Aviæ maternæ remanentium post mortem suæ Aviæ eidem Lucio, ut propinquiori: quæ successio sibi denegari non potest, cum pœna patris noceat filio tantum in his, quæ descendunt ex persona patris: secus in aliis, quæ aliundè obvenerant ipsi filio*; e per sentimento di Gassaneo soggiunse: *quod ad hoc ut dici possit memoria defuncti damnata, dum in sententia aliter expresse damnata non appa-*

(1) *Num.*13. *& seq.*

appareat, non sufficit probare, quod quis fuerit reus criminis læsæ Majestatis: sed requiritur in specie probari hujusmodi crimen fuisse commissum adversus ipsum Principem, e che Baldo scrisse, *quod non omnis qui adversatur Principi, & recedit ab eo, dicitur committere crimen læsæ Majestatis: sed tunc demum quando insurgit contra ipsum Principem*. Indi scrisse: *Et plus subdit Decius ubi supra, quod dato quod committatur crimen læsæ Majestatis, non ex hoc infertur, quod memoria damnari possit*. E riferì, che si distingue: *Aut Dominus, contra quem committitur crimen læsæ Majestatis, non recognoscit superiorem, aut recognoscit superiorem, & tunc est verum, quod crimen læsæ Majestatis in ejus persona committitur: tamen pœna ipsa non extenditur ad liberos ipsius delinquentis, prout extenditur, quando committitur tale crimen contra personam ipsius Principis, vel adsistentium ad ejus latus . . . . . . Ita plenè consuluit Alexander, quod in duobus tantum casibus damnari potest memoria. Primò, quando committeretur crimen in personam Imperatoris: II. quando contra rempublicam Romanam. In omnibus autem aliis capitibus læsæ Majestatis dicit, hoc non esse. Idem refert,*

(1) *& se-*

& sequitur August. Arim. in addit. *licet de præmissis verbum aliquod non fecerit, nisi de* Angel., *&* August. *dumtaxat: & latissimè ibi scripserit per octo folia: quando, & quomodo quis committere dicatur crimen lesæ Majestatis; sed precise requiritur contra personam Principis: & sic ex præmissis non fuit habita memoria defuncti damnata, sed præfatum Lucium Actorem ad successionem bonorum suæ Aviæ habilem: & communi voto, nemine discrepante, pronunciatum præfatos conventos condemnandos ad restituendum bona præfata indebitè detenta per eosdem, una cum fructibus a tempore motæ litis, v. unum ex fundis præfatis, alium verò ad omnes fructus.*

A dimostrare, che questa decisione da Grammatico riferita non osti all'assunto fiscale, al primo incontro suo si desta la grave *difficoltà*, ch' è appunto la prevenzione, che ciascun leggitore ha giustamente del merito, e del sapere legale di questo dottissimo scrittore, che non è cosa facile il superarla. Ma sapendosi da' dotti, che gli uomini anche più riputati si sono alle volte ingannati, poichè essendo gli uomini circondati da debolezze, e da' difetti, spesso spesso cammi-

minano fra le tenebre degli errori , nelle falſe credenze urtano , e prendono grandi inciampi , com' è ſeguito appunto ſcrivendo queſta deciſione , a Tommaſo Grammatico. Baſterebbe ſol dire , che queſta fu deciſione ſingolare in quel ſecolo per rapporto a tutte quante le altre , che in ſimil caſo ſi fecero , e che immeritevole perciò ſia di eſſer letta, non che da dotto Miniſtro ſeguita giammai. Sarà giuſto non per tanto eſaminarſi le ragioni particolari di eſsa. Vien pregato ciaſcuno, che leggerà queſta incolta allegazione rifletter ciocchè ſi dirà con mente placida , e ſerena , e ſenza inarcar le ciglia prima del tempo . Ettorre Piſcicelli , ſi ebbe per incontrovertibile, e come coſa certa, e coſtante , che commiſe mancanze sì enormi , quanto mai quaſi far potuto ne avrebbe un vaſſallo ſcellerato *tempore ultimi adventus Gallorum , & inimicæ ligæ , adhærendo contra Cæſaream Majeſtatem , hoſtibuſque profligatis , dum viveret , ſuis bonis omnibus deſtitutus fuit tamquam rebellis . Et ideò cum lata fuerit ſententia contra ipſum Hectorem cum publicatione bonorum feudalium, & allodialium pro dicto crimine læſæ Majeſtatis ſuccedit,*

gem, ejusque honorem, prosperitatem, & statum animatus est, ut utar verbis textus in l. fin. ff. *ad l. J. M.*, ch' è appunto lo stesso abbominevol delitto, che commise il fu Duca di Verzino D. Niccolò Cortese. Essendosi compilato il processo, fu interposta sentenza, con la quale D. Cesare fu condannato a perpetuo carcere, che poi gli fu commutato in relegazione. Non fu espressa nella sentenza la sua inabilità a succeder nel giardino, e nella casa soggetta a fedecommesso istituito da' suoi maggiori, al quale fedecommesso esso D. Cesare era invitato, come più prossimo in grado del riferito Ascanio. Trovavasi il giardino in potere di D. Ferdinando Pappacoda, perchè D. Ascanio istituì giudizio di reivindicazione contra questo, nel qual giudizio comparve lo stesso D. Cesare, dimandando egli il fedecommesso. Propostasi la causa nell' anno 1566. fu condannato il possessore a rilasciarlo a beneficio di D. Ascanio: *propterea D. Cæsar, visa determinatione facta respectu viridarii, suam litem amplius prosequutus non fuit, ut Judices mutarentur, & de decisione facta obliviscerentur.* Quindi, trascorso lungo tempo, ripigliò la lite, e pre-

S tese,

tese, che la sentenza, che non contenea la pena ordinaria per lo suo delitto di ribellione, non partorisse l' effetto della dichiarazione del commesso delitto; affinchè non avendolo la sentenza inabilitato a succedere, non l'inabilitasse il delitto; poichè vi ha caso, in cui opera tanto il solo delitto, ed altro, dove bisogna la sentenza. *In hoc articulo* (1) *paucis contentus ero; siquidem distinguendo terminis patebit omnium resolutio, & casus noster decisus. Quædam enim sunt quæ statim quod committuntur, notant, & inhabilitant personam, ita quod factum ipsum, & delictum ipsum pœnam irrogat* l. amissione §. qui deficiunt, ff. de cap. crimin. l. palam §. in adulterio, ff. de ritu nuptiar. *Quædam sunt delicta, quæ non de per se, sed mediante sententia pœnam irrogant, ita quod lex in irrogatione pœnæ sententiam requirit, & notatur in casu* l. 1. §. qui in judicio: in leg. Athletas §. calumniator. ff. de his qui not. in fin. *Quædam vero sunt delicta, ex quibus nec ipso facto, nec per sententiam, sed ex genere pœnæ quis notatur, & inhabilis redditur in casu* l. ictus fustium eod. tit.

---

[1] *Loc. cit. num. 37. in fin.*

stit. Confermò tal distinzione con l' autorità di parecchi Scrittori, e poi (1) proseguì a dire: *Cum ergo in delicto rebellionis lex considerat non juris effectum, sed animi destinationem, ut supra est fundatum; tunc attenditur factum, & non sententia .... Declaratur hoc pariter in specie in dicta constitutione qui sint ribelles,* (la quale fu pubblicata a Pisa l'anno 1312. dall' Imperadore Arrigo VII., ed incomincia: *Quoniam nuper est ad auditum nostrum deductum*) *Nos attendentes, quod acta prava malorum potius, quam verba sententiarum ipsos faciunt pæna condignos: Et ibi dum dicit, quod illi omnes, & singuli sunt ribelles ... qui contra nostrum honorem, & fidelitatem ribellionis opera faciunt, & sic pondera illud verbum sunt ...*

Quindi soggiunse: *Andreas dixit, quod in his, quæ sunt juris, lex operatur in tali crimine ipso jure, & sic utile dominium feudatarii consolidatur directo ipso jure, nec aliud requiritur, sed ad advocandam possessionem requiritur sententia declaratoria ... Et propterea cum lex pro crimine rebellionis inferat plures pænas cumulative, prin-*

 cipa-

[1] *Num.* 50.

cipaliter, *&* *copulative*, *ita quod nulla earum per se est terminus pœnæ*, *tunc concurrunt originaliter*, *&* *effectualiter: secus si una est sequela alterius*. Disse (1), che D. Cesare non fu condannato *de crimine læsæ Majestatis*, *sed de rebellione*. *Et* (2) *hoc delictum importabat pœnam amissionis vitæ*, *&* *pœnam publicationis bonorum*. E che rispetto alla pena della incapacità della persona, *quam ipso jure lex ex ipso facto inducit*, *sententia non requirebatur*, *quia considerando factum*, *operatur effectum juris*, *ipso jure*, *in his*, *quæ sunt juris incorporalis: Unde sententia*, *quæ propter hoc non requiritur*, *sed propter alias pœnas*, *non potest dici*, *quod subsistit id*, *ad quod non fuit prolata: nec ex minoratione pœnæ corporalis substulit aliam pœnam a lege per prius inflictam*, *&* *datam*, *concurrente de per se principaliter*, *&* *copulative* .... *Non enim est sequela alterius pœnæ*, *&* *tunc consideratur sententia* .... *Sed est pœna principaliter de per se*, *quam lex ex ipso facto*, *statim irrogat ipso jure*, *alia non expectata sententia*.

E con-

---

(1) *Num.* 62.

[2] *Num.* 63.

E conchiudendo disse (1) : *Et ex his etiam patet, quod commutatio postea in relegationem nihil facit ad casum, postquam non ex sententia oritur incapacitas, sed ex crimine, ita quod non absolutio secundum allegata juvaret, & propterea debet omnino Dom. Ascanius possessor absolvi*. Notò in fine così : *ET SECUNDUM PRÆDICTA FUIT JUDICATUM ETIAM IN CAUSSA RECLAMATIONIS CUM IMPOSITIONE PERPETUI SILENTII*.

Dunque, facendo uso delle dotte fatiche altrui, non è vero per disposizione di legge quel, che per vero riputò Tommaso Grammatico nel fatto : *& sic ex præmissis non fuit habita memoria defuncti damnata*, non perchè non era espressa nella sentenza *pro crimine rebellionis* interposta contro Ettorre Piscicelli, ma perchè dipendente non era questa pena dall'altra della pubblicazione de' beni, che non è così ne' beni feudali; onde ben conchiuse al contrario Giò: Angelo Pisanelli, uomo versato, e dotto ancora nella scienza legale, *Memoriam Hectoris defuncti damnatam, & præ-*

[1] *Num.* 88.

præfatum Lucium omnino ad successiones incapacem. Nè si risponda, che quel dotto Ministro, non persuase dalle autorità de' Dottori allegate dal Pisanelli, credette doversi esprimer nella sentenza la condanna della memoria, che, come si è dimostrato, è questo un errore, e grave errore, secondo, nella fine del secolo, in cui e' visse, fu riputato nella nominata causa di D. Ascanio Caraffa. Sia non per tanto vero, che fosse necessario esprimersi la condanna della memoria nella sentenza, come credette Gio: Tommaso Grammatico, non sarà certamente [e francamente si può dire] perdonabile l' avere avuto per vera l' altra credenza, cioè, che per sentirsi condannata la memoria di un fellone, ed escludersi i suoi figli dalla successione, vi voglia la prova *in specie hujusmodi crimen fuisse commissum adversus ipsum Principem* col sentimento di Cassaneo, di Baldo, e di Decio, e che Alessandro consigliò, *quod in duobus tantum casibus damnari potest memoria. Primo, quando committeretur crimen in personam Imperatoris; Secundo, quando contra Rempublicam Romanam: in omnibus autem aliis capitibus læsæ* Ma-

Majestatis dicit hoc non esse, e citando Capece [1] soggiunse: *Et latissime ibi scripserit per octo folia, quando, & quomodo quis committere dicatur crimen læsæ Maejestatis, sed præcise requiritur contra personam Principis, & sic ex præmissis non fuit habita memoria defuncti damnata*; imperciocchè quando fu tentata l'invasione del Regno da' Francesi comandati da Lutrech, l'Imperador Carlo V. Re, e Sovrano di questo Regno era assente indifficultabilmente, stando nelle Spagne, ma poichè *contra honorem Cæsaris, & fidelitatem, rebellionis opera faciebant* (per usare le stesse voci della costituzione di Arrigo VII. sopraccitata) *omnes, & singuli sunt rebelles, & infideles*, e per usare le altre della *l. fin. ff. ad l. J. M.* Ettorre Piscicelli *hostili animo adversus suam Patriam, suum Regnum, suum Regem, ejusque honorem, prosperitatem animatus fuit*, furon tutti riputati, e sentenziati, come ribelli, de' quali a molti fu tolta la vita, e le robe tutte, ad altri le robe, lasciando loro la vita, e parecchi camparono dal periglio fuggendo, come ha fat-

[1] *Decis.* 130.

fatto il ribelle fu Duca di Verzino. Dunque non si ricerca la prova speciale, che sia stato commesso il delitto della ribellione *contra personam ipsius Principis*, per disposizion di legge. Dirassi perciò, esser falsissima questa credenza, e degna, che di essa, per dir così, si condannasse la memoria. Scrisse il citato de Ponte [1] *Hæc sunt ex abundanti dicta, nam sufficeret allegare . . . Nec cumulare volui authoritates DD. Sed sufficit, quod Domini Judicantes reminiscantur sententiæ latæ in caussa Antonii Grisonis, QUI AB HAC CIVITATE NON DISCESSIT, SED LITERAS TANTUM SCRIPSIT PRINCIPI SALERNI: NON OFFENDIT PERSONAM DOMINI, ET TAMEN FUIT DECAPITATUS, ET BONIS OMNIBUS PRIVATUS.*

Ma i supremi Ministri, dottissimi, ed intierissimi, che giudicar dovrano questa causa, non solamente sanno la decisione della causa di Antonio Grisone, ma tutte l'altre parimente, che si sono riferite, e furon fatte ne' casi di ribellione: dalle quali non si ha, che mai fosse stata

[1] *Eod. consf.90. num.31. & seq.*

ſtata offeſa la perſona del proprio Signore, e Sovrano Che ſe vera foſſe la credenza, che per vera tenne il dottiſſimo Scrittore Tommaſo Grammatico, tanti condannati qua' rei di ribellione, i figli de' quali furono eſcluſi, come inabili, ed incapaci a ſuccedere, ſarebbono ſtati troppo ingiuſtamente condannati; conciossiachè, s' e' furon rei di leſa Maeſtà, nol furon non per tanto *in primo capite*, a ſentenza di Grammatico. Miſeri, ch' avrebbero l' ultima ſpaventevol pena di morte, coll' altre *cumulative*, e principali a cotale orrendo delitto impoſte, a torto pur troppo patita, e ſofferta. E miſere l' anime di tanti valentiſſimi uomini, Reggenti dell' abbolito Collateral Conſeglio, e ſupremi Miniſtri, e di nome, e di fama chiariſſimi, ed immortali, che da Giudici delle cauſe de' ribelli intervennero in quelle deciſioni, ſarebbero nell' inferno piombate, e in ſempiterno perdute.

Scriſſe Grammatico: *Et ſic ex præmiſſis non fuit habita memoria defuncti damnata*, ch' è quanto dire, ch' Ettorre Piſcicelli non fu, a ſenſo ſuo, reo di ribellione, ſebbene il foſſe di leſa Maeſtà. E pur egli ricordar ſi dovea delle diſpoſizioni della coſtitu-

z'one *inconsutilem* , le cui parole sono state di sopra (1) rapportate , e delle leggi communi , parimenti sopra [2] narrate , ed altresì della Glosa [3] , che dice , *EST ERGO SIMILE CRIMEN HÆRESEOS CRIMINI LÆSÆ MAJESTATIS*, *UT UTRUMQUE POSSIT POST MORTEM ACCUSARI* . Ricordarsi dovea , che Capece (4) , ch' egli vide , ed additò in questa sua decisione , scrisse . *Undecimum ex Glossa : quæ voluit quod licet regulariter post mortem quis non possit accusari , ut in l. 1. C. eec. tamen hoc fallit in crimine læsæ Majestatis , nam poterit in hoc crimine memoria defuncti accusari , & damnari* . Che tutto ciò ricordandosi bene avrebbe saputo , che la condanna della memoria si fa , quando proponga il Fisco l'accusa del delitto della ribellione dopo la morte del reo ; allora sì , che , convitto il morto, la sua memoria si condanna. Ma semprechè il reo sia vivo,

(1) §. 11. *fac. 68.*

(2) *Lo stesso* §. *fac. 70. e 71.*

(3) *Ad l. 4. C. de haret.*, *& Monich.*

(4) *Decis. 130. spec. 11.*

vivo, non mai; imperciocchè in quel caso si punisce colla mannaja, o col laccio, ed anco con pena straordinaria. Quindi se alcuno saper volesse, come si formi la querela contro il morto, qual sia la pruova, che far si debba per la convizione di quello del delitto di ribellione, e come vogliasi concepir la sentenza, costui si dia la pena di leggere Maresca *de legibus publicorum judiciorum* (1): opera pubblicata nell'anno 1697. dal Dot. Gio: Maria suo figlio, venti anni circa dopo averla il padre composta, il qual poichè non la corresse, nè compiuta, nè perfetta lasciolla. E chi volesse ancor sapere, che cosa importi la dannazione della memoria in tutta la sua estenzione, vegga Arrigo Coccei [2]. Grave errore prese dunque Grammatico dicendo: *Et ideo cum lata fuerit sententia contra ipsum Hectorem cum publicatione bonorum feudalium, & allodialium pro dicto crimine læsæ Majestatis succedit, quod fuerit ejus memoria damnata.* Come entran quì i termini di condanna di memoria di un, che viveva, se il giudizio della condanna della me-

 mo-

[1] *Glos. 4. num. 25. & seq.*

[2] *Disput. tom. 2. disp. 50. cap. 11. §. 9.*

moria incomincia dopo la morte del reo? se la sentenza principalmente si fa affinchè prender si possano i beni del reo da man degli eredi, e successori suoi? Questa sentenza fu profferita, com' egli stesso dice, *contra ipsum Hectorem cum publicatione bonorum feudalium, & allodialium pro crimine læsæ Majestatis*. Si aggiugne, che i due fondi, che possedea allora D.Sancio Arcone, gl' impetrò egli dal Principe fra l'altre robe di Ettorre dopo la sua ribellione, poichè il Fisco prese l' avea. E Lucio figlio di Ettorre il ribelle istituì giudizio in S. C. di reivindicazione contro Arcone *tamquam ab injusto possessore*. Or se si fosse trattata la causa della condanna della memoria, nella quale, *convicto mortuo*, *memoria ejus damnatur*, *& ejus bona successori ejus eripiantur*, Lucio avrebbe dovuto essere il convenuto dal Fisco, mentre ad essolui si dovean torre le robe del ribelle Ettorre suo padre. Si conchiuda in tanto, che Tommaso Grammatico pretermise i veri termini della controversia: e se si avessero i scritti di Giovannangelo Pisanelli, si leggerebbe ne' medesimi quel, che si è ora, dopo due secoli, e più, avvertito.

Fi-

Finalmente si faccia riflessione sul seguente avvertimento di Grammatico (1): *Dixi advertendum esse: quia hic filius Lucius non venit ad successionem patris in aliquo; sed ad successionem istorum bonorum tamquam in bonis aviæ maternæ remanentium post mortem suæ aviæ eidem Lucio, ut propinquiori . . . . quæ successio sibi denegari non potest, cum pæna patris noceat filio tantum in his quæ descendunt ex persona patris: secus in aliis, quæ aliundè obvenerunt ipsi filio*. E si avverta quel che ne disse Giacomo Menochio [2]. Egli scrise per l' esclusion del figlio del ribelle dalla successione al fedecommesso perpetuo istituito da una donna di Lucca ne' suoi discendenri, al qual veniva egli chiamato. Riferì prima lo statuto della repubblica dell' anno 1491., col quale fu ordinato, *quod rebelles Lucenses puniri debeant omnibus illis pænis, quibus puniuntur rebelles Imperatoris, sicque rei criminis læsæ Majestatis Cæsareæ, & quæ quidem pænæ scriptæ sunt in* l. quisquis C. ad l. J. M. *quam quidem constitu-*

(1) *Num.* 13.

(2) *Tom.*3. *cons.*275.

ſtitutionem expreſſim voluit ipſa reſpublica Lucenſis habere locum contra ſuos rebelles : perciò largamente venne, e dottamente ad eſaminare, e ſpiegare il §. *filii verò ejus* di quella legge. E degno di eſſere interamente letto queſto conſeglio, eſſendo ſcritto ſul caſo, che ſembra lo ſteſſo della preſente controverſia fra D.Gioſeppe Corteſe, e il Fiſco. Diſſe poi [1]: *Ex his intelligimus, jure communi inſpecto, filios rebellium privari commodo ſucceſſionis, tam extraneorum, & ſanguine conjunctorum, quam paternæ. Ex quo infertur* erraſſe Grammaticum in deciſ. 6. n. 14., *cum dixit filium rebellis privari ſolum bonis illis, quæ a patre proveniunt, non autem ſi ab avia materna: nec auctoritates ab eo allegatæ loquuntur in ſpecie criminis leſæ Majeſtatis, & rebellionis*. E (2) ſoggiunſe: *Nam cum velit lex hos filios eſſe debere ſemper, & perpetuò pauperes, ita quod mors eis ſit ſolatium, & vita ſupplicium, apertè lex ſignificat, hos non poſſe dum in humanis ſunt, aliquid habere: alioquin vita non eſſet eis ſup-*

[1] *Num.* 12.

(2) *Num.* 36.

supplicium, quia aliquando sperare possent, se posse divitias acquirere, & ob id nec mors eis esset solatium, sed, ut & cæteris, acerbissima. E [1] scrisse, che altrove (2) dimostrato avea *non repugnare juri divino, nec aliqua ratione esse iniquam legem, quæ ob læsam Principis M. aufert filiis bona paterna, & omne jus succedendi altari ex testamento, vel ab intestato, cum solum auferat quæ jam a Principe ipso fuerant consequuti*. Errò dunque Grammatico, secondo ha scritto Menochio. Ma come avesse sì gravemente errato, non si potrebbe facilmente dire. Non sapeva egli forse le disposizioni della *l. quisquis*, delle leggi canoniche, delle costituzioni, e de' capitoli del Regno? Le sapea certamente. Non sapeva le decisioni, che facevano i Giudici de' ribelli in occasione della tentata invasione fatta da' Francesi nell' anno 1528.? Le sapea al sicuro. Non sapea forse la grazia fatta dall' Imperador Carlo V. a' figli de' ribelli? La sapea benissimo, come quella, ch' era troppo nota a' suoi

(1) *Num.*47.
(2) *Conf.*99. *num.* 29.

ſuoi giorni. Com' e' dunque potette dire ciò, che diſſe? Il diſſe, perchè anch' egli era ſoggetto ad errori: ma ſe altra ne foſſe ſtata la cagione,

Chi può ſaper tutte l'umane tempre?

Fabio d' Anna (1) ſcriſſe a prò di Scipione Mormile, il qual pretendeva di ſuccedere al ſedecommeſso iſtituito da Luca Gio: Mormile, in eſcluſione di Gio: Camillo Mormile figlio di Ceſare ribelle (2). Egli diſſe (3): *Secundò patet, quod ſic filii puniuntur, cum quis contra ſtatum Principis machinatur, ſicut etiam quando adverſus ejus perſonam molitur.* E (4) ſogiunſe: *Ex iſtis etiam ſequitur NULLAM HABENDAM ESSE RATIONEM DE HIS, QUÆ GRAMAT. SOMNIANS SCRIBIT IN DEC.6., TUM QUIA TERMINOS VEROS PRÆTERMISIT, tum etiam quia in illamet cauſsa doctiſſimus ejus temporis cauſsarum Patronus Jo: Angelus Piſanellus tenuit contrariam opinionem, ut in*

[1] *Conſ.* 12.

[2] *Anna conſ.* 10.

(3) *Cit. conſ.* 12. *num.* 20.

(4) *Num.* 22.

in ipsa decisione si legge (1), *& ipsum Gram. errasse dicit Menoch.* cons.275. num.13. vol.3. *Nec dicant adversarii, quod pœna inducta per textum* in l. quisquis §. filii, *de consuetudine non servatur ex Angelo, & aliis &c., quia hæc consuetudo in hoc Regno non est servata: Imo contrarium apparet ex* cap.15. *Caroli V.* rubr. 143. inter cap. Neapol. in antiqua impressione: Ex novissima est rub. 105.: *ubi in INVASIONE LAUTRECH, QUÆ NON FUIT CONTRA PERSONAM, SED CONTRA STATUM: Filii dignitatibus, voce sedilium, & bonis maternis privati fuerunt, ET EX GRATIA A CAROLO V. CONCESSA POSTEA RESTITUUNTUR, ET GRATIOSE ETIAM PETITUM FUIT. Pro* (2) *quorum autem coronide adverto, quod textus in* l. quisquis *de Imperatore non loquitur, sed de Collateralibus tantum, ut hinc liqueat, quod verbum necis, quo utitur, ad ipsius Collaterales sit referendum, non autem ad Principem, CUJUS PERSONAM TANGERE DICITUR, ET OFFENDERE, QUI EJUS STATUM, TRANQUILLI-*

V *TA-*

(1) *Num.*13. (2) *Num.* 23.

TATEM, *VALOREM*, *SECURITATEM*, *AC PROSPERITATEM PERTURBAT*. *Post hac scripta* [prosegui] *vidi* cons.90. lib.1. dict. Reg. de Ponte *editum de hoc anno* 1595. *ubi* num. 18. usq. ad 26. *tradit*, *dici crimen læsæ Majestatis in personam Domini*, *quando honor*, *vel Statum ipsius offenditur post multos*, *quos citat præsertim* Andream in cap. 1. § porrò col.1. quæ sit prima causa benef. amit.

Nondimeno Filippo Marefca (1), facendo menzione della decis. 6. di Grammatico, scrisse: *Nihilominus semper ego memoria damnarem in sententia*, *&* *ipse* Thomas Gram. *de opinione Glossæ dubitat*, *&* *refert decisum non fuisse habitam memoriam defuncti damnatam*, *&c. Contra quam decis. ac doctrinam tanti viri* [*cujus memoria undique veneranda est*, *sicut &* *authoritas S. C.*] *blasfemaverunt* Anna cons. 12. num. 12..... *nec non* Menoch. in consil. 275. nu. 13. vol. 3. . . . *& cum aliis arroganter se immiscuit additionator* Petra . . . *solum illud notandum hic necessario videtur*, *quod confutatio DD. mortuorum*, *& maxime magni nominis*, *ut fuit*

---

(1) *De leg. publ. jud. Glos.*4. *nu.*29. *&* 30.

fuit Gram. *facienda sit maxima cum veneratione: parcant mihi* Menoch. & Anna, *quorum labores semper ego admiror*. La difesa di Grammatico, sarebbe stata giustissima a prendersi, se, esaminandosi la controversia, si fosse trovato il suo sentimento conforme alle disposizioni delle leggi: ma sarà sempre vana, facendosi con semplici parole, e co' luoghi communi. Egli bisogna dire, che se il Maresca avesse corretta la sua opera, la qual cosa, prevenuto dalla morte, far non potette, avrebbe certamente cassata questa infelice difesa. Ed in fatti non è egli stesso il Maresca, che scrisse (1): *Nota in praxi, quod libellus* . . . *non debeat dirigere gressus suos in mortuum, sed enunciando crimen* . . . *concludere fas sit contra memoriam rebellis: petendo ejus memoriam damnari* (2). *Insuper scias in hoc judicio, quod formatur non contra reum, sed contra ejus memoriam, illo mortuo, sunt citandi &c.* (3) *Ultro etiam advertas, quod sententia* non

(1) *Glos.* 4. *num.* 25.

(2) *Num.* 26.

(3) *Num.* 28.

non est pronuncianda contra reum mortuum . . . . . & proinde contra memoriam ejus ferri debet . . . . [1] *& ego si libet, formam sententiæ tali modo traderem: Declaramus Lucium perduellionis crimen commisisse, & proindè ejus memoriam damnandam esse, & damnari debere*. Come accorderanno dunque queste parole con quel, ch' egli stesso scrisse, e qui sopra registrate si sono: *NIHILOMINUS SEMPER EGO MEMORIAM DAMNAREM IN SENTENTIAM?* Si può anche vedere in Gio: Camillo de Curte [2] quanto far si deve, condannando la memoria.

Non dee tralasciarsi in oltre di far finalmente poche parole intorno della osservazione decimaterza di Francesco Maradei alla Pram.V. *de bonis proditorum*, il quale (3) avendo scritto: *quamvis sit adeò horrendum, & detestabile hoc crimen, quod pœnæ transeunt etiam ad filios, qui privantur successionibus paterna, materna, avita, & aliorum conjunctorum, & extraneorum tam*

ex

(1) *Circ. fin.*

(2) *Ref. feud. cap.5. num.55. ad 59. pag.64.*

(3) *Num.13.*

ex testamento, quam ab intestato, ad hoc ut in perpetua egestate permaneant, juxta text. in l. quisquis §. filii verò C. ad l. Jul. Maj., *&* *in cap.* vergentis extra de hereticis, soggiunse: *Nihilominus non desunt limitationes ad favorem filiorum introductæ, quarum:*

Prima est, ut hæc pœna non habeat locum in hereditate, & bonis Aviæ, vel maternis filio delatis ante crimen a patre commissum. Citò Grammatico, e Farinacio: *nec habebit locum in bonis a matre, vel extraneo donatis: Idem Farinacius &c.* Su di questa prima limitazione basterà, che si tenga presente, per pienissima risposta, quel, che si è scritto per confutare la *decis.* di Grammatico, che troverassi, essersi questa limitazione fatta contra l' espresse parole delle leggi, e perciò da far vergogna a chiunque pretenda di esser riputato esperto giureconsulto, giacchè ragiona contra le regole dell' arte; in guisa che se un giudice così giudicasse, potrebbe bene esserne anche punito.

Limitatur secundo in Civitate Neapolitana, ubi ex gratia Neapolitanis concessa non publicantur bona materna in crimine lesæ Majestatis Divinæ, vel humanæ, ut patet ex gratiis concessis per Regem Catholicum in anno 1505.

non

Non publicantur, si risponde, quando il marito sia ribelle, e non la moglie, che sia vivente; ma se fosse questa morta, ed avesse lasciata la roba a' figli del ribelle, o fosse a costoro altrimenti pervenuta non l'avrebbono già questi, ancorchè fosse roba dotale: questi, di cui è scritto *sint perpetuò egentes*, *& pauperes*. Ricordianci, che Carlo V., per grazia solo, concesse a' figli de' ribelli di poter succedere ne' beni materni burgensatici. Certo se non impetrava questa fedelissima Città per grazia, che fossero in que' beni materni succeduto i figli, morta la madre dopo la ribellione del marito, non l'avrebbero mai avuta, ma esclusi i figli, ed il Fisco parimente, per legge, spetta a' più prossimi Agnati, e cui *de jure*, se senza esser nati figli sciolto si fosse quel matrimonio.

La terza limitazione dice: *ex generali consuetudine non dum Italiæ*, *sed totius orbis*, *ob quam sunt sublatæ contra filios omnes pœnæ contentæ in* d. l. quisquis, *adeo quod non confiscatur legitima*, *nec peculium*, *nec bona materna*, citando Merlin. Massin. Cevallos, *& alii laudati* a D. Maresca de leg. public. judic. gl. 7. num. 77., *ubi testatur vidisse in Regno in facti contin-*

gen-

gentiis [notasi] *filios a dictis pœnis exemptos*. Si risponde, che non sognò Maresca affermare così strane proposizioni, non avendo mai detto essersi tolte le pene tutte imposte a' figli *ex generali consuetudine nedum Italiæ*, *sed totius orbis*: soltanto e' riferì la sentenza di que' Dottori, che tennero l' una, e l'altra opinione: nè lasciò scritto, *vidisse in facti contingentiis*, ma solamente, *vidi in facti contingentia*. Far comparir molti quel, ch' è un solo, non si può fare senza mala fede. Ma sentasi di grazia ciocchè egli stesso il Maradei a questo (1) aggiunse: *SED CONTRARIA OBSERVANTIA IN REGNO PATET EX DEC.25. 96. & 333. REG. REVERT., IN QUIBUS FILII FUERUNT HABITI PRO INCAPACIBUS BONORUM MATERNORUM OB PATRIS REBELLIONEM, ET SUCCESSIO FUIT DELATA ALIIS COLLATERALIBUS AB INTESTATO VENIENTIBUS, JUXTA ÆQUIOREM, ET VERIOREM SENTENTIAM, QUAM PROFITETUR Henr. Boc. de Crim.* cap. 3. n. 72. *cum seq.*

Spe-

(1) *Num.* 17., & 18.

Spectatum admissi, risum teneatis Amici?

Qual peregrina maniera di scrivere, di pensare, e di far giudizj con esattezza! santo Dio! e donde l'apprese questo per altro notizioso, e laboriosissimo scrittore? Si faccia pompa ora di questo parere di Francesco Maradei, e si dica a' giudicanti dottissimi: vi è Maresca, vi è Maradei (quasi ultimo scrittore, che si ha nelle materie forensi), i quali a prò de' figli del ribelle hanno scritto. Essi ben ripiglieranno a queste voci, che su questo articolo sono stati cieci costoro, e perciò da non seguitarsi, secondo quel detto,

Chi prende il cieco in guida mal consigliasi.

I prudenti Magistrati seguir devono le leggi, particolarmente quelle, che sono espresse, e chiarissime, e serbare le osservanze inconcusse di questo Regno, non le rilasciate opinioni de' Dottori, le quali dal sapientissimo, ed invittissimo nostro Sovrano ben furono a ragion rigettate nella notissima Regal Costituzione fatta in Gaeta.

Della quarta, ed ultima limitazione non si fa parola, perchè non appartiene al fatto presente; ma solamen-

te

te si ponderi, ch' egli il buon Dottore intese di scriverla a prò de' figli, ed affastellò la decisione della causa del fedecommesso di D. Alessandro de Montibus Marchese di Acaja, che non riguardò i figli del ribelle, ma gli ulteriori sostituti al fedecommesso in caso di ribellione del chiamato; e l' altra del figlio del Principe di Sanza, che non fu già ammesso al fedecommesso, ancorchè vi fosse stata nel testamento la cautela ritrovata contra il Fisco, come si può veder nello scritto di D.Carlo Brancaccio; ma dovette aver que' pochi beni burgensatici per motivi occulti, o per quegl' influssi di Stelle, a' quali, per covrire i difetti della umanità, si vuole, che sian soggetti ancora i litigj, e le cause. Veduto già, che nessuna forza far dee la decision di Grammatico: quanto sia meschina la difesa, che ne fa Filippo Maresca: e di quanto valore sia l' autorità di Maradei. Si vegga ora, qual conto debba tenersi di un' altra decisione rapportata dal Reg. de Marinis (1).

X §. VI.

(1) *Resol. lib.2. cap.18. num.3.*

§. VI.

Si rispode alla decisione rapportata dal de Marinis.

IL de Marinis disse del Principe di Sanza reo di ribellione, *qui de invadendo Regnum hoc tractatum habuisset, convictus, & sponte confessus, decapitatus extitit, omniaque ejus bona diffinitiva sententia confiscata fuere: sed cum demum defuncti miserabilis filius pupillus comparuisset, institit pro restitutione certorum corporum fideicommissi vinculo subjectorum: decreto R. C. nemine ex dictis judicantibus*, UT AUDIVIMUS, *contradicente, provisum fuit, esse illi bona omnia fideicommissaria restituenda*. E [1] soggiunse: *Fuit etiam considerata istorum DD. nativitas, quæ patris pretensum delictum præcedebat, sicque dici non potuisse ex radice infecta ortos: unde in hoc conveniunt omnes: filios inquisiti cujusvis atrocissimi criminis, natos tamen, sivè conceptos ante patratum delictum patris, nullo pacto, nulloque jure posse pati pœnas ob delictum parentum filiis impositas,*

(1) *Num. 6.*

sitas, *&* *signanter illam successionis ascendentium*, *&* *collateralium*. Sarà ancor bene quì ricordare ciò, che si disse (1) aver detto lo stesso de Marinis sulla decisione di Revertera nella causa di Torquato Tasso. *Credo ego sic decisum, quia filii nati erant post commissum a patre crimen; nam si antè, omnino ad bona materna, & alia cujuscumque consanguinei, sive ad quodvis gentilitium fideicommissum filii veniebant admittendi*.

E che non dee tenersi conto alcuno di questa decisione, e che ciò sia vero, sentansi le seguenti risposte tratte da scrittori riputatissimi, con alcune altre debolissime riflessioni.

Fabio d' Anna (2) scrisse: *Quoad secundum concludo, rebellionem Cæsaris sibi*, *&* *filio Joanni Camillo nocuisse, ita ut sequentes ad fideicommissum sine vocati ex vulgato textu in* l. quisquis, *ubi filii a quacumque successione universaliter excluduntur*. E (3) soggiunse: *Et hæc opinio apertè probatur in* d. l. quisquis *ubi postquam pœna mortis adversus committentem crimen lesæ Majestatis inducitur, sequitur*

X 2

(1) §. 4. *fac.* 95. (2) *Consf.* 9. *num.* 13.

(3) *Num.* 43.

tur textus -- filii vero ejus -- *Ergò necesse est, ut intelligatur de filiis jam natis, cum jam ille mortuus habebatur. Item secundo ponderatur text. ibidem, ubi filiis committentis tale crimen, vitam ex misericordia reservat. Ergo de jam natis loquitur, quibus accedunt aliæ multæ considerationes, quas* Claud. Seisell. *commemorat in* d. l. si quis id quod ff. de jurisd. omn. jud. num. 17. vers. Sed præmissis, *quæ apud ipsum legi possunt*: Ed altrove (1) scrisse: *Item dum fundavi filios etiam conceptos, vel natos ante patris rebellionem esse constrictos pœnis textus in* l. quisquis C. ad l. J. M., *& hanc esse communem opinionem: ILLUD JUXTE DIXI, nam ultra citatos antè, addo* Cepollam conf. 99. & Tiberium Decianum in tract. crim. tom. 2. l. 7. cap. 41. num. 8. rub. 175., *qui dicit esse communem*. In oltre quando si condanna la memoria del defunto *convicto mortuo, & res ejus heredibus auferuntur; & nostro tempore multis heredibus ablata sunt: & ejus bona successori ejus eripiantur*, come sopra si è detto. Fra gli eredi, e succefsori certamente si compren-

[1] *Conf.* 10. *num.* 6.

prendono i figli, anzi sono i primi ad esservi inclusi. Se avesse voluto la *l. quisquis* escludere i figli nati, e sol tanto includere i figli nasciturі, di necessità avrebbe soggiunto: se nasceranno. Ma non distinguendo la legge, nè altri distinguer dovendo; forza è confessare, che i figli nati vi siano espressamente compresi, e che di essi parli espressamente la legge.

Antonio de' Mattei (1) lasciò scritto su questo punto: *Nam quod ad perduellionem attinet, hic caussam præbet, vel odium Principis, vel ambitio, & inexplebilis dominandi cupiditas. Utrumque vitium in primis ambitionem ÆQUE LIBERIS ANTEQUAM COMMISSUM CRIMEN, NATIS INGENERARI, & quasi hereditate deferri palam est, nisi fortè quis nescit: Appiis innatam fuisse superbiam: Scipionibus magnanimitatem: Manliis severitatem: Brutis, atque Cassiis amorem libertatis: Totæ denique gentes cum laborent suis quibusdam nativis vitiis: Pæni perfidia: Hyspani fastu: Galli lenitate: Germani bibacitate. . . QUIS AUSIT DICERE, HÆC VITIA*

(1) *Lib.49. D. cap.3. num.15.*

TIA NON ANTE' A PARENTIBUS IN LIBEROS DERIVARI, QUAM PARENTES QUÆDAM LEVITER, PERFIDIOSE', ARROGANTER FECERINT?

Si ha la decisione fatta nella causa dell' eretico Gianfrancesco Aloys data alle stampe dallo stesso Reggente de Marinis, che avea figli nati prima del delitto, ed essi a succedere furon riputati inabili, non altrimenti, che se mai al Mondo nati non fossero. Si ha l'altra nella causa della successione della moglie di Bernardo Tasso fra il Fisco, e 'l fratello germano di lei, ove i figli furon creduti anche inabili, ed incapaci a succedere, e seguentemente, come se mai non avessero veduto la luce del giorno, nè respirati l'aura vitale. Or poichè su questa decisione di Revertera disse de Marinis quel -- *Ego credo sic decisum, quia filii nati erant post commissum a patre crimen:* dimostrerassi, com' egli in sua credenza s' ingannasse. Fra questi figli vi fu certamente Torquato, il qual nacque nell' anno 1544. Ecco l' epitafio, che sta scolpito su la famosa Tomba: *TORQUATI TASSI (heu quantum in hoc uno nomine celebritatis, ac laudum!)*

dum!) OSSA HUC TRASTULIT: HIC CONDIDIT CARDINALIS BEVILAQUA, NE QUI VOLITAT VIVUS PER ORA VIRUM, EJUS RELIQUA PARUM SPLENDIDO LOCO ESSENT. ADMONUIT VIRTUTIS AMOR; ADMONUIT ADVERSUS PATRIÆ ALUMNUM, ADVERSUS PARENTUM AMICUM PIETAS. VIXIT ANNOS LI. NATUS MAGNO FLORENTIS SEC. BONO ANNO MDXLIV. VIVET, HAUD FALLIMUR, ETERNUM IN HOMINUM MEMORIA, ADMIRATIONE, CULTU.

La ribellione del Principe di Salerno fu nell'anno 1551., e propriamente nel fine del governo del Vicerè D. Pietro di Toledo (1). Quindi de Marinis sapendo l'anno della nascita di Torquato, e l'anno della ribellione, di leggieri avrebbe trovato, che nato era Torquato sette anni prima di quella. Ed in tal guisa forse deposta avrebbe la tanta compiacenza, che mostra della immaginata sua distinzione. Inoltre è

da

(1) *L' Autor della Storia Civile del Regno nel lib. 32. fac. 119.*

da ponderare assai ciocchè scrisse Gio: Francesco de Ponte, le cui dottissime fatiche, de Marinis vide, e lesse, ed al suo bisogno più, e spesse volte citò. Scrisse egli adunque (1): *Tamen eam* (opinionem) *in medio proposui, sed illam non firmo, stante immanitate criminis, & infectio sanguinis numquam deficit, nec ante, nec post delictum, & verè hæc est communis opinio, ut latè per Menochium &c.* Indi aggiunse: *QUÆ OPINIO CONTRA FILIOS NATOS ETIAM ANTE DELICTUM, IN REGNO EST INDISPUTABILIS, UT EX QUAMPLURIBUS REBELLIONIBUS COMMISSIS IN ANNO* 1528. *TEMPORE INVASIONIS REGNI PRACTICATUM EST, ETIAM MEDIANTIBUS QUAMPLURIBUS SENTENTIIS JUDICUM REBELLIUM*. Or come avesse voluto sostenere il Reggente de Marinis cotal sua distinzione, non meno rigettata, e non curata da' magistrati nelle decisioni da essoloro fatte con maturo esame, e legale avvedutezza, ch' opposta ancora espressamente al §. *filii* della *l. quisquis*, ed alla voluta mendicità de' figli, non si saprebbe indovinare.

§. VII.

(1) *Conf.*50. *tom.*2. *n.*10. *circ. fin.*

§. VII.

Si risponde alla dottrina di Filippo Maresca.

Rimane solamente a rispondere a quel, che si legge in Filippo Maresca. Egli (1) scrisse: *pœnas... contra filios fulminatas, juxta aliquos, in desuetudinem abiisse, nec in Italia servari, ex Gig. Julio Claro*. Indi afferma: *Et in facti contingentia, in Regno a dictis pœnis filios vidi exemptos*. Conviene aver presente, che questa Glosa 7. tutta raggirasi nel comento del §. *filii*, che interamente nel principio è rapportato. Prima riferisce, che questa legge si è riputata iniqua, aspra, inumana, barbara, e contraria alla legge divina (2), e poi (3) scrisse: *At cæteri communiori calculo neque aboletam, neque iniquam esse profitentur, cum in illa versetur Principis, reipublicæque salus, & insimul*

(1) *Eod. trat. Glos. 7. num. 71.*

(2) *Num. 1. & 2.* [3] *Num. 6.*

omnium subditorum. Inveisce [1] contro gli Autori della contraria sentenza, dicendo: *Sed cur de iniquitate Arcadium legislatorem redarguant memorati DD. ignoro*; e soggiunse non essere nuova, anzi essere stata approvata *quasi universi orbis moribus*: e, che abbia sostegno di ragioni cotale asprezza di pene (2): *Porrò haec severitas deservit ad deterrendos parentes*. E ritornando a parlar de' figli (3), scrisse (4): *privantur bonis paternis, maternis, avitis, & quorumcumque proximorum. Item etiam* [5] *extraneorum privantur largitate, ita ut nec ex testamento, neque ab intestato capere possint. Privantur* (6), *ut dixi, tam bonis paternis, burgensaticis, quam feudalibus. . . . certum est patris delictum nocere filiis, & descendentibus, & de hoc est textus expressus. Qui* [7] *DD. loquuntur, tam in feudo paterno, quam antiquo, & tam in hereditario, quam ex pacto, & providentia, quia* (8) *concedens feudum Titio, & liberis suis,*

---

[1] *Num.* 10. (2) *Num.* 14.
(3) *Num.* 22. (4) *Num.* 25.
(5) *Num.* 26. (6) *Num.* 28.
(7) *Num.* 29. (8) *Num.* 3.

ſuis, *illa tacita conditione cenſetur concedere*; ſi ſint fideles, *unde patre infidele*, *revocatur feudum*, *&* *ad Dominum devolvitur*. Diſſe poi (1), che vi erano alcuni Dottori, che ſoſtenevano il contrario. Ma egli (2) dice: *Quibus non refragantibus contraria ſententia verior eſt*, *quod delictum hoc noceat filiis etiam in feudo Avito*, *&* *ex pacto*, *&* *providentia*, *ita ut feudo ſpolientur*. Soggiugne, che i figli perdevano per lo delitto paterno *omnia juris beneficia*, *inſignaque domus*, *Privilegia*, *Jura municipalia Civitatis*, *Patriam poteſtatem*, *teſtamenti factionem*, *tam activam*, *quam paſſivam*, *bonorumque adminiſtrationem in primo capite legis Juliæ* (3). Paſsa poi a dire, eſſere dubbioſo, ſe la *l. quiſquis* proceda contra i figli tanto ſe ſaranno nati prima, quanto dopo il delitto (4). Nomina chi ſoſtenne, che proceder debba contra tutti i figli ſenza diſtinzione alcuna. Novera coloro, che ciò negarono. E dopo (5) pronuncia: *Quam ſecundam ſententiam* pro-

Y 2

(1) *Num.* 31. [2] *Num.* 32.
(3) *Num.* 35. (4) *Num.* 49.
(5) *Num.* 57.

procedere volunt dumtaxat de jure communi civili, & respectu allodialium: Nam de jure feudali, & quoad feudalia, etiam juxta suprememoratam DD. opinionem, tam concepti, quam nati antè delictum, æquiparantur natis post, & non agnoscitur memorata differentia. Trattò benanche se i figli vengano spogliati del dritto de' sepolcri, e rispose di nò (1): ma n' eccettuò poi quando fosse stato condannato il padre di delitto di perduellione *post mortem suam*. Promosse il dubbio, se sieno i figli del ribelle indegni, o pure incapaci: e sentì, che fossero incapaci, non già indegni, confermandolo colle decisioni di Revertera (2). Disse che si estende la pena anche a' nipoti (3). Indi cercò *quid dicendum in feudis? quid in feudo, vel officio individuo?* Se possa, cioè, uno, delinquendo, pregiudicar l'altro? Ed egli (4), dopo aver riferite tre opinioni diverse di Dottori, disse: *Ego verò valde de hac doctrina dubito, commisso crimine perduellionis: nam hæc obligatio oritur ex contractu, cum illius virtute natura-*

---

[1] *Num.* 58. (2) *Decis.* 25. 96. & 233.

[3) *Num.* 67. [4] *Num.* 77.

turaliter vaſſalli teneantur ad fidelitatem, & per conſequens conveniunt omnes termini a Revertera in primo caſu conſiderati: Vale a dire*: quod in prima obligatione oriente ex contractu cum omnes teneantur: delictum ſocii conſocio noceat ex Revertera* (1). Or dopo tutte queſte coſe, ed altri dubj, ſcriſſe la propoſizione ſopra affermata, cioè: *In Regno a dictis pœnis filios vidi exemptos*.

Chi legga tal ſuo comento al §. *filii*, potrà creder mai di trovarvi nel fine di eſſo gittata queſta propoſizione, ch'è contraria a' ſentimenti ſuoi medeſimi? Chiunque ſappia eſſere ſtati ſempre ſpogliati di tutti gli averi i figli, qualora il padre loro ſia ſtato ribelle: ſappia le determinazioni fatte da' Principi di queſto Regno con le loro coſtituzioni, e capitoli; e ſappia gli eſempj, che ci han conſervato le ſtorie de' ſecoli traſcorſi, e quel, che hanno i magiſtrati, e gli uomini più illuſtri nel foro conſigliato, ſoſtenuto, e deciſo: non ſarà colmo di meraviglia, leggendo propoſizione sì ſconſigliatamente ſcritta? *Et in facti contingentia in Regno*

[1] *Deciſ.* 168.

gno a dictis pœnis filios vidi exemptos.

In questa Glossa 7. citò egli le cinque decisioni di Revertera (1), citò de Ponte (2), e citò fra tanti, e tanti altri Rodoerio (3). Ma s' egli lesse tutte le autorità, che citò, com' è da credersi, che avesse fatto, certamente vide, che furono esclusi i figli, e riputati per incapaci, ed inabili a qualsivoglia successione, e che non è mai vero, che *pœnas contra filios fulminatas in desuetudinem abiisse, nec in Italia servatur*, quando creder non avesse voluto, che il Regno di Napoli non fosse in Itàlia. Ora quel *VIDI*, che leggendosi gli Autori da lui citati, si scorge dir tutto il contrario, non è un *VIDI* di chi abbia le traveggole? Almeno ne avesse arrecato qualche testimonianza, che avrebbe pur così imitato il Poeta, il quale dicendo (4)

Ex-

(1) *Decis.*25. *num.*63. 96. *num.*64. 168. *num.*76. 233. *num.*67., & 350. *num.*37.

[2] *Cons.*50. *l.* 2. *num.*49. & 56. *De potest. Proreg. num.*57. [3] *Ad de Marin. resol.*127. *n.*5.

(4) *Egl.* 5.

Extinctum Nymphæ crudeli vulnere Daphin

Flebant:

ſubito ſoggiunſe:

Vos Coryli teſtes, & flumina Nimphis

per conciliarſi la credenza di quel, che dicea. Vano dunque è quel ſuo *VIDI*, e che non mai detto l' avrebbe, *ſi mens non læva fuiſſet*.

Ma in difeſa di queſto laborioſo ſcrittore non ſi laſcia avvertire, che Franceſco Antonio Aquilante nella prefazione, che fa alla opera di quello, ſcrive a' leggitori (1): *PLERAQUE ERANT IN IIS MANCA, QUÆ SUPPLENDA PUTAVI, nihil mutato ſtylo, ſed illo quantum licuit ad mentem, ideamque ejuſdem Auctoris expreſſo*: E (2) poi: *ET SI QUID AUT NUMERO, AUT SENSU ERRATUM FUERAT, VEL ABRASI, VEL REPOSUI*. Con che potrebbe ben eſſere avvenuto, che l' Aquilante aveſſe ſupplito quell' ultimo §. della Gloſa VII. di Mareſca, come coſa, ch' egli penſaſſe, che foſse ſtata dall' Autore

[1) §. *ſed quoniam*.

[2] §. *in citandis*.

tore omessa. O pure, credendo errore quel, che lesse scritto, ove forse dicea: *At in facti contingentia in Regno non vidi a dictis pœnis filios exemptos*, l'abbia voltato scrivendo: *Et in facti contingentia vidi &c.*

Di qual carato dunque sien le sopraddette decisioni fatte a prò di Lucio Piscicelli, e del figliuolo del Principe di Sanza, e questa, che si legge veduta da Filippo Maresca, bastantemente si è dimostrato, e più largamente forse, che il bisogno non richiedea. Esse sono contrarie alle disposizioni espresse, e chiare delle leggi, costituzioni, e capitoli del Regno: contrarie agli esempj tutti di quanto han praticato i Sovrani del Regno in casi consimili: e contrarie a quasi tutte le decisioni fatte nelle cause de' ribelli. Quindi gl' integerrimi, e dottissimi Ministri, che compongon la suprema Giunta di Stato, dopo maturo, e profondo esame, regolando le rette intenzioni loro colla verità, e colla giustizia, approveranno in questa causa gli esempj, che alle leggi, ed alla osservata usanza in questo Regno trovano consoni, e conformi, non mai alle decisioni abbortive, irregolari, ed ingiustissime, fatte in due casi solamente, che Dio sa come andassero.

CA-

CAPITOLO II.

Che i Majorati, e i Fedecommessi fatti da Niccolò, e da Lionardo Cortese sieno nulli, e ancorchè tali non fossero, che non potrian giovare a D.Gioseppe figlio del ribelle.

MA prima convien ricordare, come cosa di sommo peso, che D.Gioseppe non ha decreto a favor suo, col quale siasi dichiarato, di essersi fatto il caso della sostituzione, e del fedecommesso in persona sua, per la ribellione del padre. Non si è mai provato, quantúnque articolato si fosse [1], ch' e' sia figlio di Niccolò, o primogenito, o unico, e perciò nipote di Lionardo, e pronipote di Niccolò il vecchio. Or poichè prima di ogni altra cosa l' Attore dee in giudizio legittimar sua persona, non avendola D.Gio-

 sep-

[1] *Art.* 14.

ſeppe fatto finora, deve il Fiſco rimanere aſſoluto *ab obſervatione judicii*. Ha cercato l'Avvocato riparare a ciò, avendo fatto dichiarar con decreto della G.C. de' 13. di Agoſto dell'anno 1753., che D.Gioſeppe, e D. Cleria ſiano figliuoli legittimi, e naturali di D.Niccolò, nipoti di D.Lionardo, e pronipoti di D.Niccolò ſeniore: ma, *penitus inaudito Fiſco*, ſi è quel decreto interpoſto, perchè dee giudicarſi nullo *ipſo jure*, ſecondo più leggi del Regno (1). A che ſi dice: ma vi è il decreto del Preambolo, interpoſto *inſtante patre*, dalla G. C. della Vicaria a pro di eſſolui della eredità di Lionardo. Queſto decreto non per tanto non può giovargli affatto, concioſſiachè due decreti di preambolo s' interpoſero allora: uno *ab inteſtato*, il quale gli ſarebbe del tutto contrario, or che ſi pretende la eredità di Lionardo *ex teſtamento*, *vigore fideicommiſſi*, l'altro *ex teſtamento*, ma in queſto la G. C. della Vicaria usò diverſa formola per gli feudi, da quella, che usò per gli burgenſatici, ordinando nel ſe-

(1) *Pram. 16. de offic. proc. Caſ. & 36. de offic. S.R.C.*

ſegnente modo : *Cum oneribus , tam in feudalibus , quam in burgenſaticis : verum in burgenſaticis cum diſpoſitionibus , vinculis , conditionibus , probibitionibus , ſubſtitutionibus , & fideicommiſſis in dicto teſtamento contentis , & ſervata in omnibus forma ipſius .*

Conobbe la G. C. alla ſemplice lettura di quel teſtamento , che il majorato ſu de' feudi era inſoſtenibile , ed evidentemente nullo , e perciò concepì il decreto per gli beni feudali *abſque vinculis , conditionibus, probibitionibus , ſubſtitutionibus , & fideicommiſſis*: ed in tal guiſa sì fatto preambolo nemmeno gli può giovare , perchè in eſſo non ſi enunciano fedecommeſſi ſu i beni feudali , non che ſi dichiari, che a' fedecommeſſi venga chiamato eſſo D.Gioſeppe. Molto più ciò ha luogo , conſiderandoſi , che quel decreto fu interpoſto in viſta della iſtanza di Niccolò il ribelle , nella quale e' diſſe , eſſere nullo il fedecommeſſo fatto dal padre ſuo ſu de' feudi . Adunque D.Gioſeppe non ſolamente non ha legittimata ſua perſona , come chiamata al fedecommeſſo di Lionardo , e di Niccolò il vecchio, ma ha contra di ſe il citato decreto profferito a pro del ribelle ſuo padre; dalla ſola lettura del

quale appare, non esserſi fatto alcun fedecommeſſo ſoſſiſtente, e legale ſopra i feudi da Lionardo nel ſuo teſtamento: ſicchè il Fiſco deve eſſere aſſoluto *ab obſervatione judicii, vulgatis juribus*.

Siccome queſta rifleſſione ha forza di mantenere il Fiſco nel legittimo poſſeſſo de' beni confiſcati, così non baſta per aſſicurarlo del dominio di eſſi. Convien dunque vederſi, ſe ſuppoſto la legittimazione della perſona, e ſuppoſto ancora il decreto, che dichiaraſſe di eſſerſi fatto il caſo della chiamata al fedecommeſſo fatto da Lionardo, e da Niccolò ſeniore a beneficio di eſſo Gioſeppe, poſſa queſti dimoſtrare, che i fedecommeſſi, ſpecialmente ſopra i feudi, ſieno ſtati fatti a tenor delle leggi feudali; e poichè foſſero fatte ſecondo quelle, ſe poſſa eſſere immeſſo nel poſſeſso delle robe a quelli ſottopoſte, e dimandare la reſtituzione de' frutti, non oſtante la fellonia del padre, ancorchè nato prima dell' eſecrabil delitto dal genitor ſuo commeſſo.

E coſa certa, che il Collateral Conſiglio, la Regia Camera, ed altri Tribunali ne' delitti di Maeſtà Divina, o umana han dato l' immiſſione a ſucceſſivamente

te chiamati ne' fedecommessi, non ostante il sequestro, o confiscazione de' beni, vindicandogli essi chiamati non altrimenti, che *si extra familiam* per contratto, o per atto di ultima volontà sene fosse fatta l'alienazione (1). De Marinis altrove (2), e propriamente ove fa menzione della decision fatta nella causa del Contado di Morcone, e de' Signori Gaetani, riferisce la decisione della causa del fedecommesso ordinato dal Marchese di Acaja, la cui decisione forma l' arresto *696.*, siccome si è detto. Molto più ciò ha luogo, quando la nascita de' chiamati preceda la ribellione de' possessori, come fondò lo stesso de Marinis, secondo si è narrato, nella causa de Cinciis (3).

Dall' altra parte è cosa certissima ancora, che le decisioni fatte da' diversi Magistrati a prò de' chiamati, anche alla succession feudale, qualora si sia commesso il delitto di ribellione dal successore ne' feudi, si son fatte riguardo a' fratelli, o a' nipoti laterali del ribelle, o altri

(1) *De Marin. resol. jur. lib.*2. *cap.*18. *n.* 2. *&* 3.

(2) *Resol. lib.*1. *cap.*166. *num.*11.

(3) *Reol. lib.*2. *cap.*18. *n.*6. *&* *cap.*95.

altri succeſſivamente chiamati, non già (che deve eſſere attentamente avvertito) nel caſo de' figli del ribelle, per quanto ſe ne ſa; che ſe il figlio di Ettorre Piſcicelli, e l'altro del Principe di Sanza ſuccedettero, non oſtante la ribellione de' Padri, per ragione del fedecommeſſo, ciò fu in pochi beni burgenſatici. E vi è grandiſſima differenza tra caſo, e caſo, e tra figlio del ribelle, e collaterali chiamati a' fedecommeſſi, ſe ſi tengan preſenti le diſpoſizioni diverſe della *l. quiſquis*, e della *l. ſancimus*, ſecondo il comento di Giacomo Gotifredo. La pena eſorbitante, e fuori di ogni regola, preſcritta dalla legge, dee ſoffrirla ſolamente chi è nominato in quella, non già altri in eſſa non compreſi.

Per diſpoſizione delle leggi feudali, il feudatario perde il feudo, *quando Dominus principaliter offenditur per reatum vaſſalli*, o pure commetta delitto grave, che ſi comprenda ſotto la denominazione di parricidio. Le parole della legge (1) ſono: *Denique ſæpè quæſitum eſt:*

---

(1) *Text. in cap.* 1. *lib.* 11. *denique. Tit. quæ fuit prima cauſ. beneſ. amitt.*

eſt: Vaſſallo propter juſtam culpam a feudo cadente, utrum ad Dominum, an ad ſucceſſorem vaſſalli beneficium pertineat: ſed hæc diſtinctio tam ratione, quam moribus comprobata eſt, ut ſi quidem vaſſallus ità in Dominum peccaverit, ut feudum amittere debeat, non ad proximos, ſed ad Dominum beneficium revertatur, UT HANC SALTEM HABEAT SUÆ INJURIÆ ULTIONEM. *Si verò non in Dominum, ſed alias graviter deliquerit, vel grave quid commiſerit, ſicut ille qui fratrem ſuum interfecit, vel aliud grave crimen* (QUOD PARRICIDII APPELLATIONE CONTINETUR) *commiſerit, feudum amittit, & non ad Dominum, ſed ad proximos pertinet, ſi tamen beneficium fuerit paternum: ſic enim ſæpè pronunciatum ſcio.*

Lo ſteſſo, ed anche più chiaramente ſta diſpoſto altrove (1). *Si quis interfecerit fratrem domini ſui, non ideò beneficium amittit, ſed ſi fratrem ſuum interfecerit, ad hoc ut totam hereditatem habeat, vel aliam felloniam commiſerit, V. G. hominem tradendo, ut*

(1) *Cap.* 1. *lib.* 1. *An ille qui interf. frat. dom. ſui feud. amitt.*

ut IN CURIA AMPLIUS STARE NON POSSIT [si supplisca *sine verecundia*] *privabitur beneficio, quia tamen erga Dominum non fuerit facta, ad agnatum proximiorem feudum pertinebit, si paternum fuerit . . . CUM AUTEM AD DOMINUM RESPICIT FELLONIA, FEUDUM TUNC AD DOMINUM APERITUR.*

In altro capitolo (1), si descrivono i varj casi, per gli quali si perde il feudo, e poi si ordina. *His omnibus casibus feudum ad Dominum revertitur.* Così ancora, scrivendo Oberto de Orto (2) ad Anselmo suo figliuolo, dice *ut, caussas quibus beneficium amittatur, enumeratas tibi significarem;* siegue a dire. *De illa tamen ingratitudine loquor, per quam beneficium amittatur: non enim ad hoc sufficit omnis occasio, per quam fidelis accepti beneficii videtur ingratus: sed sunt quædam, ut ita dixerim EGREGIÆ INGRATITUDINIS CAUSSÆ, QUIBUS BENEFICIUM SECUNDUM MORES CURIARUM, SOLET ADIMI: Quomodò enim vasal-*

---

(1) 1. *lib.* 1. *tit. quib. mod. feud. amitt.*

[2] *Cit. cap.* 1.

vassallus quam humiliter, quam devotè, quam benignè, quam fideliter erga Dominum suum debeat se habere: potius ex naturalibus, & bonis curiarum consuetudinibus potest percipi, quam lege, aut scripto aliquo possit comprehendi.

E' notabilissima un' altra disposizione [1], che dice: *Vassalli feudum delinquentis, licet ad agnatos quandoque pertineat* (si supplisca, *si paternum fuerit*) *FILIUS TAMEN AD ID NULLATENUS ASPIRABIT, nisi id iterum a Domino licitè acquirat sibi gratiam faciente: v.g. si non sunt alii ex latere, quibus aperiatur, ad ejus petitionem admittuntur qui quarto gradu sunt remoti ab eo, qui id acquisivit, & etiam usque ad infinitum* E la Glosa quì (2) scrisse: *Et ità videtur, quod ex latere venientes excludant non solum filium in casu isto, sed etiam omnes descendentes, QUOD FORTE EST VERUM, IMO SINE FORTE.*

Qualora dunque il feudatario offenda di grave offesa il Sovrano, o pure commetta alcun enorme delitto,

A 2 che

(1) *Cap. 1. tit. 31. lib. 11. si vass. feud. priv.*

(2) *Lit. D.*

che compreſo vada ſotto il nome di parricidio, *vel aliam feloniam*, *v. g. hominem tradendo*, ſempre perde il feudo: e la differenza conſiſte ſolamente in queſto, che nel primo caſo il feudo ritorna *ad Dominum*, e negli altri, ſe ſarà feudo paterno a' propinqui ſi appartiene, ma non mai il figlio, ne i diſcendenti di lui vi potranno aſpirare. Si è ſtimato a propoſito traſcriver le leggi, come ſi è fatto, per maggior chiarezza, ed evidenza delle coſe.

Riguardo poi a coloro, che non poſſeggono feudi, ma han ſolamente beni allodiali, ſe alcuno uccideſſe il genitore, o altro ſtretto congionto per prenderſi la roba, perderebbe gli averi ſuoi, confiſcandogli il Fiſco, e prendendogli da lui *tamquam ab indigno* a tenore delle leggi civili (1). Tanto ſta diſpoſto ne' caſi riferiti dalle leggi feudali, in vigor delle quali moſtrato rimane, che il figlio, ed i diſcendenti di quel

(1) *L. 3. de his, quib. ut indignis l. his conſequenter, §. 1. ff. famil. erciſcund. l. Lucius ff. de jure Fiſci, l. final. §. fin. de bon. damn., Peregr. latè de jure Fiſci, lib. 2. t. 3.*

quel Vaſallo, che abbia commeſſo grave offeſa nella perſona del Sovrano, ſono perpetuamente eſcluſi dalla ſucceſſione de' feudi, anche paterni.

Nel delitto non per tanto di ribellione non han luogo le riferite leggi feudali, ma ſolamente la diſpoſizione della *l. quiſquis*, ſiccome ſi è dimoſtrato di ſopra, e come ſoſtenne Andrea d'Iſernia (1) dicendo: *hoc procedit ex diſpoſitione Textus in l. quiſquis*. E (2) confermando il ſuo detto allega la ſeguente ragione, *lugubre eſſe a Domino paſſo felloniam, feudum videre filio, vel nepoti ejus, qui deliquit in eum*. E largamente lo ſteſſo ſoſtenne Rovito (3) nella menzionata cauſa di Franceſco Cincio, come abbiam detto (4). Dopo lui Rodoerio (5) ſebbene abbia ſcritto, ch' è degno di riflettere, che il delitto del pa-

 dre

(1) §. *præterea ſi vaſſal. num.*10. *in* 2. *queſt. quæ ſit prim. cauſ. beneſ. amitt.*

(2) *Num.*11.

(3) *Conſ.*11. *n.*15., & 12. *nu.* 28., *e* 29. *to.*2.

(4) *Fac.* 100.

(5) *Ad de Marin. reſol.*127. *lib.*1. *n.*4. *uſquè ad* 9.

dre non impedisca a' figli di succedere all' avo, *sublato de medio patre delinquente ;* soggiugne tuttavolta non aver ciò luogo nel delitto di ribellione, rispetto al quale (1) così scrisse:

Hoc tamen non procedit in crimine læsæ Majestatis, propter quod non tantum delinquens ipse efficitur indignus ad retinendum, & succedendum in feudis, sed etiam filii ejus, QUI SIVE NATI FUERINT ANTE, VEL POST DELICTUM, SEMPER ET OMNI CASU INCAPACES SUNT FEUDORUM, ET SUCCESSIONIS ILLORUM, NAM INDIFFERENTER PROCEDIT RATIO QUARE ITA FIAT, QUIA SCILICET NON POSSUNT STARE SINE DEDECORE IN CURIA DOMINI, QUI NUNQUAM PERMITTIT PRODITORES ET FILIOS EORUM CORAM EUM ESSE ad Textum in cap.1. §. deniq., quæ sit prim. caus. benef. amitt. *Et in* cap.1. tit. an ille qui interfec. frat. Domin. *cum concordantibus pænès Caballum* res. crim. cent. 2. casu 182. n.15. *post Andream in* cap.1. §. præterea si vas-

(1) *Num.*11.

si vassallus, n.10. & 11. eod. tit. quæ sit prim. caus. *ubi dicit LVGVBRE EST DOMINO PASSO FELLONIAM, VIDERE FILIVM, VEL NEPOTEM EJUS, QVI DELIQVIT IN EVM. Latè Reg. de Ponte* de potest. pror. tit.8. de refut. feudorum §. *9.* n. 5. *6. 19. &* 20. (ove ripete quel che si è sopra (1) riferito) *ubi dicit hoc verum in omni genere feudorum etiam ex pacto, ut semper filii, & descendentes proditoris excludantur a retinendo, & succedendo* Reg. Rov. cons.12. n.28. & 29. *Collaterales tamen non puniuntur amissione feudi propter felloniam alterius collateralis, undè si primogenitus alicujus feudatarii læse Majestatis crimen committat, nullam per hoc impedimentum infertur secundogenito, quin liberè possit in feudo paterno succedere Andreas* in d. §. præterea si vassal. nu.12. *quem sequitur* Reg. de Ponte *ubi supra* n.20. *&* Rov. d. cons. 12. n.30. vol.1.

Gio: Camillo de Curte interprete delle feudali leggi scrisse nella sua risoluzione feudale (2): *Sed regula illa*

(1) *Fac.98.*

(2) *Cap.5. num.60.*

la pati exceptiones inter quas ista prima connumeratur, quando quis crimen Majestatis commisisset: pœna tunc egreditur auctores, & ad filios progreditur, qui & efficiuntur infames, suntque inhabiles ad succedendum tum patri, tum avo, tum matri, tum aviæ, & ab omnium proximorum successione arcentur, nihilque ex testamento capere possunt; etsi vita naturali non privantur, non est quod eis in hoc misereatur, sed, ut dicit textus, quod sint perpetuò egentes, ita ut illis sit mors solatium, vita supplicium . . . . . & (1) *pœnæ quibus afficiuntur filii per crimen commissum a patre juxta terminos textus in* l. quisquis §. filii, *locum sibi vendicant non tam in filiis natis post patratum, & commissum delictum, sed etiam in filiis natis antè patratum delictum, secundum communem opinionem.*

Avvertì in oltre (2): *Redeundo ad propositum: Vasallus, qui in Dominum committit aliquid, quod a lege feudali judicatum fuit punibile amissione feudi, illud privatur, & ad Dominum revertitur, ut sal-*

(1) *Num. 61.*

(2) *Num. 67.*

ſaltem illud habeat in ſuæ injuriæ ultionem: & certum eſt, quod filius feudatarii, qui amittit feudum, numquam ad illud aſpirare poſſet, ſive ſit feudum EX PACTO, ſive feudum HEREDITARIUM: quo ſtante oritur quidem notabilis, & diſputata quæſtio a DD. illaque eſt, ſi filius ob culpam feudatarii patris feudo privatur, numquid nepos privari debeat feudo avito propter culpam patris? NON LOQÚOR IN CASU, IN QUO CULPA PATRIS TRANSIT IN CRIMEN LÆSÆ MAJESTATIS, QUIA TUNC CERTUM EST, QUOD NONTANTUM AD FILIOS, SED AD NEPOTES PŒNA PORRIGITUR, PER EA, QUÆ NUNC PROXIME DIXIMUS, ut n. 60. & 61.

Montano [1] ſcriſſe: *Prætereà adverto: omnia hæc uſque dicta de bonis committentis crimen Majeſtatis, intelligenda eſſe de bonis allodialibus, ſeu burgenſaticis: nam feudalia perduntur ex quacumque culpa feudali, ſive directè in Dominum commiſſa, ſive*

---

(1) *De regalibus*, verbo *bona committentium crimen Majeſtatis fol.*305. *n.* 13.

ve indirectè, quoad ipsum delinquentem, & ejus descendentes omnes, cap. si vassallus culpam, sup. si de feud. defun. milit. cont. sit, & in capi 1. si vassal. feud. priv. cui defer. *respectu autem agnatorum in feudo ex pacto, & providentia est magna controversia inter scribentes: ut plenè* Dom. de Ponte *reassumpsit* in d. cap. 1. *ad quem remitto lectorem, quia nolo trasplantare materias: sat est, quod dispositio d.* §. Cornelio Felici, *non præscribit sibi vim in feudis, ex ratione extrinseca feudali: prout plenè reassumpsi in mea repetitione ad* l. Imperialem nu.99. de prohib. feud. alien. per Frid. *vix in Regno nostro in forjudicato reperitur facta provisio per constitutionem*, si quando*: ut dum vivit naturaliter forjudicatus, fructus bonorum feudalium dividantur inter successores filios forjudicati, & fiscum pro virili; forjudicato, verò mortuo naturaliter, fructus omnes ad integritatem feudi pertineant. Quam constitutionem intelligo in forjudicatis ex aliis delictis, QUAM CRIMINE MAJESTATIS: cæterum forjudicato ex crimine Majestatis, quia ejus filii sunt incapaces* C. ad l. Jul. Majest. l. quisquis §. filii, *non præscribet sibi vim dicta constitutio. Nec ex gratia Neapolitanis concessa de non publi-*

blicandis bonis eorum, est aliquid innovandum, cum in gratia illa excepta sint crimina Majestatis divinæ, & humanæ. Cætera ad hanc materiam perquirenda sunt ſupra in verbo damnatorum, & proſcriptorum bona *fol.62. num.82.*

Or ſe la *l. quiſquis* ha luogo nel delitto di ribellione, qua' beni feudali, o burgenſatici potranno di giuſtizia aver mai, ed ottenere i figli de' ribelli, de' quali è troppo apertamente ordinato *SINT PERPETUO EGENTES, ET PAUPERES .... SINT, POSTREMO TALES, UT HIS PERPETUA EGESTATE SORDENTIBUS, SIT ET MORS SOLATIO, ET VITA SUPPLICIO?* Scriſſe Gio: Franceſco de Ponte (1) a prò di D. Giulia Caraffa contro il Fiſco: *Verùm hoc ſecundum argumentum* (cioè che la *l. quiſquis non diſponit, nec eos*, filios, *inhabilitat, quando in eos confertur aliquid per diſpoſitionem inter vivos*) *non affirmo ...... Ergo quomodò ſi egentes, & pauperes eſſe debent, & mors ſit ſolatium, & vita ſupplicium, quomodò, inquam, po-*

 te-

(1) *Conſ.50. tom.2. n. 15. circ. fin.*

terunt acquirere per actum inter vivos, divites fieri, & lautè vivere, si vita mors, & mors solatium illis esse dicunt? Benè tamen hæc opinio est defensabilis respectu filiarum, quæ certo modò sunt habilitatæ, & lex non præsumit de illis, quod de masculis.

Oppone in oltre l'Avvocato di D. Gioseppe, che gli si debba l'immissione ne' beni confiscati colla restituzione de' frutti, in vigore de' fedecommessi, poichè essendo i feudi *ex pacto, & providentia*, vien chiamato alla lor successione dalla legge dell'investitura, senza aver bisogno della qualità ereditaria dell'ultimo possessore. In tanto e' non produce alcun documento legittimo, che i feudi confiscati sieno *ex pacto, & providentia*, e non ereditarj. Il qual documento non si potrà mai esibire, non essendoci in alcun modo, perciocchè sono ereditarj, e perciò non sossiste l'opposizione. Convien dunque ricordare qual sia la natura de' feudi in questo Regno.

L'allegato de Ponte [1] scrisse: *Sed in Regno omnia feuda præsumuntur hereditaria secundum* Napodanum *in cons.*

---

[1] *Repet. feud. lect.* 1. *n.* 111.

conſ. Et ſi teſtator, *ubi latiſſimè moderni addentes.* *Latè* Freccia &c.

Ex quibus habetis, aliam differentiam feudorum, videlicet feudum ex pacto, & providentia hereditarium; & feudum ex pacto, & providentia non hereditarium & dico, non hereditarium: quia omnia feuda ſunt ex pacto, & providentia reſpectu concedentis, & conceſſionarii. Sed quædam hereditaria, quædam verò non hereditaria, & loquendo ſecundum communes DD. deciſiones in Regno, ſecundum quas judicatum eſt, & practicatum indifferenter, dico, quod quoties in inveſtitura mentio facta eſt, heredum videl. quod conceſſum feudum ſit pro heredibus, vel pro heredibus ex corpore: ſemper feudum erit hereditarium quidquid alii dixerint, nam verbum illud heredes *informat feudum, ex quo aſſumit ſuam innatam naturam. Si verò non adeſt verbum illud heredibus, ſed ſimpliciter reperitur feudum conceſſum, vel dictum fuerit pro Te, & liberis, vel pro Te, & filiis; vel pro Te, & Titio: tunc feudum erit ex pacto, & non hereditarium, ita quod unuſquiſque ſuccedet uti filius, & non ut heres, vel ut ſucceſſor; non autem cum qualitate hereditaria, præterquam reſpectu primi acquirentis: nam cum*

 ha-

habeant ab illo, tenentur esse heredes illius : QUÆ SUNT REGULÆ IN REGNO, DE QUO PER ANDREAM. Come oltre del de Ponte lo scrisse Pietro Giordano Ursino [1] affermando : *Nihilominus his sententiis explosis, vera conclusio est: filium, & descendentes feudatarii delinquentis, a feudo quoque avito, seù antiquo excludi : Hæc in juribus feudalibus quatrupliciter probatur*.

Ed indi (2) limita tal conclusione, che non proceda *quoties investitura providet filiis nomine eorum expresso, tunc enim contemplatione ipsorum, & non patris, feudum concessum videtur*. E (3) poi : *Secus autem erit dicendum si investitura provideat Petro, & filiis, quia in dubio Petri patris contemplatione, filiis datum videtur*. E finalmente (4) ampliando la detta limitazione, disse : *Idem erit generaliter dicendum, quoties ex tenore investituræ appareat de mente concedentis, quod no-*

---

[1] *De success. feud. part.*1. *quæst.*7. *art.*1. *n.*15.

(2) *Num.*41.

[3] *Num.* 42.

[4] *Num.* 43.

noluit alterius culpam nocere alteri; ut in persona uniuscujusque videatur quodammodo nova esse concessio, vel videantur esse concedentis successores: Exempl. caussa: si dicat, concedo de uno in alium: concedo omnibus principaliter, vel concedo attentis meritis singulorum; poichè da ta' parole, o consimili si verrebbe a vedere, che il concedente abbia considerato la persona di ciascuno.

Ma come le concessioni de' feudi fatte da' predecessori Prencipi, e dal nostro invittissimo Monarca, secondo lo stile della Cancellaria, regolarmente sono state fatte, e si fanno con la clausola *Tibi, & heredibus*, egli è addivenuto chiamarsi i feudi quì fra noi feudi ereditarj, ovvero misti, a cui per succedervi è necessaria la qualità ereditaria dell'ultimo moriente, come si ha da Capece (1), da Capecelatro (2), e dal Card. de Luc. [3]. Ma basterà leggere sol tanto il seguente luogo del Reggente de Marinis (4) ove af-

fer-

(1) *Investit. feud. fol. 93. col. 1. claus. eidem Lelio pro se, & suis hered., & succes.*

(2) *Cons. 23. n. 40.*

[3] *De feud. disc. 19. n. 6.*

[4] *Ad Revert. decis. 336.*

ferma, che i figli di quel reo di delitto di lesa Maestà divina furono esclusi, *quia erant omninò incapaces, sicque nequè ex testamento, nequè ab intestato succedere poterant*, e furono ammessi i fratelli suoi alla successione delle robe confiscate. In detta osservazione (1) parimente scrisse: *Est tamen omninò advertendum hæc omnia, quæ de feudi amissione diximus, sivè delinquente feudatario in personam Domini, crimen patrante perduellionis: sivè illum contemnendo, feudum citra ejusdem consensum alienante; vel & tandem predecessoris mortem intra annum, & diem non denunciante, in hoc Regno aliter tractari. Nam cum omnia feuda, prout, & Regnum ipsum, sint cum qualitate hereditaria.* Joan. Vincent. de Anna *post* Marin. Frec. *quem allegat* in repet. cap.1. n.171. de vass. decrep. ætat., *cæterique nostrates passim, itaut qui in feudo succedere vult, necessario ultimi possessoris feudatarii heres esse debeat, quoties delictum in Dominum committeretur, feudum amittitur, sicque de cætero non erit locus inspectioni, an mortuo feudatario delinquente, filio, vel agnato illud*

(1) *Num. 9.*

illud deferatur, *prout quæstio est in feudo ex pacto*, *&* *providentia*. Disse, *quæstio est*, perciocchè detto avea[1], che il Reg. de Curte, il Reg. Lanar. e'l Reg. de Ponte *feudistæ maximi*, *qui per tot annos jura feudalia in nostra Reg. Universitate publicè interpetrarunt post DD.*, *quos citant in terminis jurium feudalium*, *nimirum in* cap. 1. An ille qui interficit fratem Domini sui: in cap. 1. §. denique, quæ sit prim. caus. benef. amitt. in cap. 1. §. si vasallus culpam, si de feudo defuncti contentio sit inter Dominum, & agnatos vasalli; & in cap. 1. Si vasallus feudo privetur, cui deferatur, *audacter contrariam prò directo Domino contra Agnatos tutati sunt sententiam*, *sic firmantes*, *ut feudatario in Dominum delinquente*, *feudum quod possidet antiquum ex pacto*, *&* *providentia*, *ad Dominum offensum revertatur*, *nec aliter Agnato deferatur*. Si può ora aggiugnere a' mentovati Regenti il Consigliere Gio: Andrea di Giorgio, il quale, nelle sue repetizioni feudali pubblicate non prima dell' anno 1724., facendo menzione di Gio: Camillo de

---

[1] *Num.* 5., *e* 6.

de Curte, [1] scrisse: *Eandem disputavit primo die sui in gressus ad hanc nostram Cathedram, ubi ego successi.* Questo dottissimo feudista, dopo avere esaminato i testi feudali, ed i Dottori, *qui pro utraque opinione citantur in feudo ex pacto antiquo, pro Domino, vel pro Agnatis*, tenne la stessa sentenza, che tennero i trè insigni Cattedratici, che il precedettero, riferendo in fine: *Sed pro Domino fuit decisum in Regia Camera, & Collaterali Consilio in causa Ducis Trajecti. Reg. de Curtis in divers. feud. cap.*

Ecco dunque, che in questo Regno i feudi sono misti, ne' quali senza la qualità ereditaria non si può succedere, e perciò è del tutto incapace D.Gioseppe Cortese poter avere i feudi paterni, e de' suoi maggiori, senza non essere erede dell'ultimo possessore, o *ab intestato*, o con testamento. E se piaccia al dotto Avvocato dell'Attore chiamare i feudi, di cui si tratta *ex pacto, & providentia*, gli piaccia ancora porvi la parola EREDITARJ, e 'l Fisco sarà di accordo con esso

[1] *Cap.* 18. *feud. deperd. ob culp. cui defer. num.* 23. *fol.*241.

esso lui, giacchè dee dirsi la cosa come sta, e come i sapienti del Regno chiamata, e detta l'hanno.

§. I.

Che i fedecommessi, e i majorati, a' quali si pretende succedere sien nulli.

SEnza perder più tempo in esaminare i proposti dubj, convien discutere i fedecommessi, de' quali si tratta. Sono essi dell' intutto contra le leggi feudali fatti, ed istituiti. A dimostrar ciò ad evidenza, bisogna sovvenirci, che per la costituzione dell' Imperador Federigo, *ut de successionibus*, trovasi stabilito, che ne' feudi i discendenti del possessore succedono *usque ad infinitum cujusque sexus sint, servata tamen sexus, & ætatis prærogativa inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure francorum*; cosicchè il maschio è preferito alla femmina, e di più, de' figli maschi il primo è preferito al secondogenito. Nella linea collaterale al fratello feudatario defonto, i fratelli succedono, *sivè ex utroque parente, sivè ex alte-*

ro tantum, e le sorelle *in capillis* colla stessa distinzione di sesso, e di età, escluso eziandio il comun padre superstite: ma le maritate, e dotate sono escluse dalla succession del fratello. Poi colla prammatica (1) chiamata la *Filingeria* fu interpetrato aver luogo l'esclusione, quando le sorelle maritate fossero state dotate de' beni del fratello feudatario; ma in diverso caso, elle sono ammesse alla successione del fratello. I figli de' fratelli han lo stesso dritto nelle robe dell'avo, che avea il lor padre. Gli altri, che sono in ulterior grado, vale a dire, i figli de' nipoti *ex fratribus, & sequentibus*, non succedono, *etiam in his, quæ communis proavi fuerunt*. Le figlie *in capillis* rimaste in casa, morto il padre feudatario, escludono dalla successione del feudo le sorelle maritate, e dotate dal padre; ma se non sono state dotate dì beni paterni, le maggiori sorelle escludono le minori, *si francorum jure vivant*.

Colle Regie Prammatiche sono da tempo in tempo stati prorogati i gradi della successione ne' beni feudali pater-

(1) 1. *de feudis*.

terni, in guisa che sono stati estesi sino al quinto colla grazia fatta dall' Imperador Carlo VI. nell'anno 1720. (1): *cum qualitatibus tamen, clausulis, & forma expressis in gratia concessa per Seren. Regem Philippum IV. . . . . & non aliter, nec alio modo*. La grazia fatta dal Monarca Filippo IV. fu dell' anno 1655., ed è compresa nella pram. 34. *de feudis*, nella quale, ampliandosi i gradi della succession feudale dal terzo sino al quarto inclusivamente, si spiegò nel seguente modo la sua Real Mente: *Ita quod omne id, quod circa successionem feudorum observabatur usque ad tertium gradum, observetur, & observari debeat in beneficium comprehensorum in quarto gradu tam virorum, quam fæminarum*. E' stata prorogata ancora la succesſione in detta linea, rispetto a' feudi nuovi, sino a' figli de' fratelli, e di tutti coloro, che sono nel terzo grado, o che i feudi nuovi l' abbiano comprato dalla Regia Corte, o da particolari, o per altro modo sieno stati legittimamente da' medesimi acquistati, o che l'avessero dalla stessa Regia Corte avuti *in remunera-*

(1) *Capit. e Graz. cap. 3.*

tionem servitiorum, sexus tamen, & ætatis prærogativa servata; e fu espresso, che l' effetto delle grazie non s'intenda consummato la prima volta, *sed quotiescumque casus contingerint, executioni demandentur* [1].

Considerato avea il Baronaggio, che col succeder le donne ne' feudi, venivano essi a passare in altra famiglia, poichè in altra famiglia quelle si maritavano; chiese per grazia al Re Filippo III. di potere, *tam in actu inter vivos, quam in actu ultimæ voluntatis*, disporre de' feudi in beneficio di quel maschio delle loro famiglie, che nel tempo della disposizione succederebbe, se non vi fosse la femmina *in proximiori gradu*, escludendo la suddetta femmina, alla quale potesse il feudatario stabilir quanto gli parerà per sua dote, o, essendo maritata, per amorevolezza donare, e lasciare a lei quel che vorrà, e si dice nella supplica, non causar ciò danno alle suddette femmine, potendo già il feudatario gravarle sopra il feudo *usquè ad valorem feudi*. Ottenne il Baronaggio la grazia in conformità della dimanda nell' anno 1595 [2].

Si

---

[1] *Cap.5. grazie di Carlo VI.*

[2] *Pragm. 33. de feud.*

Si è disputato ne' termini di questa prammatica, se fra le femmine *in gradu successibili, & proximiori*, che si potevano escludere, *dote relicta, vel aliquo dato*, vi si comprendesse ancora la figlia del possessor del feudo, o il figlio della femmina discendente dall' ultimo possessore, e se si potesse alterar l'ordine della succession feudale. Questa disputa, fra l' altre cause, si è per più di un secolo in varie volte esaminata nella notissima causa fra il Principe della Rocca, e'l Conte di Conversano. Que' che han sostenuto non comprendersi le figlie, hanno appoggiata la lor sentenza (oltre a gli altri argomenti, ed al non essere state nominatamente espresse le figlie) a quelle parole della supplica poco fa riferite, cioè *potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo usquè ad valorem feudi*, che non può verificarsi affatto, rispetto alla figlia dell' ultimo possessore, o all'altre femmine discendenti da lei, alla quale spetta, per disposizione di legge, la legittima, ch' è la terza parte del prezzo, e valore de' feudi. Ma sì fatta controversia è cessata finalmente colla grazia fatta dall' Imperador Carlo VI. nel detto anno 1720. [1]. Si

(1) *Cap.* 4.

Si fe presente all' Imperador Carlo VI. la riferita disputa, e si disse: che le grazie parlano de' feudi colla qualità ereditaria, (si parla delle grazie di Filippo III., e IV.) che non devono ricevere restrizioni tali, mentre i suddetti feudi colla qualità ereditaria si possono coll' assenso Regio alienare, e disponere in estranei, ed il legittimo successore non può impedirlo: ne vi ha altro ostacolo, se non che della legge commune, per la qual si dee solo la legittima a' successori, che sono di linea discendente: e si supplicò potersi escluder ne' feudi così antichi, che nuovi, ed anche titolati, non solo la femmina immediata, o il maschio discendente dalla femmina, ancor che questa si fosse maritata nella famiglia, ma escludersi tutte le femmine, e i loro discendenti, con doversi intendere sempre l' esclusione suddetta (*præterquam ad commodum Fisci*) in beneficio del maschio agnato remoziore ad elezion del disponente, anco in grado non successibile, quando però vi fosse la femmina, o altro in grado successibile, con lasciare alle femmine, o al successore di linea discendente la legittima nel prezzo, o ne' beni burgensatici per

per la concorrente quantità della legittima, che gli spetterebbe ne' feudali. L' Imperador Carlo VI. non condiscese all' esclusione del maschio della figlia discendente, nè alla chiamata del maschio agnato in grado non successibile, ma soltanto se grazia al Baronaggio, ed alla Città di potersi escludere le figlie del feudatario, o altre femmine discendenti dall' ultimo possessore, perocchè concepì nel seguente modo la grazia: *Placet S. C. & C. M. gratiam concessam pragm. 33. de feudis, cujus vigore possunt feudatarii, quibus ex legibus Regni essent fœminæ successuræ, illis posthabitis, instituere proximiorem masculum, cui dictis fœminis non extantibus deferenda esset successio, procedere, ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut aliis fœminis descendentibus ab ultimo possessore.*

Deve ancora tenersi presente, che nella Prammatica (1) dell' Imperador Carlo V. dell' anno 1531. chiamata de' nove capi, fra i casi ove richiedevasi l' assenso speciale del Monarca nelle alienazioni, o disposizioni de'

(1) 4. *De feud.*

de' feudi, non potendosi dare da' Vicerè, e Luogotenenti del Regno, vi è il sesto in ordine, che è il seguente *ubi in testamento, vel contractu adest substitutio*.

I feudatarj adunque, che ne' contratti, o testamenti volean fare fedecommessi, e sostituzioni ne' beni feudali, avean bisogno dell' assenso Reale del Monarca sino all'anno 1655. allorchè il Re Filippo IV. (1) concedette la seguente grazia al Baronaggio: *Quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis feudis, infra terminos tamen successionis permissæ, ut supra, itaut restitutionis, seù fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis, & nostræ Curiæ Regiæ competentis, non procedat*: in guisa che ora è permesso il poter fondare majorati ne' feudi sino al quinto grado inclusivamente, poichè sono questi i gradi della successione feudale per la grazia fatta dall' Imperador Carlo VI.

Premessa la disposizione delle leggi del Regno, e delle grazie concedute a questa fedelissima Città, e Baronaggio riguardo la succession feudale così delli ma-

(1) *D. Pragm.* 34.

maschi, come delle femmine, e così nella linea discendente, come nella collaterale, e tanto ne' feudi antichi, quanto ne' nuovi, e la facoltà data al Baronaggio di escludere le femmine anco discendenti dall' ultimo possessore, nella maniera, e forma, che sopra si è scritto. Conviene di aver presente il majorato di Niccolò Cortese il vecchio, e l' altro di Lionardo padre del ribelle, per vedere, e determinare, se gli riferiti majorati sieno stati fatti a tenor delle leggi del Regno, e delle grazie concesse a questo Baronaggio.

Ricordiamci, che Niccolò seniore, dopo aver fatto il suo majorato, diede amplissima facoltà a Lionardo suo figlio di distruggerlo dell' intutto, e vendere, ed alienare tutta la roba, così feudale, come burgensatica della sua eredità, e che ciò avesse potuto far senza veruno impedimento. Ordinando, bensì, che la suddetta facoltà avesse solamente Lionardo, e potesse spiegarla così per atti tra' vivi, come in morte, ma soltanto *in scriptis*, fuori del quale non dovesse averla alcun altro, ma che si facesse luogo alla sua disposizione.

Non può dunque dubitarsi aver avuto Lionardo la facoltà dal padre di poter distruggere la sua disposizione, onde quel che solo si può dubitare si è, se col fare il testamento Lionardo, l'abbia effettivamente distrutta. E che l'abbia distrutta, concorrono le seguenti cose a dimostrarlo. I. Che Lionardo ha disposto nel suo testamento degli stessi effetti burgensatici, e feudali, su de' quali istituito avea il Majorato suo padre, e solamente del suo sottomise al Majorato le doti di sua madre. Se avesse voluto egli, che si eseguisse la disposizione paterna, che comprendeva le robe medesime, sarebbe stata superflua la sua, salvo dì quella, che riguardava le doti di sua madre. II. Ch' egli non ha seguita, ma si è allontanato dalla disposizione paterna, ed eccolo. Il padre estinta la linea mascolina primogenita di Lionardo, chiamò alla goduta del Majorato il figlio primogenito della primogenita *de familia*, *&* *agnatione*, e della casata Cortese discendente da Lionardo. Or le figlie di Lionardo eran due, Marianna l'una, e l'altra Teresa. Non piacque a Lionardo la chiamata del figlio maschio della sua primogenita, e variando dalla dispo-

fizio-

ſizione paterna, chiamò D. Marianna eſpreſsamente; e quando queſta ſucceder doveſse, volle, che D. Tereſa altra ſua figlia aveſse 20 m. ducati di porzione. Il padre volle adunque, che il primogenito della ſemmina primogenita di Lionardo prendeſſe l' impreſa, e la caſata Corteſe, laſciando le proprie, e ripugnando, foſse privato del Majorato, così eſso, che tutti i ſuoi diſcendenti (eccetto ſe queſti, eſsendo in età di 20 anni, voleſsero eſſi prendere la caſata, e l' impreſa Corteſe), e diſpoſe, che ſubito i detti beni paſsaſsero alle linee ſuperſtiti, che anche prender dovevano la caſata, e l' impreſa Corteſe. Lionardo all' incontro non approvò in queſto caſo la diſpoſizion paterna, ma avendo chiamato D. Marianna ſua figlia, ciò fece coll' eſpreſsa condizione, che doveſsero i figli da lei naſcituri, e'l ſuo ſpoſo pigliare la caſata Corteſe, ed alzare le armi della famiglia, e per figli inteſe i diſcendenti maſchi per linea maſcolina, eſcludendo le femminine. III. Il padre conſiderando l' eſtinzione della linea maſcolina diſcendente dalla primogenita di Lionardo D. Marianna, chiamò l' altra linea, con condizione,

che il ſolo primogenito , o chi teneſſe luogo di primogenito , godeſse di detto Majorato. Non piacque a Lionardo queſta parte della diſpoſizione paterna , perchè eſtinta la linea maſchile di Marianna , non chiamò il primogenito maſchio dell' altra linea , ma ſibbene D. Tereſa ſua figlia, la quale mancando, non chiamò il primogenito di queſt' altra linea , ma invitò i figli, o le figlie naſcituri legittimi, e naturali. IV. Il padre, mancando i maſchi diſcendenti da maſchi , volle , che l' ultimo aveſſe libera la diſpoſizione del Majorato . Non approvò Lionardo queſt' altra parte della diſpoſizione paterna , perchè volle , che eſtinta la linea maſchile del ribelle , e quella di D. Domenico , altro ſuo figlio , e in terzo i maſchi diſcendenti da D. Marianna , e in quarto i figli , e le figlie di D. Tereſa della linea maſchile in primo luogo , e della femminina in ſecondo , reſtaſſe la roba all' ultimo di libera diſpoſizione. Quindi appare , che laddove il padre eſcluſe le femmine di tutte le linee , il figlio invitò quelle in diverſi caſi alla goduta del Majorato. V. Volle Lionardo moſtrare più ſano conſiglio , e provvidenza maggiore , che il padre

dre non ebbe , e però previde il caſo della devoluzione de' ſuoi feudi , e diſſe nel ſeguente modo : *Che in caſo di devoluzione nel feudale (che Iddio non permetta) nel burgenſatico &c. cenſi , renditi &c. iſtituiſco erede,* ex nunc pro tunc pro æquali parte *la cappella ſita , e poſta in S. Domenico di Verzino , e la mia cappella ſita in queſta Città nel Convento de' Carmelitani Scalzi di Chiaja con eſpreſſa condizione , che tutte le due cappelle chiamate in caſo di devoluzione ſiano obligate ad alzar lapide &c. celebrar meſſe in perpetuo , recitare una ſalve ogni giorno &c.* VI. Il padre giudicò eſser baſtante il ſottoporre a perpetuo Majorato tutti gli effetti , ch' egli avea , e il figlio ſtimando non eſſer ciò ſufficiente , architettò un Monte , ed un moltiplico , che volle , che ſi formaſſe colle annualità degli effetti ſuoi materni , e del credito di ducati 36 m. nel quale era ſtato ſoſtituito dal zio ſacerdote D. Gioſeppe Corteſe nel ſuo ultimo teſtamento . E finalmente Lionardo non oſtante che a' 30 di Ottobre delli anno 1731 ſi fece ſpedire il Preambolo *ex teſtamento* dell' eredità di ſuo padre così burgenſatica , che feudale , dopo un anno due meſi , e al-

alquanti giorni, facendo egli il ſuo teſtamento, in eſso non ſolamente non approvò il teſtamento paterno, ma neppure nominollo, ſe non che una ſol volta incidentemente, anzi nè pur fece parola di ſuo padre, ſe non che verſo il fine tre ſole volte. E terminata ch' ebbe la ſua diſpoſizione diſse: *ringrazio il noſtro Redentore Gesù de' beneficj, e grazie conceſſemi, e fra l' altro di avermi fatto perfezionare il preſente teſtamento, quale voglio ch' abbia tutta l' eſecuzione dal principio ſino all' ultima ſillaba.*

Se queſto teſtamento adunque di Lionardo confermi quello del padre, o pure ſecondo la facoltà che ne avea, il diſtrugga, è agevoliſſima coſa a giudicarſi. E' troppo evidente la diverſità, e l' oppoſizione, che è fra l' uno, e l' altro, ed è troppo chiaro lo ſpirito, e la volontà, che ebbe Lionardo di allontanarſi dalla diſpoſizion paterna, e variarla, e in conſeguente di far uſo della facoltà datagli da ſuo padre. Amendue i teſtamenti è certo, che non poſsono ſoſſiſtere. Le ſteſse perſone ſon chiamate in uno, che nell' altro ſono eſcluſe. In uno vi ſono condizioni, che mancano nell' altro riſpetto a' chiamati. Vi ſono caſi conſide-

siderati, e disposizioni nell' uno, a' quali non si è pensato, e le quali non sono nell' altro. L' uno infine distrugge l' altro. *Unde sine dubio ista secunda dispositio est contraria dispositioni primi testamenti explicitè, dispositivè, & præceptivè imponentis heredi onus restitutionis bonorum ordine primogenituræ*, ad tex. in l. Pomponius 40 §. si is ff. de Procur. & l. si inter me, & te 15 ff. de except. Rei Judic. *contraria enim dicuntur quorum finis est contrarius, & incompatibilis*, Bald. in l. unica sub. n. 4 in oct. art. C. si servus exter. Cyriac. controv. 522 n. 97 Rota coram Bichio dec. 437 n. 26, *& contraria simul esse non possunt* l. mutuis ff. pro Socio l. 1 C. de furtis, *& se mutuo elidunt, & mutuo se expellunt; & uno posito removetur alterum*, Bald. cons. 495 n. 9 cum sequ. lib. 5. Grat. discep. 463 & seq. Rot. Rom. ubi supra n. 136 (1). E seguentemente il Majorato da Lionardo instituito si dovrebbe soltanto esaminare, se sia conforme, oppur contrario alle leggi feudali, ed alle grazie concedute al baronaggio rispetto la successione ne' beni feudali. Nè

(1) *Rota Rom. recent. part.* 14 *decis.* 536 *n.* 57.

Nè giova opporre per foſtenere il teſtamento di Niccolò ſeniore, che Lionardo ſuo figlio ſi ſpedì il preambolo *ex teſtamento in bonis*, *tam feudalibus*, *quam burgenſaticis*, *cum oneribus ſubſtitutionibus*, *fideicommiſſo &c.*, onde ſi argumenta, che avendo egli accettato il teſtamento del padre, non poteva più rivocarlo, per la regola legale: *quod ſemel placuit*, poichè ſi rimuove sì fatta oppoſizione col por mente alla clauſula, che va ſempre anneſſa a' preamboli, che ſi ſpediſcono *ex teſtamento: in omnibus ſervata forma ipſius*. Concioſſiachè eſſendovi nello ſteſso teſtamento la facoltà di poter diſtruggere la diſpoſizione in eſso contenuta, ſe fu accettato, in conſeguenza, il fu, colla facoltà di poterne rivocare, e diſtruggere la diſpoſizione, come effettivamente fece, di quella avvalendoſi.

Ma ciò non oſtante pongaſi ad eſame così l'uno, che l'altro Majorato, che ſi troverà, che amendue ſono ſtati fatti, ſpecialmente riguardo a' feudi, contra le leggi, e le grazie.

Niccolò ſeniore chiamò i primogeniti di Lionardo ſuo figlio *in infinitum*, o coloro, che terran luogo di primogeniti *in perpetuum*, eſcludendo ſempre tutti gli altri eredi, e ſuc-

e successori, tanto di esso D. Lionardo, quanto de' suoi discendenti *in infinitum*. Si ponga il caso, che il primogenito di Lionardo, ch' è stato Niccolò il ribelle, avesse lasciato dopo la sua morte una figlia, come già lasciò D. Cleria, ed il fratello D. Domenico, senza D. Giofeppe. A tenor del Majorato D. Cleria verrebbe esclusa, e succederebbe il suo fratello D. Domenico, e questo è contra la disposizione della costituzione, *ut de successoribus*. E se voglia ricorrersi alle grazie (1), non giova, poichè non si comprese in essa l' esclusione della propria figlia, ma soltanto delle sorelle, e delle nipoti *ex fratre*, *vel sorore*. Se si ricorrerà all' altra fatta dall' Imperador Carlo VI., questa nè anche può convalidare l' esclusione, perciocchè avrebbe dovuto lasciarsi a D. Cleria la legittima de' beni feudali, *vel in pretio*, *vel in bonis burgensaticis*, la qual cosa non solamente, che non si è fatta, ma a lei, ch' è la figlia nata da Niccolò primogenito di Lionardo non si lascia cosa alcuna.

E e Con-

(1) *Pragm.* 33 *de feud.*

Considerò Niccolò seniore la mancanza de' primogeniti maschi discendenti dal primogenito di Lionardo, il qual primogenito, come si è detto, fu il ribelle, chiamò il secondogenito, ch' è D. Domenico, e mancando i discendenti maschi di questo, chiamò il maschio primogenito dalla primogenita della famiglia, agnazione, e casata Cortese, discendente da Lionardo. Quest' altra parte della sua disposizione è contraria alla detta costituzione *ut de successionibus*, ed alle grazie. Si ponga il caso, che morisse D. Domenico sopravvivendo D. Cleria figlia del ribelle, e nipote di esso D. Domenico, come altresì D. Marianna, e D. Teresa sue sorelle: in questo caso, se fosse stato legittimamente esclusa la nipote D. Cleria, succeder dovea D. Marianna, come nata prima di D. Teresa, purchè però non si fosse trovata maritata, e dotata de' beni di esso suo fratello, che altrimenti avrebbe dovuto succeder D. Teresa; ma poichè così non si è disposto, la disposizione è contra il tenore di detta costituzione. Si discenda ora a ragionar delle grazie menzionate, che troverassi esser parimente la disposizione nulla, perciocchè le grazie abilitano

il

il feudatario ad escludere la sorella, la figlia, e le altre donne discendenti dalla figlia, ma per invitare alla succession feudale il maschio rimoziore *de agnatione, & familia*, cui spetterebbe la succession feudale, se non vi fosse la femmina congiunta al feudatario in grado prossimiore. Ma questo non si è fatto da Niccolò seniore, anzi si è voluto fare il contrario espressamente, poichè avendo considerato dovere essere il figlio di D. Margherita di un'altra famiglia, gli ha espressamente ordinato a prender le armi, e la casata Cortese. Potrà dunque dirsi mai fatta questa chiamata di primogenito maschio di D. Margherita a tenor delle grazie?

Dispose inoltre Niccolò seniore, ch' estinguendosi la linea primogenita maschile, succedesse l'altra, di modo che le dette linee s' intendessero chiamate l' una dopo l' altra, e sempre preferita la linea al grado. Quest' altra parte di sua disposizione è stranissima, poichè è atta a comprendere i congionti al feudatario oltre i gradi *successionis permissæ*, in guisa che trovandosi alcuno distante dall'ultimo moriente oltre il quinto grado, dovrebbe questi succeder ne' feudi a te-

tenore del Majorato. Si oppone altresì questa disposizione alla riferita costituzione *ut de successionibus*, secondo la quale chi è in grado più vicino al defonto feudatario succede, *sexus*, *&* *ætatis prærogativa servata*.

Diede egli facoltà a Lionardo di privare il suo figlio primogenito Niccolò dal godimento del Majorato, e gravarlo *usque ad valorem feudorum*, cosa, che far non poteva, essendo contra la legge nommen comune, che feudale: e finalmente lasciò superstite in tempo di sua morte D. Lionardo, e D. Anna la quale istituì erede particolare in an. duc. 600: lasciò ancora superstiti quattro nipoti *ex filio*, cioè Niccolò il ribelle, Domenico, D. Margherita, e D. Teresa. Or dato il caso, che fossero premorti a Lionardo i quattro suoi figli, o questi fossero morti prima di D. Anna, la successìon feudale sarebbe certamente spettata a D. Anna. Ma questa viene esclusa del tutto, e a lei si lasciano per legittima annui duc.600. Tutto ciò riguarda il Majorato istituito da Niccolò seniore.

Or conviene, che si esamini l'altro istituito da Lionardo,

do, che troverassi parimenti fatto contra l' espresso tenore delle costituzioni, e delle grazie. Egli istituì il ribelle suo erede universale col peso delle sostituzioni, fedecommessi, e majorati da osservarsi tanto da detto Niccolò, quanto da suoi eredi, e successori *in perpetuum*, siccome si è detto, e colla proibizione, che non possano vendersi i beni, ma si abbiano da conservare *in perpetuo sub onere fideicommissi* da passare da primogenito in primogenito .... *in infinitum*, o a cui terrà luogo di primogenito *in perpetuum*, escludendo sempre tutti gli altri eredi, e successori tantò suoi, quanto di esso Niccolò, e suoi discendenti *in infinitum*. In mancanza di costoro ordinò, che succedesse al majorato il secondogenito, o quegli che terrà luogo di primogenito maschio, *avendo inteso* (dice egli) *a detto majorato far succedere sempre il primogenito della linea discendente da me testatore, che si troverà* in perpetuum, & in infinitum, *legittimo, e naturale, o di chi terrà luogo di primogenito ...... dimodochè dette linee s' intendano l' una dopo l' altra, e sempre preferita la linea al grado, o si*

trat-

tratti di succedere a' discendenti (quì volle Lionardo con maggior libertà del padre pervertir l' ordine della succession feudale, ed opporsi alle grazie), *o si tratti*, si dicea, *di succedere a' discendenti*, *o potesse aver luogo la rappresentazione . . . . . .*, *e così si abbia da osservare* in perpetuum, & in infinitum *fino a tanto vi sarà la linea di esso D. Niccolò*. Estinti i chiamati della linea di Niccolò, chiamò Domenico, ed estinti i chiamati della linea di costui, escludendo tutti gli altri eredi, e successori, chiamò D. Marianna sua figlia, il suo primogenito maschio discendente per linea maschile, escludendo la femminina. Quando poi non vi fossero stati maschi discendenti dal primogenito di D. Marianna, chiamò D. Teresa, ed indi chiamò i figli, e le figlie discendenti dalla medesima colla qualità della primogenitura, con condizione di porsi il casato Correse *in infinitum*, *&* *in perpetuum*, ed estinguendosi la linea ove entrerà il fedecommesso, volle che succedesse l' altra; e così successivamente; ed estinta la linea maschile discendente dal primogenito di D. Teresa, succedesse la femminina in secondo luogo *gradatim*, *in perpetuum*,

& *in*

& in infinitum, dichiarando colle ſeguente parole: *che tutto il mio avere così feudale, come burgenſatico, oro, argento, danaro, mobili, ſtabili, e ſemoventi, crediti, juſſi, e ragioni* quomodocumque, & qualitercumque *reſtino ſempre* ſub onere fideicommiſſi in perpetuum, & in infinitum; *per eſſere queſta la mia propria ultima volontà*: E finalmente volle, che tal ſuo teſtamento aveſſe tutta la ſua eſecuzione dal principio fino all' ultima ſillaba.

Vede ognuno, che ciò legga, che majorato, che ſia di queſto più oppoſto, e direttamente contrario all' ordine dalle leggi ſtabilito di ſuccedere ne' feudi trà coloro, che vivono *jure francorum*, ed alle grazie conceſſe alla Città, ed al Baronaggio, non ſi può ideare. Anzi, ancorchè foſſe ſolamente di beni allodiali, anche ſarebbe alle leggi civili oppoſto, e ripugnante.

Biſogna non per tanto riſpondere alla oppoſizione, che fa l'Avvocato di D. Gioſeppe in ſoſtegno delle diſpoſizioni fatte da Niccolò ſeniore, e da Lionardo ſuo figlio, la quale è, che anche nella ſucceſſion feudale l'utile per l'inutile non ſi vizia, quan-

quante volte gli atti, e le disposizioni sieno separabili, e dividue, soggiugnendo, che il caso presente è di dover succedere al majorato D. Giofeppe, che trovasi in linea discendente, e perciò, che la sua chiamata è conforme alle leggi, e che tutti i difetti, che si possono considerare ne' majorati istituiti da suo avo, e bisavo, riflettono le chiamate posteriori, e successive; donde argumenta, che avendo facoltà il feudatario di formar fedecommessi ne' feudi per la grazia fatta al Baronaggio da Filippo IV. *infra terminos permissæ successionis, itaut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis, & nostræ curiæ competentis non procedat*, il gravame rispetto alla sua persona sia stato disposto a tenor della grazia.

Or lasciandosi di dire ciocchè si è sostenuto, fra l'altre cause, in quella di D. Beatrice Serfale col Duca di Castelpagano, cioè che quella grazia contenga il modo, e la forma come debbano farsi i fedecommessi ne' feudi, sicchè, altrimente facendosi, fossero quelli nulli, così interpretandosi la parola *non procedat*; poichè intendendosi, come par che si voglia, che fossero validi

lidi i fedecommessi fino a quel segno, che sono secondo le grazie, e nulli, quello oltrepassando, sarebbero state superflue tutte le soprascritte parole *itaut &c.* Se non potea succedere colui, che fosse in ulterior grado chiamato, come potran mai le parole *onus non procedat* significare fedecommessi rispetto a' chiamati in ulterior grado? Si lascia non dimeno di dir questo.

E si lascia parimente di dire, che ne' feudi l'utile per l'inutile si vizia, come hanno scritto de Ponte (1) ed altri (2), e Maradei (3), che gli rapporta tutti. Abbia pur luogo la regola anche ne' feudi di osservarsi ciocch' è utile, e rigettarsi ciocch' è inutile. Abbia luogo non però quando gli atti sieno dividui, e separabili.

 Or

(1) *De potest. Proreg. t.* 8. §. 1. *n.*7.

(2) *Staib. lib.* 1 *resol.* 4 *n.* 47 *e* 48 *Rodoer. super pragm.* 33 *de feud. cap.* 19 *n.* 9 10 *e* 11 *Montan. in reper. C. Imperial.* §. *præterea siquis n.* 36. *versic. secund. cap. pri. distinst. fol.* 133 *lit. N. Schradero de feudis p.*10 *sect.* 19 *n.*129 *Rosenthal. de feud. cap.* 4 *concl.* 37 *n.* 2 *a contrario sensu. Camerar. in cap. Imperial. fol.* 33 *lit. A.*

(3) *Observ.* 20 *n.* 41.

Or le cose separabili, e dividue possono essere tali *vel naturaliter*, *vel ex intentione contrahentium*, siccome que' che sono dividue, e separate naturalmente, *possunt fieri individua individuo voluntatis contrahentium*, come Orazio Montano, e gli altri autori citati concordemente sentono. E Rodoerio (1) scrisse: *Mihi arrident prædicta sic simpliciter sumpta, quia verius est dicere generaliter, quod tam in allodiis, quam in feudis utile per inutile vitietur in actibus individuis, sic docente Camerario in l. Imperial. fol. 33 lit. A. cum seq.*; e Maradei (2) disse: *Ulterius cum fideicommissum hoc super feudalibus consideretur uti quid individuum, & connexum individuo voluntatis testatoris, per consequens, utile per inutile vitiatur*. Schrader. &c. . . . . . *Unde in terminis gratiæ totam corruere feudatarii dispositionem ob individuum voluntatis disponentis, non servata forma gratiæ, recte advertit. D. Rodoer. in suo doctissimo comment. ad pragm. 33 de feud. cap. 19 n. 10 e 11.*

Or nel caso de' due majorati, e specialmente in quel

di

---

[1] *Loco cit. num. 8.*

[2] *Loc. cit. n. 41.*

di Lionardo, non vi è luogo in tutta la ſerie della diſpoſizione, in cui non ſi ricerca, non s' inculca, e non ſi comanda dover aver luogo la diſpoſizione de' medeſimi *in perpetuum, & in infinitum*, parole repetitamente dette cento volte; e quanto a Lionardo, ſtudiò egli l'eſpreſſione più preciſa a ſpiegare tale eſſer la ſua volontà, perocchè diſſe, come ſopra ſi è ſcritto, reſtino ſempre *ſub onere fideicommiſſi in perpetuum, & in infinitum*, per eſſere queſta la ſua propria ultima volontà; e nel fine di ſuo teſtamento ordinò, che quello abbia tutta la eſecuzione dal principio ſino all' ultima ſillaba. Accordandoſi adunque, che non ſi oppongano le parole della grazia del Monarca Filippo IV. a' majorati, ove trattaſi di dover ſuccedere alcuno, che ſia in linea diſcendente, e perciò compreſo nella ſucceſſion feudale, riſpetto al quale il majorato ſia valido; e che ne' feudi l' utile per l' inutile non ſi vizia; ſe da tutta la ſerie della diſpoſizione manifeſtamente ſi conoſca, come nel fatto preſente avviene, che amendue queſti majorati ſieno individui *ex individuo voluntatis*, ſi vede chiaramente, che ſono eſſi oppoſti alla coſtituzione, ed

 alle

alle grazie, e perciò assolutamente nulli. Non solamente ciocchè contra la legge si fa è nullo, *sed, & si quid factum est, non quidem adversus expressam legis prohibitionem, verum contra mentem ejus, & sententiam, etiam si lex id verbis non expresserit, placet nihilominus actum ipso jure esse invalidum, & nullum* l. non dubium 5. C. de legib. l. hoc modo 64. §. 1. ff. de conditionib., & demonstrationib. *Quippè eo ipso quod quid fieri lex prohibet, efficit, ut frustra, & inutiliter fiat, quod prohibitum est: adeout nec opus hic sit aliqua, vel exceptione, vel rescissione, aut restitutione* (1).

Sono nulli, e nulli notoriamente tanto, che la G. C. della Vicaria in veduta della semplice istanza di Niccolò il ribelle, che disse esser nullo il testamento del padre esibito da lui, e colla lettura di questo avendo conosciuto esser tale, senza far atti giudiziarj, e senza sentire alcuno, interpose quel decreto di preambolo *cum oneribus* ne' feudi, *& cum substitutionibus* ne' burgensatici. Di maniera che l'attore ha contra se nommeno il decreto della G. C., che il giudicio del proprio

(1) *Vinn. selectar. jur. quæst. lib.* 1. *cap.* 1.

prio suo genitore. E se così è, il padre è che l'esclude, non il Giudice, che giudica nella causa di un ribelle, nimico della pubblica tranquillità, e del Principe.

§. II.

Del credito de' ducati 36. m., al quale pretende D.Giosеppe, che sia chiamato ex propria persona.

OCcorre ora di far poche parole intorno al credito di duc.36. m., che il Sacerdote Gioseppe seniore lasciò a Niccolò, anche seniore, suo fratello, cui sostituì Lionardo. Questo credito fu roborato di Regio assenso, e fu sottoposto al majorato da Niccolò, e da Lionardo, al qual credito pretende essere stato chiamato D. Gioseppe *ex persona propria*.

Questa pretensione non può sossistere: I. perchè, avendola D. Gioseppe dedotta come chiamato al fedecommesso, incontra la difficoltà di non avere ancora decreto alcuno, col quale siasi dichiarato di essersi già

fat-

fatto il caso della sostituzione in beneficio di lui, e seguentemente l' osta l' eccezione della legittimazione della persona. II. Ancorchè avesse provato, ch' e' sia figlio di Niccolò il ribelle, e primogenito, o unico, non può ottenere il decreto di essersi fatto il caso della sostituzione in suo beneficio, perchè i majorati sono nulli. III. Perchè la sostituzione fatta da Gioseppe seniore a Lionardo, *mortuo Nicolao fratre herede instituto*, fu fatta con legge espressa, che a sua morte esso Lionardo potesse disporre di quel credito, ch' egli avea, in beneficio de' suoi figli, e delle figlie, a chi meglio gli parerà di loro, *e non ad altri*. Lionardo ne dispose a beneficio di Niccolò il ribelle: e sin quì la disposizione è legittima, ma non si fermò in questo, poichè ne volle disporre *in perpetuum*, *&* *in infinitum* a beneficio di altri. Or questa parte di sua disposizione è contraria espressamente alla facoltà, che n' ebbe dal Padron del credito, e perciò non può sossistere; *disponat testator & fiat lex*. Se Niccolò il ribelle avesse accettato il testamento paterno, potrebbe passare: ma egli l' ha espressamente impugnato. Come potrà mai esser valida la disposizione con le sostituzioni

fat-

fatte da Lionardo di questo credito a pro di altri *in perpetuum*, *&* *in infinitum*, quando egli ebbe soltanto la facoltà di nominare chi de' suoi figli volesse, e come volesse, cioè se ad averne parte maggiore, o minore, ed averla al più con la sostituzione reciproca fra loro, o in pura proprietà, e dominio da prima? Se non aveva facoltà di vincolare quel credito a beneficio di altre persone, che non fossero i suoi figli, quanto meno poteva vincolarlo a pro di estranei *in perpetuum*, *&* *in infinitum*? Or non sossistendo la disposizione rispetto agli altri, il credito rimane proprio di D. Niccolò, il quale poteva disporne liberamente anco a gli estranei, e seguentemente come roba libera si comprende nella confiscazione de' suoi effetti ordinata, ed eseguita ad instanza del Fisco. Se non però potesse aver luogo tal sua pretensione, che per idea non può, non potrebbe mai avere per tal credito obbligato i feudi, non ostante l'assenso Regio interpostovi, poichè l'assenso si risolve semprechè si faccia luogo alla devoluzione de' feudi. Colla pram.27. *de feudis* di Filippo II. dell'anno 1586. fu conceduta la grazia a' feudatarj, ed a' credito-

ditori, che con questi contraessero, di cambiarsi la clausula solita a porsi negli assensi *prò se*, *& heredibus ex corpore*, in quella *pro se*, *heredibus*, *& successoribus quibuscumque*; perciò l' erede anche estraneo, che l' entrada burgensatica, o il credito acquista, può esercitar l' ipoteca sopra i beni feudali. Questa grazia non per tanto fu limitata espressamente rispetto a' feudi devoluti, o devolvendi alla Regia Corte, cosicchè a cagion di tale ipoteca non si possa generar danno alcuno al Fisco, *his enim in casibus vult sua Regia Majestas interpetrari*, *& declarari*, *assensum fuisse expeditum in antiqua forma*, *reducente*, *& declarante prò heredibus ex corpore*, *non obstante clausula in assensu apposita*, *vel apponenda prò heredibus*, *& successoribus quibuscumque*. Con ciò D.Gioseppe non può far uso dell' assenso interposto per la validità dell' obbligo de'feudi nel contratto passato fra Gioseppe, e Niccolò seniori per lo credito de' duc. 36.m. essendo morto il riferito Gioseppe senza eredi *ex corpore*. I feudi adunque non sono più obbligati per la soddisfazione di questo credito. Ma si faccia violenza alla chiara disposizione della pram.27., e si sostenga la pretensione

colla

colla vana ſperanza di ottenere in danno evidente del Fiſco; nè anco potrebbe aggire D. Gioſeppe in vigore di queſta azione ipotecaria ne' feudi, imperocchè ſe ſi trovaſſero nel patrimonio di Niccolò, poſto ancora, che non foſſe ſtato ribelle, azioni burgenſatiche, e feudali, avendo queſti due eredi, uno ne' feudali, e l'altro ne' burgenſatici, a chi degli eredi ſpetterebbe il credito con aſsenſo? Chi non ſa, che ſpetta l'azione *ſuper feudis* all' erede *in feudalibus*, il quale ſoltanto potrebbe eſercitarla, e non mai l'erede *in burgenſaticis*. Son punti queſti eſaminati, e deciſi altre volte. Or che Niccolò ſi trova con ſentenza dichiarato ribelle, e concorre il figlio qual creditore in forza de' preteſi fedecommeſſi, e 'l Fiſco è l' erede, come diraſſi, ancorchè l' aſſenſo ne' feudi foſſe ſoſſiſtente a diſpetto della riferita prammatica, e l' ipoteca non foſſe eſtinta, com' eſtinta ella è realmente, eſſerci queſto creditore coll' ippotecaria azione ſopra de' feudi? Forza è dunque confeſſare, che per lo credito di ducati 36. mila non ha ragione alcuna D. Gioſeppe contra il Fiſco, sì perchè il credito è del ribelle, non del fedecom-

mittente; sì ancora perchè l' ipoteca sopra i feudi è estinta.

La pretensione, che si fa di dover conseguire l' attore gli annui ducati mille, e dugento, che dovea Niccolò il ribelle impiegar in compra in vigor del moltiplico istituito da Lionardo, è fondata sulla validità del majorato, perciò essendo quello evidentemente nullo, non può dare, nè partorire alcuna azione al preteso chiamato. Oltracchè l'architettato Monte si appoggiò da Lionardo in gran parte sull'annualità del detto credito di ducati 36. m., che fu lasciato al ribelle per disposizione di Gioseppe, seniore di cui era, nè Lionardo altra facoltà ebbe, che nominare i figli, o le figlie, come meglio a lui pareva, *e non altre persone*. Fatta dunque la suddetta nomina, o sia elezione, non potea egli sopra tal credito imporre gravame, nè peso alcuno, se non se quando avesse lasciato l'equivalente allo stesso Niccolò, da lui nominato alla godura di detto credito (1). Cosa, ch' egli

[1] *Ad text. in l. unum ex famil. §. & si fundus ff. de legat.* 2.

egli non ha neppur per idea fatta. Inoltre Niccolò il ribelle non solamente non accettò il gravame, ma impugnando il testamento paterno, come si legge scritto, pretese, che si dichiarasse nullo. E finalmente si aggiugne, che quando volesse aversi per legittima la pretensione, non avrebbesi per essa azione alcuna sopra i feudi.

Non occorrerebbe altro per dimostrare l'evidente giustizia, che assiste al Fisco in dover esser assoluto *ab impetitis* dalle pretensioni dedotte negli atti per parte di D. Gioseppe figlio del ribelle Niccolò, se non fosse, che le disposizioni fatte da' suoi maggiori avolo, e bisavolo comprendono i beni, e l'eredità nommeno feudali, che allodiali, e burgensatiche, e non si opponesse, che quando possa dirsi avere il Fisco giustamente incorporato i beni loro, questo debba aver luogo per i feudali solamente, non già per i burgensatici, de' quali è libera la disposizione ad ognuno, di porvi que' pesi, e gravami, che più gli piaccia: *disponat testator, & fiat lex*.

§. III.

Che non possa D. Gioseppe pretendere i beni burgensatici.

QUantunque a questa dimanda, replicando dir giustamente si possa, che attenta l'individua volontà de' disponenti, colla quale han voluto, che i loro successori avessero unitamente entrambi l'eredità da non potersi in alcun caso mai dividere, e separare, specialmente, se si attenda la disposizione di Lionardo, il quale, considerando il caso della devoluzione de' feudi, aborrì talmente la separazione de' suoi beni, che privò affatto degli allodiali i suoi discendenti, e tutti i collaterali invitati al majorato, chiamando *ex nunc pro tunc* due Cappelle alla goduta di quelli, e le istituì suoi eredi, replicando dir giustamente si posa, che siccome nullo è il majorato ne' feudi, così nullo anche sia ne' burgensatici. Ma volendosi, ciò non ostante, distinguer l'una dall'altra eredità, e perciò con altre leggi

gi regolare l' una, e con altre l' altra, nella guisa che si può morire intestato nell' una, e con testamento nell' altra, due risposte si danno. La prima è distruttiva dell' azione, e si è, che non solamente gli osta la legittimazione della persona; ma legittimata che l' avesse, gli osta la disposizione stessa di Lionardo suo avolo, il quale, come si è detto, succedendo il caso della devoluzione de'feudi, che già è avvenuto, istituì *ex nunc prò tunc* eredi le riferite Cappelle, e perciò ancorchè valido fosse il majorato ne' beni burgensatici, non sarebbe D. Gioseppe l' erede chiamato in essi, perciocchè il testamento non parla di lui, ma delle riferite Cappelle, alle quali, quando comparissero, *audito Fisco*, si farebbe giustizia. Ma se il testamento di lui parlasse, essendo egli figlio di un traditore del comun Sovrano, è affatto incapace di qualsivoglia successione, come sta pienamente dimostrato.

L' altra risposta è modificativa, ed è, che posta la chiamata di lui ne' burgensatici, che manca nel caso successo, si dovrebbe dedurre però a beneficio del Fisco la legittima, la quale non riceve alcun peso

dila-

dilazione, mora, o altro gravame (1). E se si replica, che è stata proibita la detrazione della medesima da Lionardo nel suo testamento, si ripiglierebbe esser questo un sogno, perciocchè in quel testamento non fu proibita la detrazion della legittima, ma solamente la Falcidia, la Tribellianica, e la metà di beni antichi secondo la consuetudine di Napoli.

La qual detrazione, se vi fosse, sarebbe nulla, poichè la legittima non l'hanno i figli *ex judicio testatoris*, *sed ex provisione legis*, e deve averla il figlio *pleno jure*, non bastando lasciargli la nuda proprietà della legittima, *sed necesse est simul relinquere ipsum jus utendi, & fruendi* (2). Solamente la Falcidia (la qual detrazione giustamente fu estesa alla quarta trebellianica) può proibirsi dal testatore, come Giustinia-

(1) *L. omnimodò* 30. *l. quoniam* 32. *l. scimus* 36. *authent. novis. C. de inofficios. testam. Vin. cap.* 22. *select. jur. quaest. lib.* 1.

(2) *Novel.* 18 *cap.* 3 *authent. novis. C. de inofficios. testam.*

niano dispose [1]. E ciò quando sia espressamente proibita, che in altro caso si è quistionato solamente, se si perde da' figli *ob non confectionem inventarii*, poichè l'erede, che figlio non sia del testatore, la perde, essendo negligente in far quello (2). Rispetto però alla legittima, la cautela ritrovata dagli autori in proibirla, è stata il dare a' figli molto più che non è la legittima, e pur questo non basta, se non sussiegue l'accettazione espressa del figlio escluso dalla legittima, o in essa gravato. Ma il caso presente è di un figlio, a cui non è stato proibita la detrazion della legittima, ed il quale ha espressamente impugnato, come nullo, il testamento paterno.

Nè vale il dire dover perdere la legittima, poichè

Nic-

---

[1] *Novel.* 1 *cap.* 2 *in fine*. Onde è stata presa l'autentica *sed cum testat.* *C. ad l. falcidiam* per la ragione, *quæ est ut impleatur defuncti voluntas*. *Gomes. lib.* 1 *resol. cap.* 5 *Clar. Mantic.* e *Verard.* ed altri citati da Vinnio, *quæst.*28 *lib.* 2.

(2) *L. ult.* §. *penult. C. de jure deliberandi*, *novel.* 1 *cap.* 2 §. 1.

Niccolò il ribelle non fece inventario; sì perchè come si è detto D. Gioseppe *caret actione*, essendo questo un deitto spettante alle cappelle; come ancora perchè egli non ha legittimata sua persona, non avendo provato essere il primogenito, o l' unigenito maschio del ribelle, quantunque l' avesse articolato, e non avendo decreto di essersi fatto il caso della sostituzione in suo beneficio rispetto a' burgensatici, de' quali si parla. Dice in oltre il *Cardinal de Luca* (1). *Hinc proinde etiam in fortioribus terminis heredis fideicommisso gravati, qui certo sciat se ad hereditatis restitutionem teneri*, *receptum est*, *eum obligatum non esse respectu fideicommissarii universalis ad inventarii confectionem*, *neque per illius omissionem amittuntur detractiones legitimæ*, *& trebellianicæ*, *vel aliæ de jure competentes*, *excepta falcidia*: *ex ea ratione quod dictum jus novissimum in* l. fin. C. de jur. delib., & in authentic. de heredib., *& falcid. obligat solum ad solidum erga creditores*, *& legatarios*, *sub quorum nomine veniunt etiam fideicommissarii particula-*

(1) *De hered. & hered. disc.* 17 *n.*8.

lares. Lasciando di dire che Lionardo descrisse le robe, ch' egli avea nel suo testamento, la qual descrizione si ha in luogo d' inventario, e quando *certus est status hereditatis, inventarii omissio non praejudicat* (1).

E finalmente non vale il dire aver Niccolò il ribelle distratte molte robe ereditarie di considerevolissimo valore, perchè la distrazione, che si enuncia non costa colla deposizione de' testimonj esaminati *in termino*, anzi da scritture pubbliche, e dal sequestro fatto per lo spreto mandato, costa, che fece acquisto il ribelle sopra il patrimonio del Duca di Carfizzi di crediti in ducati 17160. tra capitali, e terze, ed acquistò il feudo di San Mauriello, e possedeva molti semoventi, e di diverse specie, che furono venduti per la somma di ducati 3596: cosicchè non può aver luogo la disposizione della *l. Marcellus ad Senat. Consult. Trebell.* §. *res quae*, di doversi, cioè imputare nella quarta trebellianica, o nella legit-

Hh

(1) *Idem eod. tract. disc.* 23. *n.* 9.

gittima ciocchè l'erede si avesse preso dalla eredità gravata, in guisa che tutta intiera quanto è la porzione legittima, che al ribelle spettava, è dovuta al Fisco, che la sta possedendo.

Dalle cose dette appare chiaramente, che ancorchè si volesse riputar valido il Majorato ne' beni allodiali, e D. Gioseppe, come che figlio di ribelle, capace di successione, e inoltre dir si volesse, ch' e' non fosse stato escluso, come lo fu, anzi, ch' avesse legittimata sua persona; dovrebbe tuttavolta detrarsi a beneficio del Fisco la legittima dovuta al ribelle ne' beni paterni, e materni.



§.IV.

§. IV.

Che ancorchè validi fossero i majorati, e i fedecommessi, non possono giovare a D. Gioseppe figlio del ribelle, ed a' suoi discendenti.

NEl delitto di lesa Maestà *in primo capite*, come si è già veduto, a' figli del reo si lascia la vita naturale per ispecial sovrana clemenzia: *quibus vitam Imperatoria specialiter lenitate concedimus*, ma si tolgon loro tutti gli averi, acciochè *sint perpetuò egentes, & pauperes .... Sint postremò tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit & mors solatio, & vita supplicio*. Si è veduto, che questa legge fu da Federigo II. approvata espressamente, e da' successori Retroregi di questo Regno, non solamente confermata, e di nuovi giusti rigori accresciuta, ma nelle contingenze occorse ne' secoli passati, non meno con sovrane disposizioni, che colle sentenze ancora de' Magistrati

religiosamente eseguita. Sono pallidi sogni, ombre, e chimere le idee, ed i pensieri, che nascono nella confusa fantasia dell' agitata mente di chi a dispetto delle leggi imprender voglia la difesa de' figli del ribelle, essendo ella pretensione disperata per ogni via, che si riguarda. Nè creda alcuno, che i Maggistrati, adottar possano mai opinioni, che alle leggi espressamente ripugnano, poichè in tal guisa essi si ergerebbono, in Sovrani, arrogandosi il potere di formar nuove leggi, e distrugger le già fatte, e pubblicate. Sarà sempre, come sempre è stata, l' unica, e sola gloria, e il sommo vanto de' regj Ministri l'eseguire con religioso rispetto, e con profondo ossequio le chiare, lucide, ed espresse disposizioni delle leggi, particolarmente in causa dell' ultima delicatezza, ove si tratta di punire con rigori, e severità di pene i sudditi, e specialmente i feudatarj, che sottratti dalla obbidienza dovuta al Principe, frangendo la doppia giurata fedeltà, da furore insano commossi, si manifestano con animo ostile, e per mezzo di neri replicati tradimenti, empj nimici del proprio Sovrano. Se tutte le più acerbe durissime pene contro di essi, e contra de' figli loro

con

con profondo accorgimento ordinate, non sono state bastanti a mantener loro ne' confini dell'indispensabile obbligo, che hanno, ed a frenargli, perchè co' loro tempestosi pensieri non conturbassero la tranquillità dello Stato, movendo a' pacifici fedeli sudditi ruine, incendj, crudeltà, e morti, come si può sperare di esigere da' Maggistrati indulgenza, e compassione? *Nihil est*, disse Cicerone, *crudele in punitione tam crudelis maleficii*, e parlando di Vargunteo Lecca, e d'altri congiurati: *In hoc crimine non solum levitatis esse culpam, verum etiam quamdam contagionem sceleris, si defendas eum, quem obstrictum Patriæ suspicare*. Veggasi il discorso di Valenzuola (1), ove largamente, ed eruditissimamente esamina il punto: *Rebelles, qua amittant, & in quas pœnas incurrant, divino, & humano jure*. Or se il ribelle Niccolò Cortese dopo l'abominevol delitto di lesa Maestà *in primo capite*, foggendo dal Regno, si trattenne prima nell'alma Città di Roma, ove fu ben accolto da' nimici della

Co-

(1) *De Statu ac belli ratione servanda cum Belgis*.

Corona, co' qua' trattò della invasione del Regno, non tralasciando non pertanto di divertirsi a sua voglia, e talento; se portatosi nella Capitale della Potenza allora nimica, ebbe care accoglienze, ed indi cariche onorevolissime, colle quali finalmente morì: se perciò non vide le apparenze, nè anco da lontano, delle pene asprissime, che meritava; anzi visse contentissimo degli onori ricevuti; impunito, diressi al sicuro, essere andato sì abominevol delitto. Or se D. Gioseppe suo figliuolo avesse i beni soggetti a fedecommesso, co' quali viver doviziosamente potrebbe, menando felici i giorni suoi, durante il corso della vita; non direbbe ciascuno esser questa la maniera più propria d'invogliare gli animi disleali, e perfidi, e le menti tumultuarie, e sediziose a commetter misfatti sì atroci, e spaventevoli: *nam cum uni indulgit indigno, plurimos facit ad prolapsionis contagium provocari. Facilitas enim veniae incentivum tribuit delinquendi.* Riguardandosi in Niccolò Cortese l'uscita di tante scelleragini qual fosse, si troverebbe il ribelle arricchito di onori, e di soldi, e 'l figlio, agiato di beni di fortuna, passeggiare in que-

sta

sta Dominante al cospetto ancora del nostro Sovrano. Gli abitatori di questa fedelissima Città, ne' trascorsi secoli ben videro di que' ribelli, quasi tutti con la morte puniti, i figli nudi, e miseri andar soltanto in compagnia dell'infamia paterna, finchè alquanti a richiesta della Città, impetrarono per grazia di poter solamente succeder ne' beni burgensatici materni. E tutti sanno, che la legge comanda espressamente, che questi siano infami, poveri, e tapini in fin che vivono. Bel vedere in vero sarebbe adesso per lo contrario il figliuolo di un ribelle gir per le piazze, e per le principali strade di Napoli adorno di ricchi abiti, accompagnato da servitori, e servito di cocchi: e cui dimandasse chi è costui? rispondere è il figlio di un traditore della Patria, e del Principe. Qual ribrezzo, qual maraviglia non sarebbe? E forse, che pieno di stupore non esclamerebbe: *Ehù cadit in quemquam tantum scelus!* Ma queste son malinconie più tosto, che presaggi, poichè non si avvereranno mai, se alla giustizia si riguarda.

Se si ponga mente, che i figli de' ribelli secondo la legge *quisquis* si spogliano di tutti gli averi, e beni mondani,

dani, e vien loro interdetto di poter quelli in qualsivoglia maniera acquistare, sia per atti tra' vivi, o per successione *ex testamento*, *vel ab intestato*, non men de' suoi congionti, che degli strani: *Sint perpetuò egentes, & pauperes, itaus mors sit solatium, & vita supplicium. Hæc verba indicant* (scrisse Montano (1) *pœnam incapacitatis esse ad DOMINIUM BONORUM, nedum ad modos illud acquirendi, & succedit regula, ut prohibito aliquo, probibita sit omnis via, qua perveniri possit ad illud, ut in regula* cum quid *de Reg. jur. in 6.* Se si ponga mente, ch' essi sono incapaci affatto di qualsivoglia acquisto di beni di fortuna, onde considerati vengono, come se non mai nati al Mondo fossero, di sorte, che la lor nascita non fa venir meno, nè fa, che non sia adempiuta la condizione *si sine filiis decesserit*; manca all'intelletto umano ogni adito, e qualunque via da immaginare, che il figlio del ribelle possa avere questa, o quella tal cosa, non che realmente ne sia il padrone, e legittimo possessore.

Nel

(1) *De regal. off. v. bona com. crim. Maj. n. 7.*

Nel secolo XVI. si credette, che un figliuolo fosse nato col dente d' oro, la qual cosa divulgatasi nella Italia, e nella Francia, diede occasione ad alcuni letterati d'indagare come ciò accader potesse. Vennero per la diversità de' pareri a contesa, che fu grande veramente, e memorabile: ma fattosi vedere il dente agli prefici, e praticate le diligenze, si trovò, che quello era osso, come tutti gli altri sono, e che solamente era coperto d' una foglia di oro. Così non senza lor gran vergogna, ebbe fine così ostinata disputa letteraria. Piacque al Duca Guglielmo di Mantua, avendo una giumenta pregna, che doveva partorire un mulo, che, avvicinato il parto, Fra Paolo Sarpi stesse tutta una notte, nella quale si aspettava che partorisse, con gli strumenti astronomici, perchè notasse come fece, l' oroscopo, e il punto natale di quella bestia, il sito del Cielo, e la positura delle Stelle. Il che fatto, e ridotto in forma d' apotelesma, ne fece quel Principe mandar copia a tutti i più celebri astrologi d' Europa, con questa narrativa: che nella Casa del Duca era nato un bastardo nel tal punto: quindi chiese di sapere quel che paresse loro, che fosse scrit-

 to

to di lui nelle stelle. Ognuno vi si applicò a dire fondatamente il suo sentimento, e fra presagi vi fu, che dovea essere un giorno Generale di Eserciti, Porporato, ed anche vi fu chi gli presagì il Camauro. Poichè raccolte furono le risposte di ta' savj, si fece noto a tutti, che quel bastardo avvisato nel cartello, con eterno scorno degli Astrologhi, e colle risa di tutti, era un Mulo. Monumenti illustri son questi della debolezza della mente umana, che non perciò non lascia follemente esser gonfia, e superba. E pur si posson diffendere i filosofi, e gli astrologi, quelli dicendo, che non sapevan l'inganno della foglia d'oro, e questi del mulo: ma or che si sa, che D.Giofeppe Cortese è figlio di un ribelle dichiarato con sentenza, qual difesa potran mai fare i difensori suoi? Si parla de' modi, per dirla scolasticamente, senza che vi sia la sostanza. Ma *gigni*

Ex nihilo nihil, in nihilo nil posse reverti.

I modi non possono reggere affatto senza la sostanza, che se taluno parli di quando, dove, in qual maniera, e per qual cagione sia il fatto avvenuto, quando il fatto non è avvenuto, parlerà invano, e parlerà del nien-

niente. Tale è il discorso di colui, che fra dotti legali, e giureconsulti parlasse, se il figlio del ribelle può avere la roba de' suoi genitori, se quella de' suoi congionti, se l'altra degli amici, de' cittadini, o de' forestieri, se per contratti, o per testamenti, se per legge, o per consuetudine, o per prescrizione. Se il figlio del ribelle è incapace di avere il dominio di qualsivoglia cosa, sia feudale, sia burgensatica, e non può averlo, che

Al Mondo non può dir: questa è mia cosa;

non è pestar l'acqua nel mortajo il riandare un per uno i modi, che le leggi hanno introdotto di far gli acquisti? Scrisse l'acutissimo Orazio Montano [1]: *Fiunt autem filii incapaces nedum successionum, sed etiam fideicommissorum, seù majoratuum: sic enim appellant Hispani, prout in specie de majoratu probavit Hispanus Doctor Gregor. Lop.* in interpret. leg. Hisp. lib. 2. tit. 2 part. 7 in glossa in verbo mandans, *dicens id procedere in fideicommisso, vel majoratu per testamentum instituto, secus si per contractum, quia*

 textus

(1) *Num.7. loc. cit.*

textus in §. filii *dicit* hereditate, & fucceffione: *fed fibi obftat mens dicta legis, quæ colligitur ex illis verbis* fint perpetuò egentes, & pauperes. E quel che fcrifse Montano era ftato già decifo a' 28. di Ottobre dell' anno 1567. dalla Regia Camera, e dall' abbolito Collateral Configlio *nemine contradicente* nella caufa fra i fratelli di Gio: Francefco Aloys della Città di Caferta, reo di lefa Maeftà divina; a' qua' furono reftituite tutte le robe sì feudali, che burgenfatiche foggette al fedecommefso iftituito dal padre comune *una cum fructibus medio tempore perceptis*: non oftante che il reo avefse lafciato figli, ed anche figli nati prima dell' enormiffimo delitto di lefa Maeftà divina, *quia erant omninò incapaces* (1). E' fuori di controverfia, nè luogo vi è da dubbitare, che per difpofizione di tefti efpreffi, fecondo fi è già fcritto (2). Quando il vafsallo *ità in Dominum peccaverit, ut feudum amittere debeat, non ad proximos, fed ad Dominum beneficium revertatur, ut hanc faltem* [illegible] *ha-*

(1) *Sopra nel cap. 1. §. 4. fac. 114.*

(2) *Nel cap. 2. fac. 182 e feg.*

habeat suae injuriae ultionem, o quando *aliam fellonìam commiserit* v. g. *hominem tradendo*, *ut in Curia amplius stare non possit sinè verecundia*, *& ad Dominum respicit fellonia*: *feudum tunc ad Dominum aperitur*. Quando non però commettesse grave delitto, *quod parricidii nomine continetur*, o nell' omicidio vi concorresse la prodizione ancora, qualche volta il feudo appartiene *ad agnatos si paternum fuerit*: ma al figlio del vassallo delinquente, non mai, il quale *ad id nullatenus aspirabit*, *nisi id iterum a Domino licitè acquirat*, *sibi gratiam faciente*. Quindi è da conchiudersi, che perdendo per grave cagion di colpa il feudatario il feudo, e la colpa, o riguardi la persona sagrata del Sovrano, o un suddito, sempre il figlio, e i discendenti suoi sono esclusi. *Ex quibus* (ed è la conchiusione delle repetizioni feudali del sempre famoso Gio: Francesco de Ponte) *cum laude Dei habetis expeditam repetitionem hujus capituli*, *& insimul Theoricam ipsius Andreae*, *& habuistis conclusiones firmatas*: *quod in feudo hereditario delictum semper nocet filiis*, *& agnatis*: *idemque in feudo novo ex pacto*. *In feudo verò paterno*, *seu antiquo semper nocet filiis*, *nulla habi-*

(*c*) *na*

ta distinctione culpæ. Agnatis verò cum distinctione, si culpa est, vel non est in Dominum, ut primo casu Dominus succedat: secundo verò agnatus.

Il dottissimo Rovito (1) scrisse: *At in secundo casu secus est, nam ipsum delictum in se, sivè gravitas ipsius delicti reddit delinquentem inhabilem ad possidendum feuda, sivè sint propria, sivè obveniant ex successione interfecti, seù cujuslibet alterius, ex quo propter immanitatem delicti non potest esse, & manere, in Curia Domini sine dedecore, ut est ratio expressa in d. c. 1.* An ille qui interf. fr. Dom. sui. *Actus enim proditionis, quæ in tali delicto intervenit, est contrarius fidei, quæ est substantia feudi, ut considerat ibi* Jac. de Belv. *Et* Bald. *ibi n. 2. propè finem ait, quod qualitas proditionis gravat omne crimen, & proditor est alienus ab omni facie Dominorum, & Principum, & non potest stare in Curia Principis: Et* Andr. *ibidem in* §. si fratrem suum, *declarando hanc rationem in textu expressam, inquit, quod licet per tale delictum non sit culpa in Dominum commissa, tamen per obliquum redundat in eum, quia non potest* fer-

(1) *In Pragm. 1. de bonis prod. alleg. 2. n. 111.*

serviri sibi per istum, qui sinè dedecore morari non potest cum eo; Et Prepos. *ibidem n. 3. ead. ratione in textu expressa ait, quod proditor non est capax beneficii, cum feudum a fidelitate dicatur, & proditor præsumitur sine fidelitate: Illud idem latius dilatando fimbrias astruit* Affl. *in eod. cap. 1. n. 19. cum sequ. & 37. An ille, qui interfec. frat. Dom. sui.*

Giusta cosa sarà non pertanto avvertire, che la parola *Fellonia*, significa perfidia, ingratitudine, malvagità, fraude, o colpa, non già ribellione solamente, così dicendo Cujacio (1). *Amittendi feudi caussa non est perfidia, ingratitudo, improbitas vassalli, quæ his libris felonia dicitur sæpè verbo militari, quod tractum videtur è græco φιλωτης, sivè φιλωμα: nec enim felonia est rebellio tantum, sivè ἀντάρσια, cum & Dominus ipse in feloniam incidat: sed fraus, culpa, improbitas.*

Si fa aver avuto la parola *feudum* varia interpretazione, facendosi derivare da diverse voci, e lasciando le altre da parte stare, diciamo, che *vocem sanè feudi Isidorus a fœdere deduxit: Obertus autem a fidelitate, vel fide, quod* re-

(1) *De feud. tit. 2. quib. mod. feud. amit.*

rectius puto. *Postremò quod est adjectum de fide per necessarium est*, *nec conventione mutari potest*: *nam etsi valeat conventio*, *ne jusjurandum fidelitatis præstetur*; *ne servitium præstetur*: *nulla tamen vis est hujus conventionis* NE FIDES PRÆSTETUR. *Est enim contra naturam substantiamve feudi*, *&* *ideò non est rata habenda* l. cum præcario ff. de præcario. *Idem est natura*, *&* *substantia*, *&* *falsa vulgaris interpretum differentia* §. de illa instit. de societ. l. pacta ff. de contrah. empt. conjuncta l. juris gentium ff. de pactis (1). E Camillo de Curte (2) prima di lui propose il dubbio: se quando si costituisce, e concede il feudo, possa farsi patto *inter Dominum*, *&* *vasallum*, *ut ex quacumque culpa commissa a vasallo feudum non amittatur*. E scrisse: *multi fuerunt in opinione*, *quod valeat*; *maximè si fuerit juratum* . . . *verior tamen est opinio*, *&* *magis recepta*, *tale pactum non valere* . . . . . *Est enim hujusmodi pactum a lege infirmatum in odium delinquentis*, *&* *propterea juramen-*

(1) *Cujac. de feud. pag. l. A. & l. E.*

(2) *Resol. feud. cap. 5. num. 30. & 31.*

mento non confirmatur . . . . . sed meo quidem judicio principalis ratio quare illud pactum non tenet, est illa, quia est contra substantiam actus qui geritur, quod quidem nullatenus fieri posse ex certis juris regulis tradidimus. Et ex hoc non veram dijudico illorum opinionem, qui tenuerunt, hujusmodi pactum si fiat a SUPREMO PRINCIPE, qui habet potestatem legis condendæ, valere, quia etsi prædicta omnia vera sint, tamen PRINCEPS non poterit facere, quod non remaneat feudum eo modo pro ut introductum fuit per consuetudines feudales, quæ stabiliverunt huic contrarium pro essentia, & substantia ipsius, ut adsit fidelitas. Ut igitur, undè digressi fuimus revertamur: feuda ideò fuerunt inventa, ut vasalli fidem, & obsequia Dominis suis præstent, & propterea nihil justius certè dici, & considerari potest isto, quod vasallus feudo privari debeat, si sit eidem Domino infidelis: Hinc justissimè compilator dicit in §. sed nec alia justior: quæ sit prima caussa benef. amit. *quod nulla potest esse justior caussa prædicta.*

Ed è tanto certo, che la devoluzione de' feudi del ribelle, o sia *aperizione*, o *reversione*, come vuole il

de

de Ponte (1), non siegue già per dritto di confiscazione, in forza del quale si pubblicano i beni del delinquente, ch' è comune opinione, che si devolvano al Re, qual Signor di quelli, che ne ha il dominio diretto, poichè la concessione, ch' e' ne fa, la fa sotto legge, e condizione, se sarà il concessionario fedele, la qual cosa è la sostanza del contratto feudale. Quindi viene, che il Fisco ha i beni de' ribelli *tanquam heres*, e succede nel dritto, e nel luogo dello stesso delinquente, ed in tutte le sue azioni attive, e passive, ma ne' feudi, che gli ritornano per la ribellione, non si dice avere egli causa dal vassallo. Rovito stesso (2) lasciò rischiarato il punto dicendo: *An Fiscus bona rebellium dicatur illa habere jure hereditario, & tanquam heres delinquentis, vel jure proprio. Nec sine caussa dixi, quod feuda non transeunt ad Fiscum jure confiscationis, quia licet feuda committentis crimen læsæ Majestatis, per commissionem illius criminis devolvantur ad Regem: hæc devolutio non fit ad Regem*

(1) *Repet. feud. lect.* 22.

(2) *Loc. cit.*

gem tamquam ad Fiscum jure confiscationis, quo publicantur bona delinquentium, sed tamquam ad Dominum directum, & jure directi dominii, quod remansit penes Regem tempore concessionis feudi, quæ concessio semper fit sub illa lege, & conditione, donec scil: fidelitatem servaverit, quæ fidelitas est de substantia contractus feudalis, cum feudum dicatur a fide, seu fidelitate cap. 1. §. fin. *per quos fit investitura, & quod feudum dicatur concessum conditionaliter, donec sit fidelis, voluit &c.* dec. 282 &c. *Eo ipso igitur quod feudatarius deficit a fide, resolvitur contractus feudalis, qui sine fide stare non potest, & feudum aperitur Domino ipso jure* cap. 1 an ille qui interf. frat. Dom. sui &c. *Et aperiri feudum Domino hoc importat, ut dominium utile, quod erat penes feudatarium reconsolidetur directo, & in Dominum transeat. Remanet igitur ex prædictis satis plenè, judicio meo probatum, quod deficiente vasallo a fide, Rex occupat feuda sibi aperta jure directi dominii, & ut Dominus, non autem ut Fiscus jure confiscationis, & per consequens Fiscus, non potest dici heres in feudalibus feudatarii deficientis a fide*

E lo stesso insigne Scrittore si avvalse di ciò nella risposta, che fece a gli Avvocati di Bernardo de Cinciis fratello del Parricida, che pretese escludere il figlio di quello, e suo nipote dalla successione de' feudi, appoggiati ad una dottrina d' Isernia (1), che scrisse: *Quo casu non est mirum si Andreas concludit, ut a successione avi excludatur nedum filius delinquens, sed etiam filii delinquentis, & sic nepotes avi, nam hoc procedit ex dispositione textus in* l. quisquis C. ad L. I. M. *Id ipsum confirmatur ex his, quæ subnectit Andreas* post. num. XI. *pro ratione ad confirmandum dictum suum ibi. Lugubre esse Domino passo feloniam feudum videre filio, vel nepoti ejus, qui deliquit in eum, & sic Andreas considerat semper delictum in Dominum commissum: non sic quando delictum est in Agnatum, seu alium, quam in Dominum, quia tunc cessat dispositio textus in* l. quisquis, *per quem inhabilitantur, tam delinquentes, quam eorum descendentes.*

Riguardo adunque a' beni feudali per essere stato fel- ... lone,

(1) *In* §. *præterea si vass.* n. 10 *tit. quæ tit. pr. caus. benef. amitt.*

lone, e reo di lesa Maestà *in primo capite* Niccolò, e seguentemente infedele, e traditore al proprio Signore, e Sovrano, i feudi sono ritornati al Principe *jure directi dominii;* talchè il figlio, ed i suoi discendenti non possono aspirare alla successione di quelli per qualsivoglia fedecommesso, e majorato legittimamente istituito.

Lo stesso Ludovico de Molina (1), che pose ad esame il punto: *Utrum bona Majoratui subjecta ex criminibus saltem atrocissimis, ab eorum possessore commissis, Fisco adjici valeant*, avendo detto in generale, che *non possint venire in perpetuam confiscationem ex delicto possessoris in omnibus criminibus*, passò poi a vedere: *Utrum aliquid speciale dispositum sit in criminibus contra Majestatem divinam, & humanam, & adversus naturam commissis*, e distinse tre casi: uno quando la primogenitura fosse stata istituita senza regia facoltà: l'altro, dove quella vi fosse stata; e 'l terzo, se non costasse di esservi, o non esservi stata nella sua istituzione. Scrisse nel pri-

(1) *De hisp. primog. cap.* 2.

primo caso : *Fiſco adjiciendà eſſe propter horum criminum immunitatem*, e con nove argomenti cercò dimoſtrar vera queſta ſentenza.

Parve però a lui difficiliſſimo queſto articolo, e gli ſembrò pure più probabile la contraria, avendo ſcritto (1) : *Cæterum, & ſi articulus hic ſatis difficilis ſit, mihi tamen contraria ſententia probabilior videtur*, e gli argomenti propoſe, che a ciò creder l'induſſero. Nella riſpoſta al ſettimo argomento, che propoſto ſi avea in contrario, il quale era, *quod ſcilicet feudum ex crimine læſæ Majeſtatis Fiſco adjici poſſit; & quod de feudo ad Majoratum argumentatio procedat*, rotondamente diſſe (2): *Non etiam obſtat illud, quod ſeptimo loco adducebamus. Nam etſi argumentationem de feudo ad Majoratum rejicere poſſemus, ea tamen in caſu, de quo agimus, admiſſa dicendum eſt*, (o ch' è notabiliſſimo) *feudum antiquum, & familiaie, de quo tantum ad Majoratum argumentari in caſu de quo agimus poterat, ex crimine læſæ*

(1) *Loc. cit. n.* 31.

(2) *Num.* 35.

læsæ Majestatis non posse Fisco adjici in sequentium præjudicium : NISI IS CONTRA QUEM CRIMEN *LÆSÆ MAJESTATIS COMMISSUM FUIT, EJUSDEM* FEUDI DOMINUS SIT *: tunc namque propter felloniam in Dominum commissam, ad ipsum Dominum feudum reverti debet in sequentium vocatorum præjudicium, sicque intelligendi sunt textus &c.* Questo è lo stesso Lodovico de Molina, ch' è il Palladio de' Scrittori favorevoli a' chiamati, ed anche a' figli del ribelle. Nè si rimase nella sua opinione sempre fermo, perchè n' eccettuò alcuni casi (1). *Hæc autem opinio, quam nunc tamquam probabiliorem eligimus : tripliciter limitari potest. Primo quando bona a Principe alicui, & ejus descendentibus in infinitum jure Majoratus donata fuerunt. Secundo quando sequens successor est filius, vel nepos ultimi Majoratus possessori, qui crimen hæresis, seu læsæ Majestatis commisit, si ultimus Majoratus possessor masculus erat, vel filius si erat femina. Cum enim filii, & nepotes hæreticorum, qui ex crimine hæresis condemnati fuerant* per-

(1) *Num.* 40.

per lineam masculinam, *& filii per lineam femininam infames sint*, *atque incapaces dignitatum ex textu in* cap. statutum de haeret. lib. *6*, *& filii masculi proditorum infames sint*, *& successionum incapaces ex* l. quisquis &c., *& ex* l. 2 t. 2 part. 7, *decisum est: constat nullo jure ad primogenii successionem admittendos esse: imo propter delictum parentum illos esse primogenii successione privandos*. Questa seconda limitazione non però a senso suo gli sembrò falsa (1). La terza, che non avesse luogo la sua opinione *in primogeniis eorum, qui adversus Carolum V. Romanorum Imperatorem*, *& Hispaniarum Regem*, *& Reginam Joannam ejus matrem in his Regnis conspirarunt anno* 1520 *in illis seditionibus*, *quae vulgo dicuntur* las communidades. *Eorum namque bona etiam Majoratui subjecta Fisco adjicienda erunt .... sive ea bona essent libera*, *sive Majoratui subjecta ex quadam Pragmatica*, *quae eo tempore edita fuit apud oppidum de Bormes*, che a profitto de' posteri l'inserì per intero. Indi (2): *Nec po-*

---

(1) *Num.* 51.

(2) *N.* 60.

poteſt dici illam Pragmaticam non fuiſse legem generalem: ea namque non contra certas perſonas, ſed genericè contra omnes proditores, qui vel eo tempore, vel deinceps contra Regiam Majeſtatem in ea ſeditione conſpiràſſent, edita fuit. Quod ſufficiens eſt ad hoc ut ea lex genericè dici valeat, & pro communi utilitate conſcripta. Deinde cum a Principibus habentibus poteſtatem leges faciendi cóndita fuerit, non licebit de illa diſputare: ſed judicare ſecundum illam, *ut inquit Gratianus in cap.* erit autem lex &c. l. proſpexit. ff. qui, & a quibus, l. fin. C. de legibus*: Quis tantæ ſuperbiæ tumidus eſt, ut Regalem ſenſum contemnere audeat?* Onde conchiude (1): *SI ENIM EA PRAGMATICA GENERICE' INTELLIGENDA FORET, EX ILLA PROPE OMNIA, QUÆ PRÆDIXIMUS CORRUERENT.*

Così credette il dottiſſimo Senatore, e ſcrittore Spagnolo, ma così creder non dee un Avvocato, nè ſentir deggiono i ſapientiſſimi, e religioſiſſimi Giudici Napoletani, dopo che queſto ſteſſo glorioſiſſimo Imperado-

(1) *Num. 62.*

re manifestò sua mente con la grazia conceduta a' figli de' ribelli regnicoli, otto anni dopo pubblicata la Prammatica a *Vormes*, per la supplica di questa fedelissima Città umiliata ad impetrar tale grazia.

Proseguendo egli il de Molina l'esame del proposto dubbio, venne a discorrere del secondo caso, *ubi scil. ex Regia facultate majoratus institutus fuit*; e stimò, che se nella Reggia facoltà fosse stato espresso, che i beni del Majorato si dovessero incorporare al Fisco *ex dictis tribus criminibus*, avesse luogo l'incorporazione. *Id namque esset Regiam facultatem* (cosa assai notevole) *eludere*, *atque adversus mentem Principis illam concedentis agere*. Se poi non si trovasse espresso, stimò, che non avesse luogo la confiscazione. Nel terzo caso finalmente *ubi scil. non costat utrum ex Regia facultate*, *vel absque illa primogenium institutum fuit*, sentì *illud ex jure communi*, *non autem ex Regia facultate institutum censendum esse*.

In questo Regno poi non vi può nascer dubbio, ed è cosa certissima, che i beni feudali nel delitto di ribellione ritornano, e si aprono a beneficio del Principe; perchè nelle concessioni de' feudi si pone espres-

spressamente la clausola *fidelitate nostra*, & *adoa*, *juribusque nostris*, & *alienis semper salvis* (1). E dove su de' beni feudali si è trovato fedecommesso legittimamente istituito, si sono tolti al ribelle, ed alla sua linea, e gli ha posseduto il Fisco durante la vita del ribelle, ma quello realmente morto, si sono restituiti a' chiamati di altre linee, come fu praticato nella causa de' Gaetani, di che fa menzione de Ponte (2): *Aliqui dubitaverunt quid in feudo fideicommisso subjecto, quod factum fuit cum Regis assensu? Et hic est casus particularis judicatus in dicta caussa Pedismontis: nam feuda ex pacto judicantur, secundum Andream, tamquam res restitutioni subjectæ, & cum ratio fidelitatis insitæ in unoquoque successore faciat concessionem conditionalem, propterea nil refert ponderatio expressi fideicommissi. Et quod dicitur, quod assensus operetur, ut dispositio judicetur ut de re allodiali, procedit quoad validitatem dispositionis, non autem respectu alte-*

(1) *Capece invest. feud. pag.* 135. *v. fidelitate*, & *pag.* 197. *v. feudatariorum filii*.

(2) *Lect.* 22. *num.* 27.

alterationis naturæ, & conditionis rei feudalis: eo magis quia assensus fiunt cum clausula de stylo FIDELITATE SERVATA. Ma in quella del Marchese di Achaja *de montibus*, e nell'altra di Piscicelli, e del Principe di Sanza D. Giovanni Orefice, i feudi ritornarono al Principe *jure directi dominii*. Nella famigerata causa de' Frangipani per la ribellione di Francesco, il quale circa l'anno 1670. trattò con la Porta Ottomana d'invadere il Regno di Ungheria all'ora dell'Imperadore, talchè essendo egli convinto, fu in Vienna d'Austria decapitato. In questa causa, de' nostri scrisse *Prato* (1), e il Vescovo *Rocca* (2); e per gli Frangipani Gio: Battista de *Luca*, nominato da Prato con onore nel suo responso, oltre a' dotti Avvocati di Roma. Parimente n'abbiamo il voto decisivo del Cardinal Castado tesoriere della Camera Apostolica (3). Pretendeano in essa i Frangipani del Friuli, e li Veschi di Genova, e gli altri chiamati alla

(1) *Disc.* 50. *tom.* 4.

(2) *Disput.* 1.

(3) *Rot. Recet. p.* 14. *decis.* 536.

alla primogenitura istituita dal Cardinale Antonio Barberino nel suo testamento fatto nell' anno 1654. dover succedere ne' beni feudali, che possedea la famiglia Frangipani di Croazia nello Stato della Chiesa, e perciò, che non potesse sossistere l'incorporazione pretesa dal Fisco della Camera Apostolica. Il fondamento di tutta la ragion fiscale (quantunque diversi altri articoli ad esame posti, e vagliati si fossero) consisteva nel dire, che nel breve di Papa Alessandro VII. permettente al Cardinal Barberino di poter disporre a prò de' forestieri de' beni posseduti da' Frangipani nello Stato, vi era la seguente dichiarazione: *cum declaratione, quod per præsentes &c. nullo modo eidem Cameræ præjudicare intendimus in casu DEVOLUTIONIS, CADUCITATIS, VEL CONFISCATIONIS, ET IN ALIIS QUIBUSCUMQUE JURIBUS CAMERÆ ex causa de præsenti, de præterito, & de futuro. Et quod dicta protestatio intelligi debeat repetita in principio, medio, & fine, & alia qualibet parte brevis literarum Apostolicarum*. Fu decisa a prò della Camera Apostolica, e restarono escluse, non già solamente la linea de' Frangipani di Croazia, ma tutte le fami-

mi-

miglie contemplate, e chiamate in quella primogenitura, e fedecommesso, avendosi avuto per vero, e certo, che per la infedeltà, e ribellione di Francesco Francipane era caducato, ed estinto quel Majorato. E vero bensì, che per pietà del Sommo Pontefice Innocenzo XI. fu restituita al Marchese Cornelio Francipane la metà delle robe confiscate. Rimane dunque conchiuso, che, oltre alle generali indifficultabili ragioni, che al Fisco assistono in questa causa, per gli allegati ancora, e considerati motivi particolari rispetto a' beni feudali, ancorchè fossero stati legittimamente fatti, ed istituiti i fedecommessi da Niccolò seniore, e da Lionardo, tuttavolta la pretensione di D.Gioseppe sia disperata in qualsisia aspetto, che si voglia riguardare.

Rispetto poi a' beni allodiali pretesi sottoposti al Majorato, o primogenitura istituita da Niccolò il vecchio, e da Lionardo, conviene esaminar prima, se abbia sossistenza legale l'opinione di Lodovico de Molina a prò del figlio del ribelle, di cui e' crede, che non debba questi esser privato della succcessione ne' beni soggetti a Majorato istituito senza facoltà Regia, parti-

co-

colarmente quando nato fosse prima, che il padre il delitto avesse commesso. Scrisse egli (1): *Quamvis autem hæc opinio prima facie vera esse videatur, mihi tamen ulterius cogitanti contrarium dicendum videtur: imò quod filius proditoris, seù hæretici (de filio namque illius, qui crimen nefandum commisit nulla dubitatio est) non privetur majoratus successione, sivè ex contractu, sivè ex testamento sibi delata fuerit. Quod probare videtur ex eo, quód cum majoratus successio a primo institutore, non autem a sequenti possessore pendeat: ex eo tempore, quo primogenitus natus est, sibi acquisitum fuit quoddam jus primogenituræ formatum ex spe firma, atque invariabili, prout supra* lib. 3. cap. 6. *latius ostensum est. Quod jus jam etiam patre vivente, nulla lex de crimine læsæ Majestatis loquens filio auferre voluit: sed solum potentiam succedendi in his, quæ eo tempore acquisita non erant: quod constat ex verbis dictæ legis* quisquis, & legum partit., *idque in fortioribus terminis verum esse censuit* Ansal., Boer., Ant. Gomez &c. *comprobatur . . . . nam resultaret ex hoc quod-*

(1) *De prim. hisp. lib.* 4. *cap.* 11. *n.* 51.

quoddam maximum inconveniens, *quod ſcilicet majoratus ſucceſſio filiis viventibus ad cognatos tranſverſales*, *filiis excluſis*, *devolveretur*, *cum ex incapacitate filiorum*, *ſtatim ad ulteriores vocatos majoratus ſucceſſio devolvenda ſit*, *ac ſi filii naturaliter mortui fuiſſent : nam etſi in feudis . . . feudum auferatur deſcendentibus*, *& tranſverſalibus deferatur . . . illud ex eo toleratur*, *quod viventibus deſcendentibus*, *feudum ad Dominum revertitur*, *nec deferri poteſt tranſverſalibus*, *niſi deficientibus deſcendentibus : quod non poteſt ad majoratus adaptari*, *in quibus non ad fiſcum*, *ſed ad tranſverſales ſtatim eorum ſucceſſio neceſſario deferenda eſſet*.

Nec obſtat, *quod filii proditorum*, *& hæreticorum ſint infames*, *& non valeant ſuccedere in primogeniis dignitatem habentibus*, *nam cum*, *ut paulo ante probavimus*, *ſint capaces ſucceſſionis majoratus*, *ſimiliter erunt etiam capaces dignitatis in conſequentiam ejuſdem ſucceſſionis ſibi provenientis ſucceſſionis majoratus . . . . de quibus tamen*, (1) ſoggiunſe, *cum caſus acciderit deliberandum eſt : durum namque videtur*, *quod filius hæretici*, *qui non*

(1) *Num.* 54.

non potest officium publicum, nec etiam mercatoris, vel conductoris, vel similia officia exercere, possit Ducatum, vel Marchionatum, vel vasallos, & jurisdictionem ex successione obtinere.

Utcumque autem id sit, illud tamen apud me exploratissimum est, filium scilicet natum ante crimen læsæ Majestatis, vel hæresis, a parente commissum, ab ejusdem majoratus, absque Regia facultate instituti, successione non excludi: pœna namque infamiæ, & incapacitatis successionis, quæ a jure filiis hæreticorum, seu proditorum infligitur, ad natos ante ipsum delictum commissum non extenditur: e dopo aver citato il *cap.* 1. del Concilio Toletano, ed alcune leggi de' Digesti, disse: *Idque mihi probari videtur* ex l. 6. tit. 27. part. 2. *ante finem, Però esto se intiende de los hygos que huviessen hecho antes que errassen*, e rispose alla l. 2. tit. 1. part. 7. *Todos hygos*. Questo è quanto egli considerò in sostenere la ragione del figlio del ribelle, o dell' eretico, perchè dovesse succedere al Majorato istituito senza facoltà Regia, particolarmente se nato prima sia del delitto dal padre commesso.

Ma lasciando da parte potersi dire, che questo dotto

Scrittore, e Consigliero del ſapientiſſimo Monarca delle Spagne Filippo II. non rimaſe egli ſteſſo perſuaſo della verità di ſua opinione, perchè con incerto cuore ſcriſſe: *de quibus tamen cum caſus acciderit, deliberandum eſt*; e in oltre di poterſi anche dire, che delle due contrarie opinioni eleſſe queſta non ſolamente in veduta della *l. quiſquis*, ma anche delle leggi delle partite: *quod conſtat ex verbis* l. quiſquis, *& legum partit:* onde ben ſi può dire, che non poſſa la ſua ſentenza adattarſi alla preſente controverſia, che deeſi decidere a tenore della *l. quiſquis* ſola, e ſecondo i ſentimenti degli ſcrittori Napoletani, altrettanto chiari, e dotti, quanto il de Molina, e ſeguendo le moltiſſime uniformi deciſioni fatte da noſtri riſpettabiliſſimi Magiſtrati; e molto più veggendo, che tutti queſti ſono ſtati approvati colle Sovrane riſoluzioni de' Principi di queſto Regno, e particolarmente colla grazia conceſſa dall' Imperadore Carlo V., di memoria immortale, ad alcuni figli di ribelli nell'anno 1528. per umil ricorſo di queſta fedeliſsima Città. Quì biſogna ridurre a memoria quello ſteſso, che Molina ha ſcritto, cioè, che ſe la legge fatta in Vormes nell'an-

l' anno 1520. dall' Imperadore fu legge generale, come egli considerava che fosse, tutto ciò che scritto avea a prò de' figli de' ribelli svaniva, e cessava dell' intutto. Le quali considerazioni hanno, a dir vero, il merito loro, e certamente troveranno luogo decente nell' animo imparziale de' Ministri dottissimi della Regia Giunta: mentre di uom saggio non è il credere, ed aver per certo il sentimento di quello scrittore, quantunque dottissimo, il quale della certezza di ciò che ha scritto, dubita egli stesso, e diffida: appunto come di un testimonio, che vacilla nella sua testimonianza, del quale ordina la legge, che non merita udienza alcuna. Si pongan non però da banda le scritte riflessioni, e per breve tempo si ripútino per vanissime. Si vegga più da vicino il merito della opinione del de Molina, per iscorgersi se poggia su fondamenti stabili, e legali.

Ella è fondata in questo, che la succeffione del majorato, non dall' ultimo possessore, ma dal primo istitutore di quello dipende, e che il primogenito dal primo momento, che al mondo venga, acquista *quoddam jus primogeniturae, formatum ex spe firma, at-*

que invariabili. Quod jus jam etiam patre vivente, nulla lex de crimine læsæ Majestatis loquens, filio auferre voluit: Sed solum potentiam succedendi in his, quæ eo tempore acquisita non erant. Si risponde, e con tutto il rispetto,

Che nell' onde solca, e nell' arene semina,

Chi sue speranze fonda in

sì fragile fondamento: perciocchè non è vero, che non vi sia legge, che ragionando del delitto di lesa Maestà, non tolga al figlio quel *quoddam jus formatum*. Come? non toglie la l. *quisquis* nel §. *filii* al figlio del ribelle anche la legittima? *bonis omnibus Fisco nostro addictis*: non toglie l' eredità, e la successione delle robe materne, averne, fraterne, e degli altri congionti? *a materna, & avita, omnium etiam proximorum hereditate, ac successione habeantur alieni*. Non son questi dritti dal figlio acquistati dal primo momento, che vide la luce del Sole, secondo le disposizione delle notissme leggi, *& ex spe firma, & invariabili*? Non toglie la legge *quisquis* nel §. *filii* l' onore, e la fama a' figli del ribelle? *Infamia eos paterna semper comitetur: ad nullos unquam honores, nulla prorsus*

sa-

ſacramenta perveniant. Queſti preggi, e queſto onore non ſon que' che i figli acquiſtati aveano, *etiam patre vivente*? e pur la legge gli toglie loro, comandando, che ſia compagna loro indiviſibile l'infamia paterna: *infamia eos paterna ſemper comitetur*. Non è vero adunque, *quod jus jam etiam patre vivente nulla lex de crimine leſæ Majeſtatis loquens filio auferre voluit, ſed ſolum potentiam ſuccedendi in his*, (notaſi) *quæ eo tempore acquiſita non erant:* Notaſi, perciocchè tolſe loro la potenza di ſuccedere eziandio *in his, quæ eo tempore acquiſita erant*, non già *non erant*. Non fu reſtituito Niccolò de Ponte dalla Regina Giovanna II. per grazia nell'anno 1425 *ad omnes honores, dignitates, & prerogativas, quos, & quas patris delictum abſtulit?* non il reſtituì *ad jus patronatus S.Chriſtinæ, S. Angeli, & omnia alia jurapatronatus ubicumque exiſtentia, dummodo aliis non reperiantur conceſſa?* Non fece la ſteſſa grazia Carlo V., reſtituendo que' pochi figli de' ribelli nell'anno 1528, anche agli onori de' Sedili? Queſti onori, e la voce ne' Sedili *non erat quoddam jus formatum pendens non a patre rebelle, ſed ab eo ex majoribus rebellis, qui fuit primus admiſ-*

ſus

sus ad honores sedilis? E non furono esclusi con più sentenze da' nostri supremi Magistrati i figli maschi, e femmine, ancorchè nati prima fossero dell' orrendo delitto della ribellione del padre, ed esclusi ancora da' beni soggetti a fedecommesso, al quale erano espressamente chiamati? Ma di grazia come non saranno esclusi particolarmente da' beni soggetti a fedecommesso, se sono incapaci di qualsivoglia successione? Se si riputano come se nati non fossero? Ma se si vogliono considerare nati, e fra il numero de' viventi tuttavia, devono per espressa disposizione di quel §. tante volte allegato essere *egentes*, *&* *pauperes*. E non contenta la legge delle trascritte voci, che pienamente l'escludono dal potere aver dominio di alcuna cosa qualunque si fosse, volle, ed a lor danni prescrisse colle più precise, ed aspre parole, che *sint postremo tales*, *ut his perpetua egestate sordentibus*, *sit & mors solatio*, *& vita supplicio.* Or dopo, che si leggono parole sì vive, e concetti sì chiari, qual maraviglia non farà il sentirsi dal dotto Avvocato del figlio del ribelle, che si possano, anzi che si debbano i beni soggetti al majorato da' sapientissimi Giu-

Giudici dare al ſuo clientolo, aſſieme con tutti i frutti riſcoſſi dal Fiſco? Si poſſano, anzi ſi debbano?

Papè Satan, Papè Satan, Aleppe!

Se la legge toglie a' Giudici il potere di farlo, il farlo ſarebbe operare contra il debito loro, e la indiſpenſabile propria obbligazione, che conſiſte nell' eſeguire le leggi, ed in conformità di eſſe determinare, e giudicar le cauſe, *cum exploratiſsimi juris ſit non poſſe Judicem, niſi id quod de jure poteſt* gloſſa in l. 1. C. quem. & quando *Paris de Puteo* in tract. Syndic. in verb. Judex verſ. Judices num. 35. *Judex debet enim omnia facere per regulas artis ſcilicet leges, & conſtitutiones, alioquin puniri poſſet* (1).

L' opinione dunque del de Molina non ha ſtabile fondamento, e già manca. Siegue lo ſteſſo Scrittore a dire, che riſulterebbe dalla opinione contraria a' figli *quoddam maximum inconveniens, quod ſcilicet Majoratus ſucceſsio filiis viventibus, & excluſis, ad ulteriores vocatos devolveretur, ac ſi filii naturaliter mortui fuiſ-*

(1) *Daneſe alleg. apud Rov. in prag.* 8 *de off. Judic. n.* 20.

fuissent. A che si risponde, che se la legge così ordina, e così dispone, ingiustamente egli scrisse: *resultaret quoddam maximum inconveniens*. Se della disposizione di un fratello, che avesse testato di tutte le facoltà sue (sebbene fossero i tesori di Creso) esclusi i fratelli suoi, benchè poveri, dicesse taluno, che risulta da questa disposizione *quoddam maximum inconveniens* direbbe fra' dotti legali bene, ed a proposito? Non mai. E perchè? Non per altro se non perchè la legge permette al fratello disporre de' beni suoi a favor di chiunque senza obbligo alcuno di lasciar cosa alcuna a' fratelli, sempre che non lasciasse, o istituisse erede persona turpe, ed infame. *La libertà di pensare* è titolo di un libro assai pernicioso, ch' è degno di proscrizione, e di fuoco, dovendo ciascuno, che vive alle leggi soggetto, pensare a norma, e secondo le leggi medesime, e non già a suo modo, ed a piacer suo. Non è vero adunque, che risulterebbe *quoddam maximum inconveniens*, anzi ne avverrebbe quel che dee avvenire in conformità delle leggi, ch' è quello appunto, che dee osservarsi.

Si

Si fa lo stesso de Molina la difficoltà, ch' essendo i figli de' traditori, e degli eretici infami, non possono succedere nella primogenitura, che annessa abbia dignità; e risponde dicendo, che s' essi son capaci della succesione del Majorato, lo saranno anche della dignità proveniente in conseguenza della stessa successione. Questo raziocinio contiene una petizion di principio, come dicono i scolastici, perchè si assume per l' appunto quel ch' è in controversia, se i figli de' traditori, e degli eretici sian capaci della successione del Majorato istituito senza Regia facoltà. E come si è veduto, essi sono inabili, ed incapaci, anzi incapacissimi di avere qualunque minima cosa, non che la successione de' majorati, e de' fedecommessi. E' strapazzo, e vero strapazzo insoffribile, che si fa delle leggi, da chi così vada ragionando. Sono incapaci i figli, e nulla aver possono in quel Principato, ove hanno avuto il padre ribelle. Sono ancora infami, e sono condannati a vivere in perpetuo fra le lordure, e sordidezze della più schifosa miseria. E sentirsi dire, e sostenersi, che sian capaci di successione a' Majorati, e posssono aver ricchezze, ed an-

che dignità, è quanto dire, che l'ombra sia corpo, la notte giorno, e il bianco nero,

Ahi cieco Mondo, ahi menti obblique, e torte!

Finalmente il de Molina scrisse, ed ebbe per vero, che le pene imposte a' figli de' ribelli non comprendono que' figli, che nati sono prima del delitto del padre loro, e ciò, non ostante, ch' avesse avuto presenti le contrarie disposizioni delle leggi delle partite. Su questo articolo si è assai scritto (1), non bisogna perciò dar altra noja a' leggitori. Solamente è degno di riflessione quel che si va a dire, cioè, che questo dottissimo Scrittore de Molina non disse mai verbo di quel *sint perpetuo egentes*, *&* *pauperes*: nè di quell'altro *sint postremò tales*, *ut his perpetua egestate sordentibus*, *sit & mors solatio*, *&* *vita supplicio*, mentre sulla *l. quisquis*, fece sue riflessioni ripetitamente. Stimò forse, che quelle parole distruggendo, e svellendo dalle radici il suo ragionare, buono fosse il tacerle, ma non però, non vi saranno esse in quella legge, e non vi si leggeranno da chiunque abbia occhi in fronte, e sappia leggere. Le

[1] *Capit.*1. §.4. *fac.*95. e §.v. *fac.*162.

Le cose fin quì dette può ciascuno riscontrarle negli autori allegati, ma le particolarità, che avvennero nella causa del Principe del Sanza s' ingnorerebbero, se non quanto la diligenza, che fugge l' oziose piume, e si nutre del bel desio di rinvenire le cose smarrite, e nell' oblio sommerse, assistita dalla buona fortuna, quasi indivisibile sua compagna, ha mostrato anche in ciò il suo valore, dappoichè mercè sua, si è ritrovato in un tomo di Scritti al numero di 31. raccolti negli anni 1639., e 1640. da Gio: Girolamo de Filippis figlio di Antonio, la sentenza fatta dalla Giunta, letta, pubblicata, ed intimata al reo nello stesso dì 12. di Gennajo dell' anno 1640., eseguita poi nel seguente giorno nel Mercato grande di questa Città, ove fu egli decapitato. La cartella del Trombetta è del seguente tenore: *Questa giustizia la manda la Reggia Giunta delegata per S.E. questo è D. Giovanni Orefice nativo del Piano della Città di Sorrento aggregato a detta Città: se gli taglia la testa per aver commesso* crimen lesæ Majestatis in primo capite *in danno, e pregiudizio di questa fedelissima Città di Napoli, e suo Regno*. Si è ancora trovato lo

Scritto composto da D. Carlo Brancaccio nell' anno 1640., dal quale dopo 116. anni si ha la notizia della causa, e delle sue circostanze.

D. Carlo Brancaccio Avvocato destinato dal Duca di Medina de las Torres scrisse a prò de' figli di Giovanni Orefice su Principe di Sanza condannato per delitto di lesa Maestà *ad tuitionem successionis bonorum, sive propriorum, sive fideicommisso subjectorum in esclusionem Fisci*. Fu Commessario il Pres. Fabio Capece. D. Carlo Brancaccio dunque trè cose premise in fatto. *Primo, quod attentata proditio. . . non fuit contra immediatam Regis personam, sed contra Statum, Civitatem, & Regnum Neapolitanum. Secundò, quod inter bona libera D. Joannis Orificii adsunt bona fideicommisso subjecta, vel a proavo Antonio Orificio seniore Præside S.E. instituto; sivè a Joanne Francisco Orificio Episcopo Acernensi patruo ordinato, cum clausulis amplissimis ad beneficium vocatorum. III., quod filii D. Joannis Orificii ante hoc crimen fuerint concepti, sive etiam nati*. Indi tre conclusioni *in jure* assunse a dimostrare. La prima, che le pene delle legge *quisquis* han luogo *in proditionibus attentatis in necem Principis*,

pis, (notasi l' error manifesto) *aut Consiliariorum latus Principis assistentium* . . . , *& nullo pacto*, *nulloque jure possunt extendi*, *ubi conjuratio*, *ac proditio esset attentata ad perdendam rempublicam*, *sivè Regnum*. Cita Gygas, Angelo di Peruggia, ed altri: ed allega l' unica decisione di Grammatico. La seconda conclusione è, che i figli nati prima del delitto non debbano soffrire le pene imposte per lo delitto de' genitori loro. Cita Giulio Claro, de Molina, il P. Molina, Lopez, Cevallos, Farinacio, ed altri, e considera quattro particolari ragioni, che sostengono la conclusione assunta. Si fa l' opposizione, che la *l. quisquis* parlando generalmente de' figli, generalmente sentir si deve, *nulla alia superaddita distinctione*, e vi risponde col P. Molina, Cevallos, Rolando a Valle, ed altri, che dicono doversi intendere de' figli nati dopo il delitto. La terza conclusione è, che i beni soggetti a fedecommesso non possono confiscarsi, nè pubblicarsi *etiam ex crimine læsæ Majestatis humanæ*, *sivè divinæ in primo capite*: *maximè si fideicommissum fuisset a transversali*, *prout etiam in contingenti nostro casu institutum*, *& ordinatum*.

(si

(si noti, che non concorre nel caso presente questa circostanza di fatto) citando Gio: Igneo *concludens terminanter, quod si aliundè quam a patre, aut avo filii fuerint substituti, illa lex non sit extendenda in fideicommisso a quolibet instituto*; ed allega de Molina, Pelaez, Lopez, Mieres, il Padre Molina, Sanchez, e Farinacio. Ed in sostegno di questa terza conclusione scrisse, ch' ella è appoggiata ad espresse disposizioni di leggi, e ch' è assistita da saldissime ragioni. Delle quali è la prima, che la successione al Majorato, o fedecommesso *a primo institutore, non autem a sequenti successore pendet*, e cita de Molina: la seconda ragione è, che sarebbero esclusi i figli, ed a quello succederebbero i trasversali, che sarebbe *maximum absurdum*: la terza, che i chiamati non hanno altro, che la comodità de' frutti lor vita dutante, *& bona semper, & in infinitum reservanda, & tradenda posteris*, e sarebbe iniquissimo, che uno *ex propria persona* chiamato, *puniretur pro facto alterius*, e cita lo stesso Grammatico: la quarta ragione finalmente si raggira, *quod ea quæ non possunt ad extraneum heredem pervenire, non transeunt in Fiscum pro*

con-

confiscatione, e se non può in altri distrarsi contraendo, *neppur può in fiscum delinquendo*, *qui uti extraneus heres in bonis confiscatis succederet*, e cita il P. Molina, Greg. Lopez, e de Molina, e molti altri. Ecco dunque la circostanza, che concorrea in quella causa, cioè, che il fedecommesso era stato istituito dal Vescovo di Acerno zio paterno degli attori, ed ecco tutti i mezzi, co' quali D.Carlo Brancaccio difese i figli di Giovanni Orefice.

Or chi leggerà l'ultimo capitolo del IV. libro di Ludovico de Molina, o almeno dal *n.* 50 fino al 57, ed anche l'addizione a questi numeri, che sono nella *facc.* 308. dal *n.* 50. fino al 57, e leggerà lo scritto di D. Carlo Brancaccio, vedrà che egli il compose con le fatiche del de Molina, e degli Addenti alla sua opera, eccetto qualche autore, che citò di più, ed eccetto la decisione 6. di Grammatico, che veder non potea de Molina, nè gli Addizionatori suoi (poichè quell'opera fu stampata nell'anno 1573, e le addizioni nel 1628, nel qual tempo non erano ancora stampate le decisioni di Grammatico.) Non vi è dunque bisogno di altra confutazione, se ha scritto

per

per gli figli del Principe di Sanza quello ſteſſo, che ſcritto avea Lodovico de Molina, ſe non quanto queſti ſcriſſe dubitando della ſua opinione. Solo ſi dirà, che D.Carlo Brancaccio tenne la ſteſſa maniera, che tenuto avea il ſuo autore, cioè non ſognò proferire verbo di quel *perpetuo egentes*, *&* *pauperes*, e di quel *ut his perpetua egeſtate ſordentibus*. E come dir ſi potrebbe mai da chi che ſia, che faccia ſolamente uſo del ſenſo comune, che un condannato ad eſſer perpetuamente mendico, e miſerabile per comando eſpreſſo di legge, poſſa aver poi robe, e ſucceſſioni, ſe non calpeſtri, e diſtrugga la legge, che il vieta? Queſto è lo ſcoglio, in cui con la ſua Argo urterebbe Tifi medeſimo: E queſta è de' figli maſchi de' ribelli.

la cruda, e avvelenata piaga,
A cui non val liquor, non vale impiaſtro,
Nè murmure, nè immagine di Saga,
Nè val lungo oſſervar di benigno Aſtro,
Nè quanta eſperienza d'Arte Maga
Fece mai l'inventor ſuo Zoroaſtro.

Il Sovrano ſolo potrebbe diſtrugger la legge, che ha fat-

fatta. A' vaſſalli è delitto di traſgredirla, ed i Giudici han ſolamente dal Principe la poteſtà di eſeguirla, e di punire i traſgreſſori. Si calpeſteranno ora le leggi per D.Gioſeppe Corteſe, che ha l'abbominevol carattere di eſſer figlio di un traditore della Padria, e del Principe? Ah via, che queſte ſono ſtrane pur troppo, ed impertinenti al ſommo, anzi arrogantiſſime pretenſioni, e, come ſi è ſcritto, indegne di eſſere ſemplicemente udite, non che pretender, che ſiano accolte da' ſapientiſſimi Magiſtrati.

Occorre inoltre di ſpeciale in queſta cauſa per gli beni allodiali, conſiderar la preciſa diſpoſizione, che fece Lionardo padre del ribelle nel ſuo teſtamento ne' caſi diverſi, anzi contrarj, che previde, ſu de' quali diverſamente diſpoſe. Diſſe egli. *Ed in caſo ſi eſtingueſſe la linea maſcolina di D. Niccolò*, (queſti è il ribelle) *e quella di D. Domenico, & in terzo i maſcoli diſcendenti da D. Marianna, & in quarto i figli, e figlie di D. Tereſa* (queſte eran ſue figlie) *della linea maſcolina in primo luogo, come della femminina in ſecondo* gradatim, in perpetuum, & in infinitum, *RESTINO DETTI BENI ALL' ULTI-*

 MO

MO SUPERSTITE LIBERI , E SCIOLTI DA FIDEICOMMESSO , E VI SUCCEDA PROUT DE JURE . (Disposizione uniforme a quella , che fatto avea il padre Niccolò seniore .) Indi istituì eredi particolari D. Marianna , e D. Teresa , e dato caso succedesse D. Marianna per mancanza di D. Niccolò , e D. Domenico , e loro figli maschi , ordinò allora darsi a D. Teresa ducati 20 m. in porzione . Estinguendosi tutte le linee maschili femminine delle medesime sue figlie , prescrisse lo stesso , che già avea ordinato generalmente , CIOE' CHE ABBIA DA SUCCEDERE CHI DE JURE . Non fu contento di aver disposto di tutti i suoi beni allodiali considerata la estinzione , e deficienza di tutte le linee de' chiamati sì de' maschi , che delle femmine, dispose ancora de' medesimi beni in diverso, anzi contrario caso, cioè in caso, che tuttavia durassero , ed esistenti fossero le linee de' chiamati, ed ordinò del seguente modo .

OR IN CASO DI DEVOLUZIONE NEL FEUDALE, (che Dio non permetta) NEL BURGENSATICO , ORO , ARGENTO , SUPPELLETTILI , CEN-

CENSI, ANNUE ENTRADE, REDDITI, JUSSI, E RAGIONI ISTITUISCO EREDE DA ADESSO (ſon ſue parole) PER ALLORA *PRO ÆQUALI PARTE* LA CAPPELLA SITA, E POSTA IN S. DOMENICO DI VERZINO, E LA MIA CAPPELLA SITA IN QUESTA CITTA' NEL CONVENTO DE' CARMELITANI SCALZI DI CHIAJA: CON ESPRESSO PATTO, CHE TUTTE LE DUE CAPPELLE CHIAMATE IN CASO DI DEVOLUZIONE SIANO OBBLIGATE AD ALZAR LAPIDE, CELEBRAR MESSE IN PERPETUO, RECITARE UNA *SALVE* IN OGNI GIORNO, ET IN OGNI DIECI ANNI FAR SEGUIRE UN MARITAGGIO PER CIASCUNO DI DUC. *60*.

Conviene di più oſservare, che l'avo Niccolò ſeniore nell' anno 1728 diè facoltà a Lionardo ſuo figlio di privar dal godimento del Majorato Niccolò il ribelle ſuo nipote primogenito, ed invitarvi il ſecondogenito, gravandolo ne' feudali *uſque ad valorem feudorum*. La quale diſpoſizione fa comprender chiaramente qual concetto delle peſſime qualità, l'avolo avea di

questo suo nipote primogenito. E sebbene uso non avesse fatto di quella facoltà Lionardo suo padre, non dimeno quando formò egli il suo testamento, che fu quattro anni in circa dopo quello di Niccolò (mentre fu stipulato a' 6 di Gennajo dell' anno 1733,) perchè conosciuto avea i perfidi talenti del figlio assai meglio, che non avea fatto l' avo, e previde potere arrivare al segno degli ultimi gradi della scelleraggine, che non avrebbe voluto mai che succedesse, ordinò in caso di devoluzione del feudale, e dispose quel che più gli piacque intorno a' suoi beni burgensatici. La qual cosa è da credere, che avesse fatta anche per tenere in freno i figli, perocchè ordinò la totale distruzione del majorato, non che la particolare per essi soli, e discendenti maschi da loro, quantunque non bisognasse distruggerlo per gli figli del ribelle, mentre l' annichiliva la legge. Volle adunque, che i figli del ribelle, e del fratello, e le sorelle, ed i discendenti loro di altra qualsisia famiglia, niente aver potessero mai de' suoi beni allodiali. Che cosa far potea di più, se Dio ne guardi, un prudente, e fedel vassallo nel disporre de' suoi effetti

fetti per impedire, che i ſuoi figli non aveſſero commeſſo l'orrendo, e ſempre deteſtabile delitto di ribellione? E pure non fu ſufficiente, poichè ſprezzando le umane, e divine leggi, e tutte le precauzioni preſe dall'avolo, e da ſuo padre, Niccolò Corteſe volle eſſere il più indegno fra i ſcellerati vaſſalli, che abbia un Principe, e 'l più infame, e 'l più pernicioſo allo Stato, ed alla Repubblica.

Queſte ſon le circoſtanze de' fatti, che concorrono in queſta cauſa contra di D.Gioſeppe riguardo agli effetti burgenſatici de' ſuoi maggiori, ch'egli pretende, come beni ſoggetti al majorato dell'avo, e del padre, e gli pretende unitamente co' frutti riſcoſſi dal Fiſco. Se il teſtamento dell'avo, nel caſo di delitto di ribellione di Niccolò invitato aveſſe eſpreſſamente alla ſucceſſione de' burgenſatici D.Gioſeppe ſuo nipote, potrebbe e' pretendere, (perchè ciaſcuno ha facoltà di pretendere) i burgenſatici, e tutt' i frutti riſcoſſi, dicendo: *Ho per me la chiamata eſpreſſa nel teſtamento di mio avo. I beni burgenſatici ſono ſtati ſottopoſti a ſtrettiſſimo, e perpetuo majorato fatto a beneficio di tutti i diſcendenti maſchi, sì miei, che di mio fratello; come a prò delle mie ſorelle,*

le, e de' discendenti maschi, e femmine di esse, a qual'effetto fu proibita la distrazione, onde se non possono distrarsi a beneficio degli estranei per mezzo di contratti, nè anche si possono confiscare a cagione, e per qualsivoglia titolo di delitto. Tutto ciò potrebbe dire, benchè in vano, e senza prò il dicesse, ma almeno con qualche colore, che se poi l'evento non corrisponderebbe al disegno, si potria consolare col

Careat successibus opto,
Quisquis ab eventu facta notanda putat.

Ma se il testamento di Lionardo, in vigore del quale ha egli D. Gioseppe fatta sua pretensione, non l'ha chiamato espressamente alla goduta de' suoi effetti allodiali, in caso che si aprissero, e si devolvessero i feudi per delitto di ribellione, o per inosservanza della legge del contratto espressa nella investitura: se non l'ha chiamato nè anco tacitamente, nè implicitamente, anzi l'ha espressamente escluso, chiamando le due nomminate Cappelle di Verzino, e di Napoli, con ingiugner loro le opere di pietà sopraddescritte; come si pretendono i burgensatici in esecuzione di questo testamento, che intutto esclude D.Gioseppe nel caso

ſo della devoluzione? E pure ſi pretende, e pure ſi compongono, e ſi ſtampano Scritti, ed allegazioni ben lunghe *in jure, & in facto*. Biſogna in verità aver cuore nè baſso, nè umile, ma ſuperbo, ed altiſſimo, e maggiore ancora di quel di Orlando, e di Orlando .... per imprendere a volar ſenz' ale, nuotar contro acqua, ed inerme andar ſicuro contro i dardi, e le ſaette. Ma ſi oppone al Fiſco, che le parole del teſtamento di Lionardo: *ed in caſo di devoluzione nel feudale, che Dio non permetta*, dinotano la devoluzione, che avviene *ob lineam finitam*, non già *ob delictum ex lege feudi*.

Prima però di riſpondervi è neceſsario premettere, che *devoluzione* non ſignifica propriamente eſtinzione del feudo, che diceſi con voce propria *aperizione*, come ſi è detto. Scriſſe il dottiſſimo de Ponte (1). *Moritur feudum non per devolutionem propriè, ſed per aperitionem. Devolvitur enim id, quod eſt in ſua ſubſtantia integrali, & in ſuo eſſe de uno ad alium commutatur; ſed dum moritur, non datur amplius eſſe, imò omne id dicitur extin-*

(1) *Lez.21. num.6.*

tinctum. Et ideo dicitur aperire quasi exinaniri, & frangi quod erat solidum, & quod erat clausum. Dicitur enim feudum certo modo clausum, quia sua constitutione habuit suos fines, suos terminos, & certam formam, & suam fidelitatem (1)*: Et licet feudum extinguatur morte, defectu, refutatione in Dominum, & delicto: dicatis, quod hi sunt modi aperitionis, non devolutionis* (2). *Morte propriè aperitur feudum, quando ob lineam finitam Dominus succedit. Delicto semper quod, vel ex lege feudi, vel ex delicto, ex quo lex feudalis imponit privationem, Dominus succedit, vel etiam si ex lege çomuni inducatur publicatio bonorum, ita quod detur feudi applicatio Domino. Et dixi primò* ex lege feudi *ob delictum, quod importat infidelitatem, ut dicitur in* §. hujus autem generis, ad hoc ut ille, & sui heredes fideliter Domino serviant. *Dixi* ex delicto, *ex quo lex feudalis imponit privationem, quæ delicta non sunt contenta, nec comprehensa in lege investituræ: ut in fratricida, parricida, & aliis*

(1) *Num.*9.

(2) *Num.*10.

aliis similibus, ex quibus in Curia amplius stare non possit sine dedecore. E finalmente (1) soggiunse: *Sed ingratitudo delicti contenta in lege investituræ, ut* est omne delictum quod tangit fidem *vel* inobservantiam contractus feudalis: *omnis hæc erit ingratitudo contractus. Ingratitudo verò delicti erit quæ importat amissionem feudi per delictum, sed extrà contractum feudalem*.

Si prenda in tanto questa parola *devolutio* generalmente per *aperizione*, ed *estinzione* del feudo, nel qual significato fu presa da Lionardo Cortese. Rovito nell' allegazione 2. fatta nella causa de Cinciis lasciò scritto, che i feudi ritornano al Sovrano, o per linea finita, o per delitto *ex lege feudi*, che sono i mezzi frequenti, onde i feudi muojono, e si estinguono, essendo caso raro quello della rifuta *in Dominum*, e non essendo sempre vero, che *ex defectu* i feudi cessano di esser feudi, mentre se il sordo, e 'l muto *a nativitate*, o 'l Cherico non avranno successori, egli è vero, che si estinguono, ma se gli hanno, non è

Pp ve-

(1) *Num.* 12.

vero, deferendosi allora la successione a colui ch' è compreso nella legge dell' investitura.

Queste cose già bene intese, si venga all'esame della objezione fatta al Fisco, che si troverà, che nel fatto presente con le circostanze, che l'accompagnano, le ridette parole *ed in caso di devoluzione, che Dio non permetta*, non possono affatto affatto mai significare la estinzione del feudo *ob lineam finitam*. E perchè? perchè due volte Lionardo testatore ha considerato il caso della estinzione *ob lineam finitam* ne' precedenti luoghi del suo testamento, ed ha in amendue ordinato, che all' ultimo chiamato resti la roba libera, e sciolta da fedecommesso, e vi si succeda *prout de jure*, lo stesso che per appunto avea ordinato il suo padre Niccolò seniore. Colla quale provvidenza l'ultimo chiamato potea lasciar la roba a chi avesse voluto, e non disponendone sarebbe succeduto il più prossimo a tenor della legge. Dopo avere ciò fatto, e disposto, considerò il caso della devoluzione nel feudale. Il caso dunque della devoluzione non sarà più quello *ob lineam finitam*, che fu prima considerato, e fattovi disposizione due volte. Da ciò chiaramente si rac-

co-

coglie, che dee sentirsi, esser necessariamente il caso della estinzione de' feudi *ob delictum ex lege contractus, ex lege feudi*. Due sono i modi regolari, onde i feudi al Sovrano, che gli ha creati, e conceduti ritornano. Se amendue in parti diverse del testamento gli ha spiegati, ed uno è contrario all' altro caso, perchè nel primo della linea finita non vi sonò più succesori in grado successibile al feudo: nel secondo per contrario vi sono, e non ostante che vi sieno, il feudo si annichila, e ritorna al Principe. Essendo adunque due casi, e ben distinti, e separati tra loro, egli è sicuro, che il caso della devoluzione, del quale Lionardo intese in questo §. *e in caso di devoluzione nel feudale*, non è, nè può essere quello *ob lineam finitam*, ma certamente l'altro della estinzione del feudo *ob delictum ex lege feudi*, e della esecranda, e nera infedeltà, che già Niccolò praticò, ribellando dal Sovrano.

Sarà bene quì risponder finalmente alla pretenzione di D.Giofeppe di dover conseguire gli an. duc. mille, e dugento, che dovea Niccolò il ribelle impiegar in compra in vigor del moltiplico istituito da Lionardo.

 Ma

Ma vana all' intutto è questa pretensione, perchè fondata sulla validità del Majorato, che per le ragioni allegate non può aversi in considerazione alcuna, ed in conseguenza partorir non può, nè dare alcuna azione al preteso chiamato. Oltrechè l' architettato Monte fu appoggiato da Lionardo in gran parte sull' annualità del detto credito di duc. 36 m., il quale fu lasciato al ribelle per disposizione di Gioseppe seniore, di cui era, e di Lionardo che non avea facoltà di poter disporne a beneficio di altre persone, nè potea sopra tale credito imporre gravame, nè peso alcuno, se non se quando avesse lasciato l' equivalente allo stesso Niccolò da lui prediletto all' acquisto di detto credito, come si è sopra (1) dimostrato. Inoltre D. Niccolò il ribelle non solamente non accettò il gravame, ma, impugnando il testamento paterno, pretese che si dichiarasse nullo. E quando si volesse aver per legittima la pretensione (che sarebbe un sogno) per essa azione alcuna sopra i feudi non gli competerebbe,

[1] *Cap.2. §. 2. fac.229.*

be, secondo parimente si è fatto chiaro.

Si è composta questa allegazione interrottamente, ed a poco a poco nel corso di molto tempo, poichè la moltitudine degli affari, e gli altri obblighi indispensabili non han permesso di porvi una continuata fatica, oltre il poco ingegno, che grandissimo a tale uopo, ed a sì alto soggetto, conveniva, che fosse. Si è composta, scemando le notti, ed accrescendo il giorno, per soddisfare in qualche maniera alla propria obbligazione. Non è maraviglia se forse non è riuscita meglio disposta, più breve, e ornata di studiate espressioni: nè corrispondente all' ardentissimo desiderio, che se ne nudriva, appartenendo ella a que' più luminosi dritti dell' invittissimo comun Signore, e Monarca, che sovranamente usa nell' ammirabile governo de' suoi amatissimi vassalli, proccurando la felicità loro, e stabilissimamente mantenendo la tranquillità pubblica ne' suoi Regni. Alle quali cose si aggiugne, che l' età portando via seco tutte le cose, infievolisce la memoria, e fin anche debilita la voce stessa. Queste ragioni presso i giusti estimatori delle cose, e più ancora presso coloro, che

che il ſanno per prova, ſanno ſperare un benigno compatimento, non che perdono. Comunque non pertanto la coſa ſia, in eſſa ſempre vedrà ciaſcuno la ſincerità del cuore, il candore dell' animo, ed il coſtante amore per la verità, con cui, come meglio ſi è ſaputo, a' proprj indiſpenſabili doveri ſi è cercato di ſoddisfare.

Onofrio Scaſſa A. F.
nella R. Giunta di Stato.



fac.	*v.*	*ERRORI*	*CORREZIONE*
6	9	gli ha	ha eſſi
7	14	vidua	vedova
15	1	dide	diede
31	16	fatto	fatta
33	8	*ρλαςηκῶ*	*πλαςικῶ*
	18	diſignate	diſegnate
34	10	ligato	legato
36	18	aggiatamente	agiatamente
	19	ſtaggione	ſtagione
40	4	*ſequentis*	*ſequentibus*
	5	ſortito	ſortita
42	12	*ἀκιλουεῖν*	*ἀκολουθεῖν*
43	5	*ἐιπονομίαν*	*οἰκονομίαν*
	13	communica	comunica
45	9	remedj	rimedj
	14	communicarle	comunicarle
46	14	ſceleragini	ſcelleraggini
47	19	preſens	præſens
48	19	averte	avvette
50	21	Regj	Regi
51	8	deffinir	diffinir
52	17	veſtigi	veſtigj
56	5	avuto	avuta
	14	v'ha	va
62	4	oggi il	oggi
63	5	ſceleragine	ſcelleraggine
64	12	fendo	feudo
	17	doppo	dopo
69	21	Gagaros	Gazaros
70	15	dilitto	delitto
	18	*tendatur*	*extendatur*
	21	*mon.*	*man.*
75	19	clerico	cherico
77	17	mattamatica	metamatica
79	22	altri	altre
82	1	*proximaſq:ue*	*proximaſque*
84	19	*ribellionem*	*rebellionem*
88	11	apruzzeſi	abruzzeſi
89	4	eſequutore	eſecutore
94	3	Femina	Femmina
99	0	XCXIX	XCIX
	13	commune	comune
100	10	commune	comune
	18	Regente	Reggente
101	2	1277.	1267.
103	14	rebellione	ribellione
104	7	*ex*	*ea*

fac.	*v.*	*ERRORI*	*CORREZIONE*
105	1	*decreſcenti*	*decreſcendi*
	13	*directnm*	*directum*
108	3	Regenti	Reggenti
	4	abbolito	abolito
	11	Regente	Reggente
117	5	*liboris*	*liberis*
118	10	dubbitare	dubitare
119	12	*Fideiaommiſſo*	*Fideicommiſſo*
121	11	S. R. C. C.	R. C. C.
122	13	Clerico	cherico
126	5	*ſequitur*	*quitur*
128	6	diſſinganni	diſinganni
130	19	*ribelles*	*rebelles*
131	19	*præſumandum*	*præſumendum*
134	19	ſapendoſi	ſanno
	20	da' dotti	i dotti
138	17	in fin.	infam.
139	5.11.12.	*ribelles*	*rebelles*
145	13	abbolito	abolito
		conſeglio	conſiglio
146	2	communi	comuni
149	11	ſcriſe	ſcriſſe
150	5	conſeglio	conſiglio
152	11	ſogiunſe	ſoggiunſe
153	7	*ex*	*&*
155	7	communi	comuni
157	4	*hereticis*	*hæreticis*
160	10	cieci	ciechi
164	4	*committentis*	*committentibus*
165	12	*ambitionem*	*ambitionem*
	19	*lenitate*	*levitate*
174	2	Gloſſa	Gloſa
176	21	abbortire	abortire
181	21	*Reol.*	*Reſol.*
187	1	Vaſallo	Vaſſallo
189	13	*nullam*	*nullum*
191	5	*quidem*	*quædam*
199	17	Regenti	Reggenti
200	2	*in greſſus*	*ingreſſus*
204	14	parerà	parrà
206	9	commune	comune
207	1	gli	loro
213	9	*obligate*	*obbligate*
217	9	*ſucceſſoribus*	*ſucceſſionibus*
223	1	ſeguente	ſeguenti
230	12	parerà	parrà
232	5	entrada	entrata

fac.

fac.	*v.*	ERRORI	CORREZIONE
233	2	aggire	agire
	19	ippote	ipote
234	1	ippoteca	ipoteca
236	6	voluntà	volontà
238	6	tribellianica	trebellianica
241	4	*pre judicat*	*præjudicat*
244	6	maggiſtrati	magiſtrati
245	7	maggiſtrati	magiſtrati
246	8	direſſi	diraſſi
	17	*indulgit*	*indulget*
	20	ſcelleragini	ſcelleraggini
247	19	preſaggi	preſagi
249	11	Mantua	Mantova
250	7	aſtrologhi	aſtrologi
	11	diffendere	difendere
	17	*nibilo*	*nibilum*
252	6	abbolito	abolito
260	17	*diſpoſito*	*diſpoſitio*
263	17	*poſſeſſori*	*poſſeſſoris*
283	17	*reggia*	*regia*
284	21	delle	della
285	2	*latus*	*ad latus*
286	16	durante	durante
294	19	nomminate	nominate

